✉ Sede Legale e Amministrativa: C.so di Porta Vittoria n. 8 - 20122 Milano
☎ Tel/Fax +39 02 5519.2006 +39 02 5519.2236 Cell. 340 7373.421
@ www.coop-athena.it info@coop-athena.it

Società Cooperativa

Registrazione audio-video indagini difensive e arbitrati – Trascrizione – Stenotipia – Traduzioni – Interpretariato – Asseverazioni –Sincronizzazione audio-video – Duplicazioni audio-video da vari supporti – Scansione documenti e ocr – Digitalizzazione vecchi formati –

Corte d'Assise di Alessandria

Proc. Pen. 2/12

A carico di: Cogliati Carlo + 7

Udienza dell' 8 Giugno 2015

Società Cooperativa Athena
Il Presidente
Annamaria Vaiti

INDICE

Repliche del Responsabile Civile Avvocato PADOVAN 3
Repliche della Difesa Avvocato DINOIA 15
Repliche della Difesa Avvocato PULITANÒ.....37
Repliche della Difesa Avvocato BOLOGNESI 69

Alle ore 10.00 si apre il verbale.

Il Presidente procede con la costituzione delle Parti.

Repliche del Responsabile Civile Avvocato PADOVAN

AVV. PADOVAN – Signora Presidente e Signori della Corte, la mia replica avrà un contenuto limitato, necessariamente circoscritto alle parole che il professor Ponzanelli ha ritenuto riservare alla posizione del Responsabile Civile Edison, che, come è noto, io rappresento. Quindi mi occuperò soltanto degli argomenti proposti dal professor Ponzanelli. Non potrò riprendere gli argomenti che io ho illustrato in sede di conclusioni, per il fatto di intervenire all'esito della discussione dei Difensori.

Quindi mi sono ritrovato a parlare prima di quanto non fosse accaduto in sede di precisazione delle conclusioni. E questo, per un certo verso, mi facilita il compito, anche se rende la mia replica, in qualche modo, asimmetrica, ma la riduce nei confini che ho detto. E lo semplifica anche perché debbo dire le osservazioni e i rilievi formulati dal professor Ponzanelli mi sembrano essenzialmente composte, per un verso, da ripetizioni, e, per un altro verso, da silenzi. E cioè dalla omissione di risposta in ordine ad argomenti, che, per altro, risultavano, a mio avviso, piuttosto centrali. Ripetizione e silenzio, uniti, producono un effetto sinergico che nell'insieme risulta, io credo, piuttosto eloquente. E vediamo perché.

Ripetizioni dicevo. Il professor Ponzanelli ripete di bel nuovo, e credo per la terza volta, che Cogliati deve considerarsi un preposto di fatto di Montedison, una sua

Società Cooperativa Athena

longa manus, un agente inviato surrettiziamente presso Ausimont per tutelare gli interessi di Montedison, e perciò destinato, in quanto dipendente di Montedison distaccato presso Ausimont, a determinare la responsabilità di Montedison per effetto dell'articolo 2049.

Ora io non mi azzardo ad entrare, e non sarebbe forse neanche questa propriamente la sede, nel cerchio magico della responsabilità diretta, indiretta, obiettiva, non obiettiva, che l'articolo 2049 realizzerebbe e determinerebbe con effetti, diciamo, di automatismo degno di miglior causa. Io non mi inoltro su questa china dogmatica, per la quale non sono forse neanche appropriatamente preparato, anche se ricordo che fin dagli studi universitari e del Diritto Romano si affrontavano i temi della responsabilità degli osti e degli albergatori per il fatto dei dipendenti. Non la affronterò perché il punto è davvero un altro, e mi stupisce. O meglio, non mi stupisce, ma lo debbo pur constatare. Il professor Ponzanelli ignori questo atto, perché questo punto è uno e uno soltanto, ed emerge, molto nitidamente, dalla stessa giurisprudenza che, con tanta abbondanza, il professor Ponzanelli richiama.

Un vero profluvio di pronunce, con le quali forse pensava di affogarmi, ma in realtà, visto il clima, mi rinfresca. Queste sentenze mi rinfrescano, perché cosa dicono queste sentenze? Dicono che il lavoratore distaccato ha un datore di lavoro identificabile sempre e solo nel datore di lavoro originario. La titolarità del rapporto resta in capo al datore di lavoro originario.

Ma dice anche che il lavoro che il lavoratore distaccato è chiamato a svolgere si svolge sotto la direzione di un altro datore di lavoro, cioè ci sono due datori di lavoro, di cui uno resta titolare del rapporto, e l'altro subentra per dirigere e orientare l'esecuzione del rapporto. Fermo restando, dice sempre questa

giurisprudenza, cito per esempio la sentenza del 6 giugno 2013, o quella del 21 luglio 2008 (che mi sembrano particolarmente significative); fermo restando che gli obblighi retributivi sono a carico del datore di lavoro distaccante. Cioè i quattrini per pagarlo li deve mettere il datore di lavoro che distacca, proprio perché resta titolare del rapporto di lavoro. E qui casca l'asino.

Casca l'asino perché dalla lettera del 2 febbraio 1998 emerge esattamente il contrario di questo postulato stabilito dalla giurisprudenza che il professor Ponzanelli richiama. In altri termini se la giurisprudenza esige che sia il datore di lavoro che distacca a retribuire, dalla lettera del 2 febbraio 1998 emerge il contrario. Per la verità il professor Ponzanelli la cita assumendo che da questa lettera si debba intendere che a pagare Cogliati fosse alla fine Montedison, e quindi legge questa lettera uniformandone, per così dire, il contenuto, alle esigenze che la giurisprudenza esprime. La giurisprudenza dice che deve pagare il datore di lavoro distaccante? Ebbene – dice il professor Ponzanelli – dalla lettera del 2 febbraio 1998 questo risulta. Ma – mi dispiace doverlo constatare – si tratta di un travisamento del contenuto della lettera, che è persino macroscopico, e in qualche misura imbarazzante, perché tale è la chiarezza che non dovrebbero sorgere dubbi sul fatto che la lettera dice esattamente il contrario.

Infatti essa si compone di tre semplici paragrafi. Il primo dichiara, nitidamente, che "I costi di lavoro, e qualsiasi onere accessorio relativo all'ingegner Carlo Cogliati permarranno interamente a vostro carico" si scrive ad Ausimont "in relazione all'attività connessa all'incarico di Amministratore Delegato svolta dallo stesso per conto della vostra società".

E allora si soggiunge poi "Gli oneri suddetti saranno a voi addebitati fuori campo

IVA, come da circolare Ministeriale" eccetera, eccetera "e si precisa che nei documenti di riaddebito l'ingegner Cogliati sarà identificato con un certo numero di matricola". Questo che cosa significa? Significa che Montedison dice ad Ausimont: guarda che qualsiasi somma io dia a Cogliati la devi pagare tu; e quindi ci saranno dei documenti di riaddebito, non come mostra di ritenere il professor Ponzanelli da Ausimont a Montedison, ma esattamente alla rovescia, da Montedison ad Ausimont, proprio per rispettare la regola stabilita all'inizio che i costi relativi all'attività dell'ingegner Cogliati debbano permanere interamente a carico di Ausimont. Più chiaro di così, francamente, il discorso non poteva essere.

Ma non si tratta solo di questo, cioè non si tratta di avere, per così dire, scoperto che la giurisprudenza, tanto copiosamente invocata, non trova il riscontro nel punto essenziale, quello relativo a chi apre il portafoglio per pagare. E aver quindi accertato, univocamente, che questo portafoglio lo apre necessariamente, ed esclusivamente Ausimont, di cui l'ingegner Cogliati è Amministratore Delegato.

Si tratta di fare anche un passo un po' più in là, rispetto a questa affermazione insistita e continua che Cogliati è il dipendente Montedison distaccato presso Ausimont. Non è il dipendente Montedison distaccato presso Ausimont.

Perché un'altra delle caratteristiche strutturali, che la giurisprudenza coglie in questo avvicendarsi di rapporti, è che il lavoratore dipendente, che passa da un datore di lavoro che conserva la titolarità del rapporto, ad un altro datore di lavoro, resti dipendente, cioè sia sempre un lavoratore subordinato. E la giurisprudenza citata con tanta copia è una giurisprudenza che si occupa, per l'appunto, di fattispecie di questo tipo, solo di questo tipo, non di altro. Non si occupa in particolare di un'ipotesi quale quella che riguarda invece l'ingegner Cogliati, il

quale non si reca presso Ausimont distaccato come lavoratore subordinato; ma nominato formalmente dall'Assemblea dei Soci (e quindi in questo caso dall'azionista, che è certamente Montedison) nelle funzioni di Amministratore Delegato. Assume quindi funzioni che hanno caratteristiche completamente diverse da quelle di un rapporto di lavoro subordinato. Perché se è vero, come è vero, che il passaggio di un lavoratore da un datore di lavoro all'altro implica la persistenza della sua qualità di lavoratore subordinato, ciò significa che deve continuare a sussistere nei confronti del datore di lavoro, per così dire subentrante, un vincolo di subordinazione gerarchica. I vincoli all'autonomia operativa e alla capacità gestionale, che caratterizzano un dipendente, il quale, come è noto, deve seguire le istruzioni, gli ordini del datore di lavoro, debbono persistere, *mutatis mutandis* presso il nuovo. Saranno gli ordini, le direttive del nuovo datore di lavoro, ma il vincolo di subordinazione gerarchica permarrà inalterato.

L'Amministratore Delegato è, sostanzialmente, un imprenditore, e cioè è un soggetto che agisce con piena autonomia operativa, e capacità gestionale interamente rimessa ai suoi apprezzamenti discrezionali. Cioè è un soggetto che decide lui che cosa si fa e che cosa non si fa. Per definizione non è sottoposto ad alcun vincolo gerarchico, perché se fosse sottoposto a un vincolo gerarchico non sarebbe l'Amministratore Delegato, sarebbe un'altra cosa. Magari un dirigente di rango elevato, ma non l'Amministratore Delegato.

Del resto, che questo non sia nemmeno mai stato alla lontana ipotizzato, nel rapporto tra l'ingegner Cogliati ed Ausimont, emerge, da quella lettera (di cui parlerò tra breve) del 5 luglio 2001, quando l'incarico, diciamo così, viene riconfermato, e si precisa (leggo la lettera del 5 luglio 2001) che "Gli incarichi

predetti – cioè l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ausimont tra gli altri – verranno svolti senza vincolo gerarchico o di subordinazione nell'ambito di un rapporto di prestazioni professionali in forma autonoma, secondo le modalità e i tempi discrezionalmente da lei ritenuti più idonei alla realizzazione degli scopi prefissati".

Si dice quello che non si potrebbe non dire, se si attribuisce a un soggetto una funzione di carattere amministrativo. Qui si parla di Presidente del Consiglio, perché Cogliati modifica la propria posizione; prima addirittura si trattava dell'Amministratore Delegato, che è, se possibile, in una posizione ancora più pregnante dal punto di vista dell'esercizio dei poteri tipici, propri dell'imprenditore, che sono poteri di organizzazione e poteri di scelta discrezionale in ordine ai mezzi per raggiungere lo scopo proprio dell'impresa.

Ma il risultato pratico qual è? Che l'articolo 2409 è letteralmente fuori gioco, è richiamato a sproposito, perché nell'articolo 2409 si ipotizza un vincolo di subordinazione da parte del soggetto che fa scattare la responsabilità di un altro. Qui un vincolo di subordinazione non esiste, nel nuovo rapporto che si instaura, che è un rapporto organico, non è più un rapporto di lavoro subordinato, ma è un rapporto organico con la società presso la quale Cogliati esercita la sua funzione di Amministratore Delegato.

Il professor Ponzanelli cerca di recuperare, ha cercato di recuperare, a suo tempo, diciamo la posizione di subordinazione dell'ingegner Cogliati rispetto a Montedison, assumendo, in modo, devo dire, piuttosto azzardato, che l'ingegner Cogliati dovesse gestire, presso Ausimont, la politica decisa da Montedison, soprattutto in riferimento alla materia ambientale e di sicurezza. Protezione

Ambiente e Sicurezza. E nella fase delle conclusioni si è sviluppata una vasta produzione documentale, accompagnata da una serie di argomentazioni dalle quali si dovrebbe desumere che alla fine l'ingegner Cogliati fosse la *longa manus* di Montedison presso Ausimont in relazione alla politica ambientale e di sicurezza.

In questo senso si manterrebbe un vincolo di dipendenza gerarchica presso Montedison. Ma qui subentra il silenzio del professor Ponzanelli in sede di replica, perché in sede di conclusioni il castello che il professor Ponzanelli aveva eretto si è rivelato per quello che era, un castello di carte. Non starò a ripetere quello che ho già detto e quello che ho già scritto. La documentazione che il professor Ponzanelli esibisce è una documentazione che, punto a), dimostra solo che la Montecatini, sub holding controllante di Ausimont e di altre società, aveva promosso un'attività di coordinamento, in forma di comitato, tra le varie imprese al fine di garantire l'omogeneità degli obiettivi da perseguire, che del resto erano obiettivi generici (rispettare la normativa ambientale e garantire la massima sicurezza sul lavoro), in modo che ciascuno potesse, periodicamente, confrontarsi con gli altri.

Non solo questo tipo di coordinamento non rappresentava alcun tipo di vincolo coercitivo sull'attuazione della politica ambientale in sede aziendale, come emergeva dal contenuto stesso dei documenti che, a suo tempo, ho analizzato, e che non rianalizzerò di nuovo. Anche perché, su questo punto, come ripeto, non c'è replica da parte del professor Ponzanelli. Ma soprattutto avevo evidenziato che questa attività di coordinamento è cessata nel 1995, a seguito delle vicende subite da Montedison, dopo la stagione Ferruzzi, e l'avvio del processo di ristrutturazione ad opera dei nuovi amministratori nominati dal ceto bancario; cioè il dottor Bondi e il professor Rossi.

In questa nuova fase non c'è più la possibilità di esercitare un coordinamento perché l'attività di Montedison assume un carattere troppo eterogeneo, troppo frammentato, e si caratterizza per un progressivo disfacimento del gruppo. Si procede con le dismissioni di un gran numero di società. Ausimont, quindi, non ha più bisogno di coordinarsi con nessuno, perché non c'è più nessuno con cui coordinarsi nell'ambito del settore chimico. Montedison cede la chimica, liquidando Enimont, e procedendo poi alle dismissioni successive. Ausimont resta sostanzialmente isolata nel contesto di Montedison.

Ecco quindi che nel 1995 non c'è più nessun coordinamento, non c'è più nessun documento; e addirittura c'è un documento, sempre prodotto dal professor Ponzanelli, dal quale risulta che la funzione di protezione e sicurezza diventa addirittura una funzione di staff in Ausimont. Il che significa che viene accentrata. e quindi resa, in modo evidente, ancora più autonoma.

Su queste circostanze il silenzio. E allora la giaculatoria espressa nei termini "Cogliati va in Ausimont per realizzare la politica Montedison", ma a che cosa si riferisce? Ma quale politica? Di che stiamo parlando? Del nulla. Stiamo parlando di un articolo, l'articolo 2049, che ha un presupposto che non si realizza in fatto, e stiamo parlando di un presupposto in fatto, l'incarico che Montedison avrebbe dato a Cogliati di gestire occultamente la politica di Montedison presso Ausimont che, non solo non trova riscontri documentali, ma trova smentite.

Ausimont diviene così autonoma, rispetto al gruppo, che poi potrà essere ceduta tal quale, proprio perché non ha vincoli di dipendenza con Montedison.

Ripetizioni e silenzi. Ma una nuova ripetizione accompagna la fase successiva, quella che si riferisce alla lettera del 5 luglio del 2001. La lettera del 5 luglio del

2001 dovrebbe indicare che cosa, secondo l'indicazione complottistica avanzata dal professor Ponzanelli? Dovrebbe avallare l'ipotesi che l'ingegner Cogliati viene mantenuto nella carica di Presidente di Ausimont, quando oramai si sta realizzando la successione a Solvay, per tenere il coperchio sulla pentola, per impedire che la pentola esploda; c'è da nascondere le brutture di Ausimont, e quindi bisogna che Cogliati stia lì a vigilare perché queste brutture non emergano. Ecco quindi il senso di questa riconferma. Ora abbiamo visto che la lettera del 5 luglio ha un contenuto del tutto, diciamo, piano in ordine alla determinazione dei compiti che l'ingegner Cogliati assumerà in piena autonomia, in forma tale che sarà lui a decidere modalità e tempi ritenuti più idonei per lo svolgimento di questa attività.

Ma non è questo il punto. Non è solo questo. Come avevo già osservato, ma il professor Ponzanelli mantiene sul punto un, forse, doveroso silenzio, il 5 luglio del 2001 Ausimont era lungi dall'essere ceduta. Lungi. Perché il 5 luglio del 2001 era Montedison che veniva scalata dai francesi. Quindi la procedura che era stata appena abbozzata in precedenza subì una interruzione drastica per effetto dell'arrivo di un nuovo padrone, e il nuovo padrone avrebbe deciso lui che cosa fare ovviamente. Quindi il 5 luglio del 2001 questo disegno strategico è senza fondamento, perché proprio in quei giorni si consuma la scalata. E non è affatto detto che Ausimont debba essere ceduta. Lo decideranno soltanto in ottobre i nuovi padroni, i francesi, che diranno: sì, cediamo l'attività della chimica perché la chimica non ci interessa, ci interessa l'energia.

Ma per rafforzare, o meglio per sostenere la propria interpretazione, il professor Ponzanelli aveva addotto, invocato, una clausola del contratto definitivo di cessione. Una clausola dalla quale doveva emergere, a suo giudizio, che in effetti si

trattava di nascondere qualche cosa. Infatti, secondo la sua lettura dell'articolo 9.1.3 del contratto (da lui stesso prodotto in lingua originale), questa clausola recita in italiano, come ho già avuto modo di ricordare che "per evitare dubbi le parti convengono che in deroga a qualsiasi disposizione contraria, il venditore non sarà responsabile, o assumerà alcun obbligo di indennizzare il compratore o i suoi aventi causa per qualsiasi costo di bonifica ambientale riferita al sito". Quindi questa clausola esclude in radice ciò che il professor Ponzanelli si sforza di ipotizzare, e cioè a dire che l'ingegner Cogliati potesse essere mandato per nascondere. Per nascondere che, se tanto la responsabilità per i costi di bonifica erano contrattualmente addossati al compratore?

La lettura che il professor Ponzanelli fa della clausola 9.1.3 è per altro una lettura, che per quanto errata in fatto, è in linea di principio plausibile. Normalmente è il venditore che garantisce il compratore. È così. Di solito al compratore dice: stai tranquillo, eventualmente per il pregresso rispondo io. Come mai qui non è accaduto questo? E allora io, in sede di conclusioni, avevo soggiunto le ragioni che avevano condotto a questo risultato: inizialmente Montedison si era offerta di addossarsi interamente la garanzia ambientale interna allo stabilimento, successivamente, nel corso delle trattative, era invece accaduto che Solvay offrisse di assumersi questa responsabilità, in cambio di una congrua riduzione di prezzo.

Ora la circostanza che io ho ricordato è una circostanza che è rimasta pacifica tra le parti anche in altre sedi giudiziarie. È un fatto diciamo rispettivamente noto, noto anche in seguito agli sviluppi della vicenda arbitrale, dove il general counsel Dussart della Solvay dichiarò espressamente che questo era stato l'intento.

Quindi una circostanza così pacifica che non mi pareva potesse suscitare alcun tipo

di considerazione contraria. E infatti ciò che suscita è altra cosa. Non tanto una considerazione contraria, perché io sono certo che i committenti avranno chiarito al professor Ponzanelli che così sono andate le cose, e che quella lettura era completamente sbagliata. Ma allora diciamo che il rifugio ricercato è nel tentativo di tappare la bocca al Responsabile Civile Edison. Tu non puoi dirlo questo. Non puoi dirlo, perché? Non ti sei munito di una documentazione sufficiente.

E allora io dico: per la documentazione sufficiente bastano due carte, due piccole carte, la bozza iniziale di contratto, e la bozza convenuta prima della stipula del contratto definitivo, a seguito di trasmissione da parte di Solvay. Due pezzi di carta, due soli pezzi. E la Corte potrà decidere se ricorrano, eventualmente, in riferimento a questo aspetto, le circostanze che autorizzano una acquisizione ex articolo 507, di due semplici pezzi di carta, che da soli dimostrano ciò che io ho detto, e cioè che all'inizio nella bozza di Montedison a Solvay c'erano le garanzie ambientali interne in toto, e senza limiti. Successivamente Solvay ha detto: "Fammi lo sconto, le garanzie non mi servono". E così è stato il contratto definito. Due pezzi di carta.

Naturalmente non si tratta di due pezzi di carta che possano – me ne rendo conto – incidere sul dato di fatto che è relativo alla clausola contrattuale sottoscritta, questa sì già acquisita. Clausola contrattuale la quale smonta da sola la tesi del professor Ponzanelli, perché nel momento in cui lui si deve preoccupare di trovare una ragione plausibile, per la quale Montedison fosse così interessata alla permanenza di Cogliati. Interessata poi come, visto che in quel momento gli organi di Montedison stavano per essere spazzati via e arrivavano i francesi. Potevano avere una visione completamente diversa della situazione.

Ma comunque sia, quand'anche si prescinda da questa circostanza è sempre

necessario individuare una ragione. E questa ragione poteva individuarsi solo ed esclusivamente nella necessità di coprire. Ma se questa necessità non c'è, perché il contratto esclude che Montedison sia responsabile delle garanzie ambientali interne, ma di che stiamo parlando? Comunque sia io per tuziorismo invoco l'istanza di assunzione di questi due piccoli documenti, rimettendomi per altro alla valutazione della Corte. E presento queste note di replica che sintetizzano ciò che io ho detto, insistendo sulle conclusioni già rassegnate.

* * * * * *

Repliche della Difesa Avvocato DINOIA

AVV. DINOIA – All'incirca il caldo era uguale a quello di oggi, perché è passato un anno da quando è cominciata questa discussione. Per l'esattezza l'11 giugno dell'anno scorso il Pubblico Ministero aveva iniziato e aveva preso la parola. E aveva esordito con una frase bellissima "Questo è un processo semplice". Ve lo ricordate? Vi aveva detto: "Questo è un processo semplice basta che rispondiate a poche e semplici domande". Poi ha parlato tre giorni. Ma ci ha anche spiegato il perché. Perché metteva in atto l'insegnamento del suo antico maestro, il quale, parlando ovviamente degli Avvocati, gli aveva detto: "Guarda che lo scopo dell'Avvocato non è quello di difendere o di collaborare a una sentenza giusta. No, lo scopo dell'Avvocato è uno solo. Lo scopo principale è quello di far confusione". E infatti ha parlato tre giorni, per un processo semplice.

E poi ci ha anche spiegato come si può rendere semplice un processo, perché invece di illustrare, di seguire il ragionamento ordinario, che è quello di dire: c'è questa norma, il processo ha evidenziato questi fatti, ergo traggo queste conclusioni; ha usato un altro sistema. E dice: a me quello che scrive il Legislatore non piace, me la cambio io la norma e me la faccio su misura per me, come piace a me. Beh, così sono capaci tutti a rendere semplice un processo. E anzi, se qualcuno si fosse permesso di dire: ma guarda che il principio di legalità dice un'altra cosa, la nostra Costituzione è leggermente diversa da così. Ha risposto in prevenzione esponendo al pubblico ludibrio quelli che lui la chiamato "i campioni della legalità", quasi con ribrezzo ne ha parlato. "Quei campioni della legalità che sono poi ovviamente esaltati da una certa Dottrina". Quale fosse questa "certa Dottrina" non lo so. Se

fossimo stati a un comizio di Forza Italia mi sarei sentito parlare dei comunisti io penso a quel punto. Mancava solo questo.

E allora cosa aveva fatto? Aveva cambiato le norme. Ve l'ho detto. Il 439 era diventato da "chiunque avvelena" a "chiunque contamina"; "le acque destinate all'alimentazione" erano diventate "le acque potenzialmente destinabili alla alimentazione, all'uso irriguo, all'abbeveraggio degli animali, e finanche all'uso dell'igiene personale". A questo aveva tradotto, riscritto la norma.

E ugualmente aveva riscritto su misura l'articolo 257 del Testo Unico Ambientale, che dice, come tutti sapete: "Chiunque cagiona" era diventato "chiunque", indipendentemente se avesse cagionato, o meno; "il superamento delle concentrazioni soglia di rischio" era diventato "concentrazione soglia di contaminazione", non più di rischio; e l'approvazione, cioè "in conformità al progetto approvato" era diventato "anche senza un progetto approvato". Scritta su misura. Su questa base ha chiesto un secolo di carcere. Tutto qua.

Poi hanno parlato i Difensori. Bene o male non ha importanza. Qualcuno bene. Io senz'altro male. Ma non ha importanza. Sicuramente ci si aspettava che qualcosa rispondesse. E invece abbiamo assistito a qualche *coup de théâtre*. Perché? Perché non ha risposto ai Difensori, a nessuno.

Ha poi prodotto due sentenze. E la gran parte del mio intervento verterà proprio su questo. Ha prodotto due sentenze che gli danno clamorosamente torto. Clamorosamente torto, ma le ha prodotte, e le ha brandite come suoi trofei. E poi quello che era un processo semplice alla fine è diventato un processo con difficoltà insormontabili, a suo dire. Questo è quello che Vi ha detto: "Io non so come replicare, ho difficoltà a replicare, ho tre difficoltà insormontabili per organizzare una replica". Perché? Perché non sono in grado di ricordare quello che ho detto io e

Società Cooperativa Athena

quello che hanno detto i Difensori. Ma nessuno di noi è Pico della Mirandola, ma ci sono tutti gli scritti. Ci sono le trascrizioni delle udienze, degli interventi orali, tutti noi abbiamo depositato, e lui stesso ha depositato, memorie scritte. Bastava andarsele a prendere, se le rilegge e uno le sa a memoria subito, non come se fossero di un anno fa. Sono tante, per carità, però non è una scusa quella.

Allora dì chiaro e tanto, non "ho difficoltà a ricordare": non sono in grado di rispondere. Dillo. Non sono in grado di rispondere perché hanno detto tante cose una diversa dall'altra. Ma è normale. Ma, Signori, è ordinaria amministrazione. Ma pensate quando ci sono i maxi processi con cento imputati. Cosa fa l'Accusa? No, sono troppi, non replico, hanno parlato troppo, troppe persone, troppe fattispecie diverse e allora rinuncio, alzo bandiera bianca e rinuncio. Ma no, in qualsiasi processo tutti i Pubblici Ministeri si alzano e rispondono, uno per uno a ogni argomento, se lo ritengono; se ritengono di essere in grado di farlo ovviamente.

La terza. "Figurarsi – dice – hanno cominciato ancora prima a svolgere la loro difesa". Ma che cosa vuole dire? Allora è ancora più facile, hai avuto anche più tempo per rispondere. Comunque è stata una sua libera scelta. Ha scelto di non rispondere a nessuno. Padronissimo, ci mancherebbe altro.

Io quindi limiterò il mio intervento a quello che è successo dall'11 giugno dell'anno scorso ad oggi, cioè cosa è successo, non nel mondo, per quanto riguarda questo processo, che cosa è cambiato da quando aveva parlato ad oggi, che cosa avrebbe dovuto riprendere, o per modificare il suo tiro, o per anche... Perché uno può anche riconoscere di aver detto delle cose inesatte. E quindi verificheremo questo.

Su tutto aleggia il mistero di quelle due sentenze, il mistero della produzione di quelle due sentenze. È un autentico mistero. Io quindi non riproporrò quello che è stato il mio intervento di quando faceva bello freddo il primo di dicembre. Non

posso però non ricordare a Voi, perché poi verrà fuori ancora questo dato di fatto, quella che è l'accusa in questo processo. L'accusa in questo processo è di avvelenamento ovviamente, ma realizzato come? È un dato che rende unico questo processo rispetto a tutti gli altri, a mio avviso. Perché noi saremmo accusati di avere avvelenato la falda con perdite di acqua, di acqua innocua. Questo è il concetto.

Ve l'ha ripetuto fin dall'11 di giugno il Pubblico Ministero. È la solubilizzazione, è la lisciviazione dei rifiuti interrati, cioè degli scarti fatti negli anni addietro dagli altri, da altre persone, che determina questa contaminazione.

Imprimetevi a fuoco queste parole nella mente: non ci sono altre cause di avvelenamento della falda, non ci sono altre cause di avvelenamento della falda. L'avvelenamento si verifica perché voi avete buttato acqua fresca, sotto c'erano contaminanti, veleni – chiamateli come volete – quello è l'avvelenamento. Non ci sono altre cause, voi non avete buttato niente.

E del resto era ovvio perché tutti, o almeno la maggior parte di quelli che sono i veleni di cui si parla, dall'arsenico al tetracloruro di carbonio, al DDT, il famigerato cromo VI, è da decenni che non si producono più nello stabilimento di Spinetta, da decenni. Non si poteva avvelenare niente perché non esistevano quelle sostanze nello stabilimento. Non ne esistevano alcune dagli Anni Quaranta, altre dagli Anni Sessanta, altre dagli Anni Settanta. Non esistevano. Voi siete qui in quest'aula, io Vi ho chiesto un secolo di carcere perché avete buttato acqua. Parola del Pubblico Ministero questa.

E non tornerò, come Vi ho promesso, neanche a ripetervi quello che avevo detto il primo di dicembre, anche se c'era qualche cosa cui – scusate l'immodestia – secondo me meritava una risposta. Per carità, non sto pretendendo che il Pubblico Ministero mi desse ragione su qualche cosa. Però erano temi talmente forti,

Società Cooperativa Athena

talmente socialmente importanti, che non si potevano lasciare senza una risposta.

Ma, Signori, io Vi ricordate che cosa ho detto? La prima domanda, la domanda ineludibile che questo processo deve dare qual è? È vero che per vent'anni gli abitanti di Alessandria hanno bevuto l'acqua dell'acquedotto, di Alessandria appunto, avvelenata? È vero, sì o no? Ma è così irrilevante una domanda di questo genere? Il fatto che la cittadinanza sappia o meno questo fatto, è così ininfluente?

Le acque dell'acquedotto erano avvelenate, sì o no? Stiamo parlando di vent'anni, non di una sera. È veramente a malincuore che devo rendermi conto che il Pubblico Ministero non ha voluto rispondere a questa domanda che, è evidente, non era una domanda la cui risposta era una risposta personale a me. Era una risposta che era dovuta alla cittadinanza. Dopo che l'acqua dell'acquedotto era...

Che fosse stata inquinata, avvelenata o contaminata, ne parlava il capo d'imputazione. Doveva, a mio giudizio, dare atto che centinaia e centinaia di analisi avevano sempre dato un esito negativo su questo. Però la cittadinanza, per sua sfortuna, non ha avuto questa risposta. E non pretendevo risposta neanche a quel fatto, che anche quello, secondo me, non era proprio del tutto irrilevante, perché, Vi ricordate? Avevo parlato lungamente sull'origine di questo procedimento, e avevo detto che quella CNR era falsa dall'inizio alla fine. Questo procedimento nasce da un atto che era falso. E avevo spiegato in lungo e in largo il perché e il per come, dati alla mano. Bastava dire o che mi ero inventato tutto, o che bene o male potevo avere ragione, o dire un'altra cosa. Ma stare completamente zitti su questo...

È ovvio che a quel punto, dopo non avere avuto risposte su questo, non potevo neanche pretendere che fosse dato un minimo di contenuto alla posizione soggettiva di Joris. Ad oggi non si sa su che cosa, se non sulla immaginazione, è chiamato in questo processo. Ma ho detto che di questo non parlo.

Andiamo avanti sulle cose concrete. Quando aveva parlato, quando aveva preso la parola, un anno fa, si aspettavano due cose, si sapeva che sarebbero successe. Uno che sarebbe stato, di lì a pochissimo, pubblicato un volume del Trattato di Marinucci e Dolcini sul Codice Penale, ad opera di un ottimo giurista, nonché ottimo Magistrato, il dottor Corbetta. Poi si aspettava la sentenza Thyssen, le Sezioni Unite sulla sentenza Thyssen.

Come aveva affrontato in previsione queste due imminenti novità? Il Pubblico Ministero aveva scommesso che gli avrebbero dato ragione. E se Vi ricordate Vi aveva detto: "So, per esempio, che è imminente la pubblicazione di un volume *ad hoc* sul trattato Marinucci Dolcini, e quindi magari la Corte, prima che venga la decisione in questo processo, potrà avvalersi anche di questo ulteriore contributo".

E infatti è venuto, è stato pubblicato questo Trattato. Sapete cosa dice? Dice esattamente il contrario di quello che aveva detto il Pubblico Ministero.

Non sto scherzando, se dico "esattamente il contrario" voglio dire "esattamente il contrario". Scrive Corbetta: "La destinazione alimentare delle acque" e non vi sto a ripetere ovviamente attuale, potenziale, "deve essere" indovinate cosa dice? "Attuale". "Il termine «destinate» sta a significare che all'acqua e alle sostanze sia stata già impressa la destinazione alimentare". Questa è la risposta che Corbetta dà al Pubblico Ministero, e quasi in diretta. "L'estensione della tutela ad acque la cui destinazione…" e qua dice: dottor Ghio, se non hai capito bene, voglio essere ancora più esplicito. "L'estensione della tutela ad acque la cui destinazione non è ancora, o non è più alimentare, comporterebbe una inaccettabile dilatazione dell'incriminazione". Torna ancora Corbetta, torna ancora, l'invocato messia torna ancora: "Non ricorre il delitto in esame se l'avvelenamento riguarda acque che non hanno una destinazione alimentare". E ascoltate cosa aggiunge, ma è quasi

presagio: "Anche se in futuro potrebbero averla, come nel caso di acque di falda non ancora oggetto di captazione". Capito?

Quindi Corbetta era tanto atteso un anno fa, ha parlato. Avete sentito qualcosa nel corso della replica? Corbetta è come se non fosse stato pubblicato. Silenzio tombale. Ma dopo un anno mi permetto di associarmi a quell'auspicio del Pubblico Ministero: andate a leggervi Corbetta.

Poi ci sono state le Sezioni Unite Thyssen. Il Pubblico Ministero era partito dicendo: "Non occorre la certa rappresentazione o probabile rappresentazione dell'evento, basta anche soltanto la semplice possibilità che esso si verifichi, e ne accetti il rischio". E ne accetti il rischio.

Cosa gli hanno risposto le Sezioni Unite Thyssen? Forse lo avranno sentito fino a Roma. "Bisogna rimarcare ulteriormente la fallacia dell'opinione che identifica il dolo eventuale con l'accettazione del rischio. L'espressione è tra le più abusate, ambigue, non chiare, dell'armamentario concettuale e lessicale nella materia in esame". E di fronte a questa autorevolissima risposta delle Sezioni Unite qual è stata la presa di posizione del Pubblico Ministero? Il Pubblico Ministero ha fatto un doppio salto mortale. Primo, ha detto: la sentenza Thyssen non c'entra con questo processo; secondo, non parlo più di dolo eventuale, adesso parlo di dolo diretto.

Io veramente so che si dice spesso nelle aule, ma io invito i Giudici Popolari poi a chiedere conferma ai Giudici Togati se quello che andrò ad esporre da qua a un istante sia vero o no.

Ma quando mai la Cassazione va a vedere il merito? Quando mai? Io ero presente un giorno in Cassazione quando un Avvocato ebbe l'ardire di mettersi a leggere una testimonianza. Il Presidente – Vi do la mia parola, ero presente – lo interruppe: "Avvocato, ma dove crede di essere? Sta leggendo una testimonianza?"

Il Pubblico Ministero invece di parlare e rispondere a qualche argomento dei colleghi di questo processo, nella materia di questo processo, Vi ha raccontato il caso Thyssen, il merito della causa Thyssen. Ma vi rendete conto? Vi ha parlato dei grandi rotoli d'acciaio, Vi è andato a parlare della macchina a funzionamento olio dinamico, Vi è andato a parlare del sistema del controllo di centraggio e anche della lucina. Vi ha parlato anche della lucina (accesa o spenta in quel caso).

Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? La Cassazione non dà risposte alla lucina accesa o spenta. La Cassazione valuta soltanto la legittimità, l'applicazione del Diritto sostanziale o processuale, non del merito. E quando enuncia un principio di Diritto è un principio di Diritto che va ad essere un faro di cui tutti devono tener conto: Giudici, Magistrati e Avvocati. Ma è un principio di Diritto che vale per Thyssen, vale per la causa ad Alessandria, vale per il Giudice di Pace. Vale per tutti il principio di Diritto. È appunto un principio di Diritto, astratto.

E badate un po', ma questa è la risposta che danno sempre tutte le sentenze della Cassazione, ma in questo caso addirittura era la Cassazione a Sezioni Unite. E quand'è che ci sono le Sezioni Unite in Cassazione? Quando c'è da risolvere un problema di conflitto di interpretazioni di Diritto. Non si parla dei grossi rotoli d'acciaio o della lucina accesa o spenta. Ma quando mai! Non vale per Alessandria, perché? I principi di Diritto della Cassazione sul dolo non valgono per Alessandria? Ma non valgono per tutta Alessandria, o solo per quest'aula, per il caldo che fa in quest'aula? Per che cosa? Ma Alessandria è fuori dal mondo italiano?

Francamente mai avevo sentito una cosa del genere. Io capisco la difficoltà a rispondere e a dire: sì, è vero, la Thyssen ha detto che quello che avevo detto io è la fallacia eccetera, eccetera. Quello che Vi ho letto un attimo fa. Ma dire che le sentenze delle Sezioni Unite non c'entrano con un procedimento in corso, è una

bestemmia giuridica. Vi prego ancora, chiedete ai Giudici Togati.

E poi per davvero non c'entra? Ma per davvero non c'entra? badate, è stato talmente dirompente, devastante, l'intervento delle Sezioni Unite sulla tesi del Pubblico Ministero, che l'ha abbandonata. Ha girato le spalle alla sua stessa ipotesi, e Vi ha detto: non Vi parlo più del dolo eventuale. È vero che non c'è stato un dolo intenzionale, ma mi chiedo se in questo caso non ci sia il dolo diretto. Cioè è talmente di poco conto l'impatto della sentenza Thyssen sulla sua teoria giuridica che ha abbandonato il campo. Ha alzato bandiera bianca, ed è andato a cercare un'altra postazione di difesa.

Mal per lui perché le Sezioni Unite hanno anche, a lungo, discettato e discusso di quello che è il dolo diretto. Esso si configura e ci devono essere due elementi: rappresentazione e volizione. Hanno detto le Sezioni Unite, come ha detto sempre tutta la Giurisprudenza. "Il dolo diretto si configura tutte le volte in cui l'agente si rappresenta con certezza gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, e si rende conto che la sua condotta sicuramente, o assai probabilmente, la integrerà. Il dolo diretto poi si configura quando l'agente ha compiuto volontariamente una certa azione rappresentandosene con certezza, o con alta probabilità, lo sbocco in un fatto di reato". Questa è in astratto quella che è la definizione del dolo diretto secondo la sentenza Thyssen. Quindi il primo elemento è rappresentazione.

Ma rappresentazione di che cosa? Rappresentazione della norma, o rappresentazione di quello che qualche anno dopo un Pubblico Ministero dirà essere la sua norma fatta su misura? Non voglio entrare in polemica, quindi non voglio rispondere io. Io lascio la parola all'autore indicato dal Pubblico Ministero.

Il dottor Corbetta ha spiegato anche questo nel suo Trattato. E ha detto chiaro e tondo: "L'agente deve essere consapevole della tossicità del mezzo usato, e deve

rappresentarsi la destinazione all'alimentazione umana dell'acqua". Ovviamente, Presidente, non solo avrà il testo, ma avrà anche il riferimento in nota per andare a controllare la pagina che io ho citato. Due cose, quindi, occorre rappresentarsi. Occorre rappresentarsi la tossicità nel mezzo usato, e occorre rappresentarsi la destinazione all'alimentazione umana. Questi sono i due elementi. Tutti e due devono esserci. E sto parlando ancora solo della rappresentazione.

Tossicità del mezzo usato. Ve l'ho ricordato all'inizio. Noi siamo accusati di aver usato delle acque. Noi abbiamo rilasciato le acque. Non abbiamo rilasciato alcun contaminante, alcun avvelenante, alcun niente. Abbiamo rilasciato delle acque. Quindi rappresentazione della tossicità del mezzo usato.

Secondo, rappresentazione della destinazione all'alimentazione umana. Ma la norma è categorica: devo rappresentarmi che quegli eventuali veleni vadano nelle acque destinate attualmente all'alimentazione umana. Attualmente. Non rientra nel dolo la rappresentazione di un qualche cosa che magari un domani, forse, potrebbe darsi che, vada a far parte della destinazione umana. Non è quello l'oggetto del dolo. L'oggetto del dolo è la rappresentazione della destinazione, oggi come oggi, *hic et nunc* direbbe il professor Pulitanò (che lui parla bene, mica come me), oggi come oggi sono destinate, non un domani con cento forse.

Questo per quanto riguarda la rappresentazione. Poi c'è la volizione. E anche lì, io Vi assicuro che io conosco il dottor Corbetta, come sicuramente tutti lo conosciamo, io non sono andato, perché poi magari qualcuno di Voi può pensare: guarda quello lì, è andato a parlare con Corbetta e gli ha scritto lui quello che doveva scrivere sul libro. Perché è talmente su misura la risposta che Corbetta dà al Pubblico Ministero, che sarebbe legittimo che qualcuno di Voi pensasse che noi fosse andato a dire: Corbetta, per piacere, scrivici questo, ci serve in una causa.

No. Lo ha scritto lui. Sentite: "L'agente con la propria condotta vuole causare l'avvelenamento di acque che sa destinate all'alimentazione umana". Veramente non commento. Non commento la portata di questa risposta, e mi permetto, per una volta, sapete che non lo faccio spesso, ma per una volta sono d'accordo con il Pubblico Ministero. Lascio rispondere al Pubblico Ministero su questo.

È vero, non si ricordava cosa aveva detto un anno fa. Perché il 25 giugno del 2014 – trascrizione dell'udienza, pagina 100 – aveva detto: "Certamente noi non abbiamo prove che ci fosse la volontà di tenere un comportamento direttamente nocivo". Parola del Pubblico Ministero. È lui stesso che ha risposto; Ghio 1 ha risposto a Ghio 2. E siamo tutti d'accordo: nessun dolo diretto.

Quindi anche questo ultimo rifugio del dolo diretto, come Vi ho ampiamente dimostrato, ma con le parole non mie, ma di Corbetta e dello stesso Pubblico Ministero, è un rifugio che è saltato in aria prima ancora che lui ci si rifugiasse.

Poi mi permetto di raccogliere una sfida. Il Pubblico Ministero, a proposito dei pozzi privati, Vi ha detto: "Sfido qualcuno" sfido chiunque voleva dire "ad indicarmi se ci sono delle normative che individuano la destinazione di un'acqua in un senso o nell'altro". Ah, però! Bella sfida. Ed era anche molto sicuro, ma proprio è andato giù leggero leggero. "Dire che l'acqua attinta da pozzi non sia destinata all'alimentazione mi sembra davvero una stupidaggine". Perché? "Perché non esiste una norma che condiziona l'uso dell'acqua ad una certa qualificazione". Ah, però!

Io non so quanti sono stati gli anni delle indagini, mi pare dal 2008; sette anni dall'inizio delle indagini, tre anni dall'inizio nel processo, e oggi ci accorgiamo che non c'è una norma. Non c'è una norma che dice quali acque siano destinate e quali acque non siano destinate. E chi lo ha detto ha detto una stupidaggine, e sono persone quanto meno originali. Questo mi ha scioccato. Dopo tutto questo tempo

non me ne sono accorto. Va bene che io non sono stato nel periodo delle indagini preliminari, all'udienza preliminare, sono intervenuto solo con il dibattimento, però che dopo tre anni io non mi sia accorto che non c'era la norma, sono rimasto male per me stesso. Perché, sapete, io avevo anche in mente...

La prima cosa che penso tutti abbiamo fatto, cioè chiunque si è avvicinato a questo processo, la prima cosa che ha fatto cos'è? Fammi andare a vedere le norme sulla potabilità delle acque. La prima. Devo andare a parlare dell'avvelenamento, devo sentire quando sono avvelenate e quando non lo sono, fammi vedere se c'è una legge sulla potabilità. E c'era una legge. Io mi ricordo che all'epoca sono andato a vedere e l'ho trovata. Anzi me l'hanno trovata i miei amici. Toh, eccola qua. Va bene, grazie. Cominciamo da lì. Ma io pensavo che tutti l'avessimo fatto questo.

Perché c'è il D.P.R. 236 dell'88 per esempio, adesso non più in vigore, che nel suo decreto attuativo, Decreto Ministeriale 26 marzo del 1991, all'articolo 4 comma 4 dice, e Vi prego di guardare la delicatezza, è lo stesso participio passato. Lo stesso, non un altro. Per dire: chi vuol capire, ma chiunque deve capire. E dice: "L'uso delle acque destinate al consumo umano è subordinato al giudizio delle A.S.L."

"Le acque destinate al consumo umano". Lo stesso participio passato usato dall'articolo 439 "destinato". E cosa dice? "È subordinato al giudizio delle A.S.L.", U.S.L. (chiamatele come volete).

E non basta, perché c'è anche un Decreto Legislativo, quello è venuto dopo, del 2 febbraio 2001, numero 31, che era l'attuazione di una direttiva CEE, che dice, anche qua ripete: "Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente".

Non è, come ha detto il Pubblico Ministero, una *quaestio facti*. Quando si dice "destinate all'alimentazione", "destinate al consumo umano" si esprime un concetto

giuridico, quel "destinate" contiene in sé un principio di Diritto. Intanto l'acqua può dirsi, o può essere qualificata come destinata all'alimentazione, in quanto prima, precedentemente, vi sia stata un'attestazione in tal senso da parte dell'Autorità amministrativa competente. Solo allora si può parlare di acqua destinata. E anche lì ho pensato: vuoi vedere che è come la sentenza Thyssen, che vale per tutta Italia, tranne che per Alessandria? Poteva essere. Nel dubbio sono andato a vedere.

Non lo sapete, ma ve lo posso dire, e poi Vi darò anche la stampata. Al Comune di Alessandria c'è un ufficio *ad hoc* solo per quello. C'è un ufficio delle A.S.L. preposto alla autorizzazione acque potabili pozzi privati.

Ma dopo Corbetta, la sentenza Thyssen, ma anche Alessandria si è messa d'accordo con noi contro il Pubblico Ministero? Viene a dire che è una stupidaggine dire che i pozzi privati non devono avere una destinazione? C'è un ufficio apposta. Io non so dove sia il Comune, penso nella piazza grande qua avanti, che è lì solo per quello, per dirvi: guarda che... A fare stupidaggini evidentemente. Ufficio stupidaggini. Sotto c'è scritto: ufficio per l'autorizzazione acque potabili pozzi privati.

C'è anche scritto su quella stampata cosa fa quell'ufficio. È uno dei pochi uffici che funziona, che sa almeno quello che deve fare nell'amministrazione italiana. L'ufficio autorizza l'uso potabile di acque emunte da pozzi privati per uso domestico. State tranquilli, nel sito troverete anche tutti i riferimenti. Se volete dare un colpo di telefono Vi risponderanno pure. Però quelli che dicono stupidaggini siamo noi. Avete capito? Che è vero, per carità di Dio, io dalla mattina alla sera ne dico. Il Presidente lo sa, per carità. E finché le dico io poco male, però lo ha detto la legge, lo dice il Comune di Alessandria, lo ha detto anche un G.U.P. di Milano.

Sentenza anche quella di un anno fa, 27 giugno del 2014. Identiche stupidaggini anche da parte sua. "Non può condividersi la tesi che la destinazione al consumo

contempli anche l'utilizzo irriguo delle acque".

Poi in questo frattempo, dopo che aveva parlato il Pubblico Ministero, è intervenuta anche una Corte di Cassazione, 19 settembre 2014, anche questa è molto importante. Ed era una sentenza non su una decisione di condanna o assoluzione. Era una sentenza che si poneva in un momento molto molto molto più annacquato che una sentenza di condanna o di assoluzione. Era in un momento cautelare, cioè c'era da stabilire se convalidare un sequestro o no. Quindi bastava un mero *fumus* (come dicono i latini). Bastava un indizio che ci fosse quel reato. Sapete che cosa ha detto la Cassazione ai Giudici? Ha detto: ma voi siete matti a pensare che basti il superamento dei limiti soglia perché ci sia l' avvelenamento, siete fuori di zucca.

Lo ha detto con altri termini, non propriamente con questi. Se volete ve li riporto, comunque dopo Vi darò la copia. E ha annullato quell'ordinanza. Ha detto: no, signori, se voi mi parlate soltanto dei superamenti di limiti di contaminazione (che è quello che voleva il Pubblico Ministero), neanche i limiti di concentrazione di rischio; se voi mi parlate di quello non ce n'è per nessuno, il 439 non esiste sulla faccia della terra. E adesso basta scherzare. Fino adesso non è che ho scherzato, adesso vengo all'altra parte. Vi ho detto che sono due parti.

Le due sentenze prodotte dal Pubblico Ministero. Parte questo capitolo, nella memoria che Vi deposito, al titolo "Entusiasmo dopo gli autogol". Come se Niccolai di buona memoria dopo un autogol si fosse messo a saltare per aria dalla gioia. Questo è quello che ha fatto il Pubblico Ministero, che ha portato questi suoi trofei, quasi facendo la lotta, in una maniera anche qua poco comprensibile.

Ha voluto rivendicare la produzione della sentenza di Chieti, la sentenza Bussi per intenderci, che era già stata depositata. Dice: voi l'avete depositata, però la voglio depositare io questa; no, mi dispiace, non è una cosa della Difesa, è l'Accusa che

deve portare questa sentenza. E allora Vi ha portato quella e la sentenza Tamoil.

E Vi assicuro, non so i miei colleghi, della sentenza Bussi ovviamente tutti ne eravamo a conoscenza (io non ci sono in quel processo, quindi è una sentenza riferita, però che ci fosse stata lo sapevo), della sentenza Tamoil credo che non sapesse niente nessuno invece. Quindi l'ha portata per dire: ragazzi di quella possiamo discutere sulla primogenitura se è mia, se è tua, *l'è morta a l'umbria*; ma quello che è sicuro: questa ve la porto io. E quindi chissà che argomenti formidabili che ci devono essere in queste due sentenze, per avere indotto il Pubblico Ministero a depositarle e a rivendicarne la primogenitura. E Ve le ha illustrate subito dicendo: signori, io ve le porto, è vero, sono decisioni di merito, non è Cassazione, però completano il quadro giurisprudenziale. E sono significative.

Ancora una volta sono d'accordo con il Pubblico Ministero. Anzi, come diceva quel giocatore, sono pienamente d'accordo a metà con il Pubblico Ministero. Perché non sono significative, sono molto molto significative, perché distruggono tutta la intelaiatura giuridica creata dal Pubblico Ministero. Le sentenze che lui Vi ha portato la distruggono. Tutte e due le sentenze avevano ad oggetto, tra le altre cose, il 439.

Qui apro una brevissima parentesi. Erano più articolate rispetto al nostro processo, perché avevano anche altre contestazioni. Le altre contestazioni erano quelle di disastro, colposo o doloso, a seconda dei casi, che noi non abbiamo.

Io adesso, visto il caldo e visto anche la voglia di arrivare al termine del mio intervento, se mi consentite Vi faccio un rimando a quello che trovate scritto, per non ripetere, per non appesantire il discorso con cose che non c'entrano niente con noi. Perché la questione sul disastro, poi troverete nello scritto il perché non c'entrano, le differenze sostanziali, perché noi non abbiamo mai avuto questa

contestazione, e invece là c'era la contestazione. Ma soprattutto perché... E poi Vi ho ricordato anche i motivi di quelle condanne per disastro, o della prescrizione. Perché i motivi sono talmente grossi. In entrambi i casi là si parlava di immissione di inquinanti da parte degli imputati. Infatti, per esempio, a Bussi la contestazione arriva, se ricordo bene, fino al 1995, quando all'epoca ancora si buttavano materiali dentro. "Prolungate immissioni di sostanze inquinanti nell'ambiente".

C'erano pericoli concreti. Pensate, a Cremona sono stati riuniti i due capi di imputazione, per poi dar luogo al disastro, e uno di essi prevedeva il pericolo di esplosione, perché era stato buttato... adesso non mi ricordo se era benzene o che. Per cui c'era il rischio che con una lieve scintilla scoppiasse tutto. Come quello che è successo settimana scorsa, purtroppo, in una lontana parte del mondo.

Ma faccio rinvio a quello. Voglio vedere quello che hanno detto le sentenze, su quello che interessa questo processo. Io Vi ho detto che c'è una piccola sorpresa, perché Vi darò, oltre alla memoria di quello che sto dicendo, che contiene quello che sto dicendo, anche un fascicoletto a parte, se volete interpretarlo come un allegato, ma non è un allegato. È diviso in dieci punti. Voi troverete la pagina dell'affermazione del Pubblico Ministero e la pagina di Corbetta; oppure la pagina dell'affermazione del Pubblico Ministero e la pagina della sentenza Bussi; oppure la pagina dell'affermazione del Pubblico Ministero e la sentenza Tamoil. Le vedrete a confronto, Voi vedrete quindi in diretta la smentita.

Nella replica il Pubblico Ministero ha detto: "Vi ribadisco che l'orientamento giurisprudenziale è nel senso che basti una destinazione potenziale". Non ha parlato della Dottrina, come abbiamo visto. Dopo di che Vi ha detto: "Andate a leggere, io mi sono appuntato la legge 87" ricordate pagina 87 "nella motivazione della sentenza che è una sentenza che condivido appieno". Io, che sono come San

Tommaso, dico: andiamo a leggere questa pagina 87, ci deve essere qualcosa di straordinario se addirittura l'ha indicata. Non ha detto: andatevi a leggere la sentenza su questo punto. "Andate a leggere la pagina 87". E io sono andato a leggere la pagina 87, e Voi la troverete in quel volumetto che Vi do, la troverete, la leggerete Voi. C'è scritto: "Ritiene la Corte pienamente condivisibile l'osservazione per cui il reato di avvelenamento richiede l'attuale destinazione alimentare delle acque – l'attuale destinazione alimentare delle acque – che presentino un livello di contaminanti pericoloso per la salute, in quanto solo l'attualità dell'uso dell'acqua avvelenata può determinare quel concreto pericolo per la salute pubblica". Pagina 87.

Non Vi basta? Andiamo avanti. "Ricomprendere nella fattispecie di reato anche le acque la cui destinazione non è ancora, ovvero non lo è più, in quanto cessato, alimentare, la cui destinazione non è ancora alimentare, determinerebbe un'indebita estensione della fattispecie incriminatrice. Ne consegue che per verificare la sussistenza dell'avvelenamento occorre considerare solo ed esclusivamente – solo ed esclusivamente – quelle acque attualmente destinate al consumo umano, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza a condotte che possono aver determinato l'avvelenamento di acque di falda, quando tali risorse idriche non sono state concretamente utilizzate per l'alimentazione umana".

Contrariamente a quando ero ragazzo adesso sono molto più diligente, prima ero un po' scapestrato, e allora io la pagina 87 me la sono letta anche nella nota. Anche la nota, dico: magari nella nota c'è scritto chissà che cosa? È vero. La nota dice: se non avete capito bene (ma questo lo aggiungo io) "non è sufficiente la potenziale e futura destinazione alimentare". Questa è la pagina 87. E su quella base la sentenza di Chieti ha assolto, e posso confermare perché il Pubblico Ministero non ricordava

neanche come fosse andata a finire, perché se andate a vedere a pagina 57 della trascrizione dell'udienza dell'aprile scorso ha detto "mi pare sia finito con insussistenza del fatto". No, è certo che sia finita con una assoluzione per insussistenza del fatto.

Ma vedete, questo interessa fino a un certo punto, perché io ritengo che oramai questo sia strasuperato, dopo anche quello che ha scritto Corbetta, che mi sembra proprio ripreso pari pari dalla sentenza di Bussi. Io credo che nessuno abbia l'ardire ormai di pensare che ci possa essere il 439 per acque non destinate attualmente all'alimentazione. Ma la vera domanda è: ma perché l'ha prodotta? Ma ancora di più: perché l'ha prodotta dicendo di condividere parola per parola? Questa è la vera domanda.

E ancora, sempre la sentenza di Bussi, questa volta a proposito degli scopi diversi da quello alimentare. "È da escludere che il reato di avvelenamento possa concernere acque che abbiano, per natura, qualità o destinazione, un impiego diverso da quello alimentare. Si è correttamente sostenuto come la contaminazione di acque, avente un uso diverso da quello alimentare, non darà luogo alla fattispecie di avvelenamento difettando l'intrinseco collegamento tra l'acqua avvelenata e l'assunzione diretta da parte dell'uomo". Anche qua, parole che ha detto di condividere una per una.

Poi lo troverete nel fascicoletto, io Vi ho messo, per ogni parola del Pubblico Ministero su questi temi, le diverse volte in cui lui ha detto: "Io condivido parola per parola la sentenza Bussi". E poi dopo dovrete rispondere all'interrogativo: ma perché l'ha fatto?

Sul superamento dei valori soglia, ne abbiamo già parlato con la sentenza della Cassazione del settembre scorso, di cui ho parlato un secondo fa. Qua vengono in

Società Cooperativa Athena

gioco tutte e due le sentenze, sia quella di Chieti e sia la Tamoil. Tutti e due dicono che il superamento dei valori soglia costituisce un dato di per sé neutro ai fini del giudizio sull'avvelenamento. Per il G.U.P. di Cremona "si possono intendere per veleni solo le sostanze che sono capaci di alterare più o meno gravemente la struttura anatomica, o l'attività funzionale degli elementi cellulari viventi di un organismo. Effetti, quindi, non genericamente pericolosi, ma di gravità immediata per l'organismo, e tali da compromettere seriamente le funzioni biologiche". E per tale motivo tutte e due le sentenze hanno concluso per l'insussistenza del fatto di avvelenamento.

Per quanto riguarda il dolo, la sentenza Tamoil. Vi ricordate il balletto: originariamente dolo eventuale, attualmente dolo diretto. Sentenza Tamoil: "Intenso deve essere il pericolo sotto il profilo sanitario, e intenso deve essere anche il dolo. Avvelenare evoca qualcosa che avviene sotto gli occhi, e come azione diretta e intenzionale dell'agente". Ma perché l'ha prodotta? Addirittura la sentenza Tamoil dice che occorre il dolo intenzionale.

Il penultimo punto, e sto arrivando veramente veloce alla conclusione. Il penultimo punto lo tratta il G.U.P. di Cremona, è la questione della omessa bonifica. Vi ricordate cosa aveva detto il Pubblico Ministero? A me non interessa niente che ci sia o non ci sia un piano approvato della bonifica; per me il reato c'è indipendentemente da tutto. E aveva citato una sentenza tra le dieci contrarie. Una.

E adesso ha prodotto la sentenza Tamoil, che gli dà torto ancora una volta. "La chiusura del procedimento amministrativo, senza il progetto di bonifica, rende certamente inapplicabile l'ipotesi di cui al primo... dell'articolo 257. Non c'è reato se non c'è l'approvazione del progetto di bonifica". Più smentita di così. Ma ancora una volta l'ha prodotta. E non si capisce il motivo.

Ha aggiunto che forse il problema a questo punto, abbandonato sembra, perché, come dire, precisione mai. Sembra che abbia forse abbandonato, forse, di sostenere la tesi da lui sostenuta, che non occorresse l'approvazione del progetto di bonifica, e che si potesse equiparare la falsificazione del dato nella procedura di bonifica alla omessa segnalazione del dato. Quindi ha spostato sull'omessa segnalazione. E ha concluso, anche qua... Io francamente mi sono trovato veramente piccolo, piccolo, perché non riesco a capire niente. Non riesco a capire niente.

Vi ha detto testualmente: "Non so quali effetti questa abbia sulla prescrizione, perché in realtà comunque molte delle persone sono cessate dal 2002/2003, e rispetto a queste sembra forse più difficile ipotizzare la possibilità di una permanenza del reato e di una mancata prescrizione". Ma come "non so"? Queste sono le richieste di un Pubblico Ministero? Io non so, fate voi?

Sembra, forse, più difficile. E i principi generali del nostro ordinamento penale? Non li conosciamo più? Sono passati tanti anni da quando li abbiamo studiati, o per i nostri concorsi o esami, o sui banchi dell'università, che non li ricordiamo più?

Basta vedere i principi generali in tema di reati permanenti omissivi. Se è questa l'omessa comunicazione è un momento omissivo. Quando cessa la permanenza? Quando? È semplicissimo. Quando o io, o un altro, porta a conoscenza l'Autorità di quel fatto. Nel momento in cui l'amministrazione viene a conoscenza è ovvio che il reato non c'è più. Perché se la Pubblica Amministrazione non è a conoscenza di qualcosa è ovvio che quel reato non c'è più nel momento in cui la Pubblica Amministrazione ne viene a conoscenza. E allora è inutile fare le scoperte fino al 2003, al 2002, come se fosse limitato a quella parte dell'auditorio la prescrizione, e non per esempio a De Laguiche che è finito nel 2005, per esempio. Che differenza c'è? Ma il problema è totalmente diverso. Il problema è: ma quando la Pubblica

Amministrazione è venuta, se volete – parentesi – finalmente!, a conoscenza? Perché è da quel momento che sicuramente cessa la permanenza. E ve lo hanno detto tutti. In tutto il processo è sempre venuta fuori una data, ma chiara come il sole: dal 2009 in poi tutto è risaputo. Ma dal 2009 cosa vuole dire?

Questa è una contravvenzione che con tutti gli atti interruttivi non può avere una prescrizione più lunga di cinque anni. Quindi, a tutto concedere, ammesso e non concesse che Solvay non abbia mai detto niente, ma dal 2009, data fatidica in tutti tutti, da Maffiotti al Pubblico Ministero, hanno sempre detto che finalmente in quel momento tutto si è risaputo, là non si può più parlare di omessa comunicazione alla Conferenza dei Servizi, a chi volete. Ma con tutti gli atti interruttivi i cinque anni sono terminati l'anno scorso per tutti; non ci sono figli o figliastri. In questo caso tutti uguali, perché sono tutti al di fuori di quel termine.

L'ultimo punto, e con ciò ho terminato. Io ringrazio ancora il Pubblico Ministero per avere depositato la sentenza Tamoil, e questo è un ringraziamento completamente personale. Io difendo Joris, l'Amministratore Delegato di Tamoil era nella stessa ed identica posizione di Joris, proveniva da una diversa esperienza lavorativa all'estero, ha operato prevalentemente a Milano e non allo stabilimento. Dice la sentenza di assoluzione completa dell'omologo di Joris nella sentenza Tamoil. Adesso non mi ricordo il nome di quella persona, che è stata assolta da tutto per non aver commesso il fatto. Stessa ed identica posizione di Joris.

E adesso io Vi lascio, ovviamente chiedendo e insistendo nell'assoluzione perché il fatto non sussiste, e Vi lascio con quell'interrogativo: perché? L'avete toccato con mano, e potrete verificarlo perché Vi consegnerò i documenti nella maniera in cui Vi ho appena detto. Perché il Pubblico Ministero ne ha parlato? Perché l'ha prodotta? Perché ha voluto produrre sentenze che gli danno torto su tutta la linea?

L'applicazione pedissequa di quelle due sentenze è: il fatto non sussiste per tutti i capi di imputazione, per tutti gli imputati. Basta applicare quelle due sentenze e il fatto non sussiste. Perché le ha prodotte? Io ho provato a pensarci, ma veramente, pensateci anche Voi. Non mi era mai capitato di vedere produzioni di questo tipo.

Non so, ho pensato a una provocazione nei confronti dei Difensori. Non lo so, come dire: io so perfettamente che avete ragione, lo so perfettamente, al punto che vi produco io i testi che concludono come avete concluso voi. Non lo so.

È una produzione nella speranza che Voi non andiate a leggere le sentenze? Ma, Signori, tutti sappiamo le fatiche che state facendo negli ultimi mesi, e non sono ultimi, sono sei mesi a dir poco che fate riunioni su questo. Possibile riuscire a ipotizzare che nessuno di voi vada a leggere queste sentenze?

E allora non lo so. L'ultima ipotesi che mi era rimasta è: forse ha parlato per chi quelle sentenze non ha; forse ha parlato per chi quelle sentenze non può leggerle; forse ha parlato per qualcuno che è fuori da quest'aula; forse ha parlato nella speranza che i giornalisti qua presenti, svolgendo coscienziosamente la loro professione, si facciano, o si siano fatti, inconsapevoli portavoce e casse di risonanza di una attenzione, perché l'opinione pubblica mantenesse alta questa tensione nella aspettativa di una condanna, di una ingiusta condanna.

* * * * * *

Alle ore 11.50 viene disposta una breve sospensione dell'udienza.

* * * * * *

Alle ore 12.20 riprende l'udienza e si procede come di seguito.

Società Cooperativa Athena

Repliche della Difesa Avvocato PULITANÒ

AVV. PULITANÒ – Signor Presidente e Signori Giudici, lo schema generale della mia replica (non i singoli contenuti ma lo schema generale) me lo ero già prefigurato prima di sentire le repliche del Pubblico Ministero e delle Parti Civili, in ciò che le voci d'accusa avrebbero detto, e soprattutto in ciò che mi attendevo non avrebbero detto, mi attendevo il palesarsi delle difficoltà dell'Accusa di fronte a critiche che ritenevo insormontabili. E così è avvenuto. Nelle repliche d'accusa la cifra complessiva è il non detto, repliche mancate. Silenzio eloquente o assordante, dicono formule retoriche spesso utilizzate, talvolta anche da me.

La mia replica sarà fondamentalmente di far parlare i silenzi, i vuoti delle repliche. È la stessa linea che ha seguito il collega Dinoia. Non ci siamo messi d'accordo, abbiamo letto allo stesso modo il senso di repliche fatte di poche parole, sbagliate, ma soprattutto caratterizzate da silenzi. Come ha ricordato il collega Dinoia il dottor Ghio ha motivato la sua scelta di dire pochissimo, l'ha motivata aprendo il discorso sulle difficoltà ad organizzare la replica. Ed il collega Dinoia ha avuto la bontà di andare a vedere nel merito gli argomenti addotti dal Pubblico Ministero.

Nel senso delle sue difficoltà. Troppo buono. Il presentare difficoltà a replicare è una linea assolutamente inaccettabile per un Pubblico Ministero alla fine di un contraddittorio processuale così complesso, lungo e combattuto. Con i suoi silenzi il Pubblico Ministero è puramente semplicemente uscito dall'etica del contraddittorio, che è l'etica del confronto di ragioni su tutte le questioni di fatti e Diritto. Il Pubblico Ministero si è sottratto non semplicemente ad un suo onere, come accusatore, ma a un dovere di dare ragioni che grava in modo particolare su

Società Cooperativa Athena

chi, come un Pubblico Ministero, esercita poteri autoritativi, e fa proposte fortemente caratterizzate in senso autoritario. Tutto questo comporta un'assunzione di responsabilità nei confronti di tutti: degli imputati, della società tutta, e dei Giudici chiamati a giudicare come destinatari di una proposta di ragioni, che il Pubblico Ministero replicante non ha fatto, sottraendosi completamente al confronto con la maggior parte degli argomenti delle ragioni proposte dall'Accusa.

È un dato estremamente significativo alla fine di un processo durato ormai quasi tre anni. Il silenzio del Pubblico Ministero, coperto dalla curiosa confessione di avere difficoltà ad organizzare la replica, è sostanzialmente una confessione, un messaggio che ci dice, che dice ai Giudici e a tutti quanti: io accusatore non sono in grado di replicare, non sono in grado di dare spiegazioni di fronte alla sfida degli argomenti proposti articolatamente, pacatamente a tutto campo nelle difese.

Il Pubblico Ministero è fuggito, è sostanzialmente fuggito. Non ha replicato a nulla, ha lasciato completamente cadere qualsiasi confronto con il tema dei principi generali dei valori fondamentali dell'ordinamento, quelli che reggono in definitiva tutti i discorsi sulla interpretazione e applicazione del Diritto. Quei principi che collegano il Diritto con ragionevolezza e giustizia, quei principi di cui fortunatamente disponiamo nel nostro sistema costituzionale, e che dovrebbero proporci dal rischio che la ragione diventi insensatezza, e il bene diventi male e tormento. Sono i nostri principi che ci proteggono da questo. E il Pubblico Ministero si è sottratto completamente al confronto sui principi. E vorrei dire proprio questa fuga del Pubblico Ministero dal confronto, è il contributo reale, il messaggio reale che il Pubblico Ministero, replicante, anzi non replicante, ha lasciato in eredità a chi lo ascolta, e innanzitutto alla Corte chiamata a giudicare.

Questo vale per i problemi di interpretazione dell'articolo 439, sui quali si è

Società Cooperativa Athena

soffermato il collega Dinoia, e io eviterò di ripetere i contenuti detti da Dinoia.

Farò qualche considerazione a partire da un richiamo a quel poco che ha detto il Pubblico Ministero. Si è sostanzialmente limitato a ripetere in Diritto che la giurisprudenza della Suprema Corte sarebbe dalla sua parte. Lo ha fatto in modo molto fiacco per la verità. Leggiamo a pagina 23 e 24 del verbale d'udienza che ci sarebbero – dice il Pubblico Ministero – pochi precedenti, saranno motivazioni non particolarmente approfondite, saranno riferite ad ipotesi colpose e non dolose, ma il risultato non cambia. Secondo la Suprema Corte non occorre una destinazione attuale né la prova di una destinazione attuale, basta una potenziale destinazione a questo scopo, cioè all'alimentazione. Tutto qui il discorso in Diritto del Pubblico Ministero. Di fronte al dare ragioni della Difesa, articolato su tutti i piani su cui si svolge l'interpretazione del Diritto, interpretazione testuale, interpretazione teleologica o finalistica, interpretazione sistematica, interpretazione conforme a costituzione. Di fronte a tutto questo la replica del Pubblico Ministero si è esaurita in un argomento di autorità e non di ragione. Per altro debole, riferimento a pochi precedenti non particolarmente approfonditi. E queste ammissioni, sulla pochezza qualitativa e quantitativa dei precedenti, a cui il Pubblico Ministero si appoggia, accentua ulteriormente il profilo piattamente burocratico, e nella sostanza autoritario, dietro il coprirsi del Pubblico Ministero dietro quella poca giurisprudenza.

Vorrei sottolineare che il Pubblico Ministero non ha detto nemmeno una parola, come se non se ne fosse parlato, sull'aggancio interpretativo, che io avevo proposto nella mia difesa, della interpretazione dell'articolo 439, con il principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza, combinato con il principio di offensività. Non una parola sulla questione di illegittimità costituzionale, che ho

prospettato in via subordinata, per il caso che si prendesse sul serio la tesi interpretativa dell'Accusa, la quale comporta, ad applicazione dell'articolo 439, totalmente al di fuori dei criteri di ragionevolezza e proporzione che reggono l'ordinamento penale. Silenzio del Pubblico Ministero su questo problema, che sul piano strettamente tecnico è anche un problema nuovo, rispetto alla poca e poca approfondito giurisprudenza, che il Pubblico Ministero ha evocato.

Un problema non toccato nella requisitoria del Pubblico Ministero, nuovo nel contraddittorio. Un problema di Diritto legato ai fondamentali principi di struttura del nostro ordinamento giuridico, un principio rilevante sul duplice piano interpretativo e costituzionale. Un tema centrale per chi prenda sul serio i significati di ragionevolezza e giustizia dell'ordinamento giuridico. Il Pubblico Ministero è fuggito dal confronto. Sul merito degli argomenti rinvio, per brevità, ovviamente, alla mia memoria difensiva, pagina 67 e seguenti.

Mi limito qui a sottolineare l'importanza delle questioni che il Pubblico Ministero ha eluso, e il messaggio Vi resta, che il Pubblico Ministero ha lanciato con la sua fuga dal confronto.

Una fuga dal confronto che sarebbe stata impensabile in un dialogo socratico in cui si confrontano ragioni. Nel dialogo socratico l'interlocutore è sempre nella necessità di prendere posizione, in uno o altro senso, eventualmente dando atto delle ragioni di chi lo ha convinto a cambiare posizione. Ma questo orizzonte, fondante dei principi della nostra civiltà giuridica, non è entrato nei discorsi dell'Accusa, nemmeno, in sede di replica.

L'unico elemento di novità nella replica del Pubblico Ministero è stato il curioso tentativo di neutralizzare, e addirittura volgere a suo favore, la sentenza della Corte di Assise di Chiesi nel processo Bussi, che è tutta contro la linea fondamentalmente

sviluppata dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria. Il Pubblico Ministero, evidentemente perché consapevole di non poter tenere ferma la linea interpretativa sottesa alle poche e poco motivate, e fra l'altro da lui male interpretate sentenze della Cassazione, proprio perché evidentemente non in grado di difendere quella trincea, ha cercato di trovare una diversa sponda, su una linea per lui, in realtà, insostenibile, quella della sentenza della Corte di Assise di Chieti. Sui cui contenuti interpretativi non mi soffermo. Ne ha parlato egregiamente il collega Dinoia, mi limito per flash a ricordare come quella sentenza, nella parte in Diritto, ha ricostruito in modo esemplare il sistema nel quale si inseriscono la tutela dell'ambiente e la tutela dell'incolumità pubblica, come due piani distinti, scrivono i Giudici di Chieti.

Distinti, ancorché collegati, ai due piani corrispondono forme di aggressione con caratteristiche di lesività crescente e non sovrapponibile, sanzionate con pene di gravità corrispondenti ovviamente. E qui si inserisce l'unica ripetizione che credo mi sia consentita rispetto alle notazioni del collega Dinoia. Qui si inserisce quella frase cardine della motivazione della sentenza di Chieti, che per altro riprende una linea sviluppata da tutta la Dottrina, da Corbetta per ultimo, ma prima da Gargani e da tutti gli altri che hanno scritto su questi problemi. La linea che abbiamo tutti noi Difensori sostenuto: solo l'attualità dell'uso dell'acqua avvelenata può determinare quel concreto pericolo per la salute pubblica, a fronte del quale viene previsto un trattamento sanzionatorio di estremo rigore, quello dell'articolo 439.

Tutto era già stato detto, e la sentenza di Chieti lo ripete, lasciando isolato il Pubblico Ministero con la sua sparuta e poca approfondita giurisprudenza di una certa fase. Il Pubblico Ministero ha cercato di accodarsi a quelle affermazioni della sentenza che trattando del problema delle acque di falda dice che non può

affermarsi in via di principio che l'avvelenamento di una falda sotterranea integri o meno il reato di avvelenamento. Ciò che rileva è l'effetto causale che l'immissione degli inquinanti in falda comporta. Bisogna distinguere, secondo i casi. Vi sono delle situazioni in cui l'acqua di falda può essere in concreta destinata a scopi alimentari, e altri casi in cui non lo è.

Dice il Pubblico Ministero: "L'acqua di falda è quella per eccellenza destinata a scopi alimentari". Può essere destinata. La qualità della destinazione è un problema aperto, da verificare in concreto. E qui si pone il discorso che riguarda il nostro processo, e che il Pubblico Ministero ha continuato a impostare all'antica, pur restringendosi su una trincea molto più ristretta di quanto non fosse il campo delle sue argomentazioni svolte in requisitoria. Ha sostanzialmente abbandonato, sia pure in modo tacito, la trincea segnata da quella poca e poca approfondita giurisprudenza, ha abbandonato il discorso della grande risorsa alessandrina, lasciando senza risposta gli argomenti che avevamo sviluppato contro l'idea di inglobare nel processo anche quell'aspetto. La storia del lupo e dell'agnello evidentemente lo ha indotto a rinunciare a quel discorso.

Resta il problema di che cosa? Di pozzi, quelli di cui l'Accusa ha sempre parlato, dell'acquedotto e dei pozzi di acque rispetto alle quali le voci d'accusa hanno sempre escluso che fossero acque avvelenate. E questo dovrebbe chiudere il discorso, che il Pubblico Ministero ha cercato di riaprire con un interessante esempio. Una ipotesi da lui definita "per assurdo". L'ha introdotta nella sua replica, la troviamo nel verbale d'udienza a pagina 29. Qual è l'esempio del Pubblico Ministero? L'esempio è questo. Qualcuno immette nella falda a qualche centinaio di metri a monte dell'acquedotto – dice lui – enormi quantità di un potente veleno, allo scopo di avvelenare l'acqua destinata ad essere captata dall'acquedotto; per una

qualche causa accidentale la captazione dell'acqua avvelenata non avviene.

Esclama il Pubblico Ministero: "Nessuno potrebbe pensare che una condotta del genere non debba essere punita". Certo che non lo pensiamo, nessuno lo penserebbe. Nell'ipotesi del Pubblico Ministero sono presenti gli estremi oggettivi e soggettivi del tentativo addirittura di avvelenare la popolazione. Tentato avvelenamento di massa. L'esempio del Pubblico Ministero riguarda l'avvelenamento di acque, non ancora attinte o distribuite, ma acque il cui attingimento, o distribuzione, ad uso potabile è il naturale sviluppo della situazione in cui il fatto delittuoso è intervenuto. Questo è l'esempio che ci propone il Pubblico Ministero, e questo esempio corrisponde in tutto e per tutto alla situazione che io avevo indicato nella mia difesa (rinvio a pagina 24 della mia memoria), è la situazione che avevo indicato come l'avvelenamento rilevante ex articolo 439.

Avvelenamento di acque prima dell'attingimento o distribuzione in una situazione in cui l'attingimento o distribuzione è lo sviluppo naturale attuale. È quanto determina il pericolo rilevante preso in considerazione dal delitto apicale contro l'incolumità pubblica. Rilevata la massima gravità del pericolo che caratterizza il delitto di avvelenamento ex articolo 439, è legata proprio a questa situazione, l'oggetto dell'incriminazione così individuato e delimitato: acque attinte prima, ma effettivamente destinate ad essere bevute dopo il previsto attingimento o distribuzione per il consumo. Questa è la ragione della massima gravità, e questo è l'esempio che il Pubblico Ministero ci ha introdotto come fosse sostegno della sua impostazione. È la fotografia di quello che avevo detto come situazione che discrimina, che delimita la fattispecie.

Dove sta il trucco? Il Pubblico Ministero ha presentato quell'esempio per assurdo, ma ha cercato di farlo valere davanti alla Corte come se quel suo esempio

esemplificasse le caratteristiche rilevanti della situazione di Spinetta. E proprio per questo fosse trasponibile come esempio delle ragioni dell'Accusa, quando è vero esattamente il contrario. La *fiction* messa in scena dal Pubblico Ministero è esattamente il contrario della situazione reale di Spinetta. E proprio quell'esempio, quella *fiction* rappresentata dal Pubblico Ministero ci aiuta a vedere, al contrario dovremmo dire, non per assurdo, al contrario è la formula che esprime la logica dell'argomento. Proprio l'esempio del Pubblico Ministero ci aiuta a vedere al contrario la manifesta insussistenza, nel nostro caso, degli elementi obiettivi e soggettivi della fattispecie di cui all'articolo 439. Proprio quegli elementi obiettivi e soggettivi che il Pubblico Ministero ha inserito nella sua *fiction*, ma che differenziano radicalmente lo scenario di fantasia del Pubblico Ministero rispetto alla situazione reale di Spinetta. Su questo punto potrei, ironicamente, ringraziare il Pubblico Ministero per il suo ottimo contributo alla Difesa. A Spinetta, a differenza che nell'ipotesi costruita dal Pubblico Ministero, non c'è stata alcuna causa contingente che abbia bloccato il normale flusso dalla falda a punti di captazione ad uso potabile. A Spinetta i punti di captazione hanno sempre funzionato in modo regolare, dovunque si trovassero, e l'acqua captata è sempre stata in regola.

L'acqua della falda nel punto in cui veniva concretamente attinta prima di essere inviata al consumo (come la definisce la sentenza di Chieti). L'acqua captata è sempre stata in regola nei luoghi che il Pubblico Ministero ha evocato. Captazioni dell'acquedotto, pozzo 8 eccetera. Mai avvelenata. Sempre in regola. Mai c'è stato, nemmeno nella prospettazione del Pubblico Ministero, relativa ai fatti di Spinetta, mai c'è stato un qualsiasi attingimento o distribuzione di acque avvelenate ad uso potabile. Mai uno scenario nel quale l'avvelenamento sia stato scongiurato dal *deus ex machina* che interrompe la captazione.

C'è da aggiungere che la situazione di fatto descritta dall'Accusa si è protratta per anni. Vi fosse mai stato un pericolo concreto di distribuzione di acque avvelenate attualmente destinate ad uso potabile, quel pericolo si sarebbe certamente concretizzato, prima o poi, nella distribuzione effettiva. Distribuzione che non era occasionale, ma continua. Ecco la diversità, la opposizione di scenari.

Dello scenario sotteso all'esempio per assurdo del Pubblico Ministero, calato a confronto con Spinetta, la gente avrebbe bevuto per tanto tempo acqua avvelenata. Il che, la stessa Accusa, ci dice non essere mai avvenuto.

La sentenza di Chieti ha escluso – partendo dalle premesse che il Pubblico Ministero dice di condividere – l'evento del delitto di avvelenamento in una situazione che era molto più delicata di quella di Spinetta. A Bussi la fonte di contaminazione era a monte dei prelievi per uso potabile. A monte, abbastanza distanziata, tanto che – hanno detto i Giudici di quella situazione – la contaminazione non l'hanno più riscontrata al punto dei prelievi, e per questo non hanno ritenuto configurabile l'avvelenamento, perché secondo il criterio della qualità della destinazione, nel caso di acque di falda attinte a distanza apprezzabile, per verificare la sussistenza dell'avvelenamento occorrerà far riferimento non già al punto in cui la falda viene contaminata dalla schiuma di inquinamento, bensì nel punto in cui la falda viene concretamente attinta prima di essere inviata al consumo. E si noti la situazione lì valorizzata era quella di acqua che scende verso il punto di prelievo.

A Spinetta le cose non stanno così, è al contrario, a Spinetta stanno a monte, stanno a monte i punti di prelievo, e a valle il punto rispetto al quale si discute di contaminazione. Tutti i punti indicati dal Pubblico Ministero, a sostegno della sua tesi (prelievi dell'acquedotto, pozzo 8) pescano a sud, a monte del punto di cui si

discute. Una situazione, sotto questo aspetto, diversa, e molto più tranquilla di quella di Chieti.

Riassumo e concludo questo punto. Possiamo ben comprendere perché il Pubblico Ministero, a torto gli argomenti, abbia costruito un esempio di fantasia, da lui definito curiosamente per assurdo, per potere introdurre la sua esclamazione retorica. Nessuno potrebbe pensare che una condotta del genere non debba essere punita. Il Pubblico Ministero mai e poi mai avrebbe potuto decentemente concludere con questa retorica d'accusa facendo riferimento alla situazione reale di Spinetta, ne ha inventata un'altra, del tutto diversa, anzi opposta, nelle caratteristiche essenziali. Ci ha presentato un caso, un esempio in cui, solo per un fortuito caso accidentale, la popolazione si è salvata dall'avvelenamento, da quell'avvelenamento che, nell'esempio del Pubblico Ministero, è un obiettivo perseguito con dolo intenzionale e con mezzi idonei. Tutto il contrario della situazione di Spinetta, così come ricostruito anche dal Pubblico Ministero. Direi che l'esempio di fantasia da lui introdotto è il sepolcro definitivo della retorica d'accusa che il Pubblico Ministero ha cercato di tenere in piedi, tacendo su tutti i problemi di fatto e di Diritto, e proponendo alla Corte una vera e propria *fiction*.

Vengo agli altri punti toccati dal Pubblico Ministero. Il problema dell'analisi di rischio. Sono problemi legati all'evento di avvelenamento, su cui pure il Pubblico Ministero parte da una premessa che, così come la formula, è condivisibile.

L'avvelenamento ex articolo 439 è un reato di finto pericolo presunto, è un delitto di pericolo concreto. Il pericolo per l'incolumità pubblica, legato all'avvelenamento, deve essere provato. È elemento di fattispecie, è un carattere intrinseco di ciò che si intende per avvelenamento. E il Pubblico Ministero, anche in replica, ha insistito nella tesi che il pericolo, concreto e rilevante ai fini del

delitto di cui all'articolo 439, sarebbe provato dalla cosiddetta analisi di rischio del professor Gilli. La premessa del Pubblico Ministero è che il metodo in discussione indubbiamente misuri un rischio e un aumento del rischio.

Si pone il problema della valutazione giuridica, se ciò che è stato misurato, con un metodo che dovrebbe essere corretto, abbia o meno raggiunto la soglia del penalmente rilevante. E questo – parole del Pubblico Ministero, pagina 22 della traccia scritta – non lo deve dire il metodo, lo deve dire il Giudice. D'accordo in questo senso, lo dice il Giudice perché la soglia del penalmente rilevante, del pericolo penalmente rilevante è determinata dal Diritto, da una scelta normativa.

Il metodo scientifico è pure rilevante perché serve a verificare quale sia la situazione concreta su cui poi cadrà la valutazione del Giudice. C'è una dimensione scientifica legata alla correttezza del metodo, c'è una dimensione giuridica del problema riguardo alla soglia del pericolo concreto. La descrizione astratta del procedimento di *risk assessment* fatta dal Pubblico Ministero, fa correttamente riferimento ad una formula che ritroviamo tranquillamente enunciata: rischio uguale esposizione per tossicità. Questo lo dice la formula, lo dice il modello. Ma questo modello non corrisponde. Il modello teorico evocato non corrisponde alla realtà del modo di procedere del Pubblico Ministero. Lo avevamo sottolineato a suo tempo, e mi si consenta di spendere un minuto per ripeterlo.

L'Accusa fa riferimento ad una esposizione inesistente, postulata per assioma, come dice una frase pronunciata dal Pubblico Ministero in sede di esame del suo consulente, professor Gilli. Il potenziale uso potabile lo aveva preso per assioma, non lo ha valutato nella consulenza. È il vincolo che il Pubblico Ministero ha posto al suo consulente. Esposizione, cioè contatto con l'acqua, bere acqua; un contatto inesistente. Non è soltanto un assioma ipotetico che potrebbe essere accaduto.

Società Cooperativa Athena

Sappiamo benissimo che in tutto il periodo che ci interessa il contatto con l'acqua, di cui il Pubblico Ministero discute, non è mai avvenuto. Lo scenario preso in considerazione dal calcolo teorico del consulente del Pubblico Ministero è uno scenario del tutto di fantasia, non corrispondente al metodo teoricamente proposto per operazioni di quel genere. Questo avevamo detto e questa obiezione non è stata oggetto di replica, sulla impostazione concettuale, scientifica del discorso, silenzio del Pubblico Ministero.

C'è un punto di novità che mi interessa segnalare, perché è una nuova contraddizione interna che si inserisce a seguito della replica nel discorso dell'Accusa. Il Pubblico Ministero, a suo tempo, si era preoccupato di dare una giustificazione del perché faceva riferimento a una esposizione postulata per assioma non esistente. Perché ci ha detto che l'articolo 439 parla anche di acque potenzialmente destinabili, e allora dobbiamo rifugiarci nell'ipotetico, in una esposizione che non esiste, ma che postuliamo perché la norma, così dilatata, in via interpretativa, ce lo impone. Nella versione ultima del discorso del Pubblico Ministero, che sia pure contraddittoriamente e senza base fattuale, recupera l'esigenza di una destinazione attuale dell'acqua, come limite della fattispecie, e quindi come situazione fattuale da accertare, qui, in questo nuovo scenario, che prende sul serio, a parole, l'esigenza di una destinazione attuale delle acque; quella giustificazione che il Pubblico Ministero ci aveva dato, in sede di requisitoria, non varrebbe più. Perché? Ma è chiaro. Perché se c'è una destinazione potabile, davvero attuale, allora ci dovrebbero essere, e come, delle esposizioni attuali misurabili, da misurare in una valutazione del rischio che intenda realistica. Cito specifica, come direbbe il linguaggio del Diritto dell'Ambiente, come vorrebbe la formula teorica della valutazione del rischio.

Ma lo stesso Pubblico Ministero sa bene, e proclama, continua a proclamare, che esposizioni attuali misurabili non ci sono. E proprio per questo aveva indirizzato, a suo tempo, il suo consulente verso un calcolo postulato per assioma di esposizioni inesistenti. Su questa strada il Pubblico Ministero non ha alternative, perché le esposizioni che dovrebbero esserci in uno scenario di destinazione attuale delle acque non ci sono.

Dove sta la contraddizione nuova che, a questo punto, mi preme sottolineare? È che il Pubblico Ministero replicante gioca su due tavoli con carte diverse, due mazzi truccati. Su un tavolo gioca la nuova carta truccata che parla di destinazione alimentare delle acque, cui si riferisce l'accusa. Ma con riguardo alla valutazione del rischio non può additare alcun rischio reale da esposizione, perché esposizioni non ci sono. E allora fa quello che può, continua a giocare la vecchia carta truccata delle esposizioni prese per assioma. Questo è il risultato della incomponibilità dei diversi pezzi del discorso che il Pubblico Ministero ci ha proposto di volta in volta, facendo scelte opportunistiche che tra di loro non si collegano.

Possiamo esprimerla in positivo in questo senso, che parlare, come fa la relazione Gilli, di parametri di esposizione ragionevoli, con riguardo a disposizioni che si sanno inesistenti. Parlare addirittura di esposizioni perduranti per tutta la vita, come nel calcolo teorico del professor Gilli. Tutto questo è francamente risibile. È uno scenario irrealistico, antiscientifico, e antigiuridico. Contrario al metodo scientifico della valutazione del rischio collegato alla formula teorica, che pure il Pubblico Ministero ritiene corretta, e antigiuridico perché prende sul serio quel metodo, definito "valutazione del rischio", come se avesse un significato giuridico rispetto alla interpretazione del pericolo concreto caratterizzante i delitti contro l'incolumità pubblica. Quella formula, quel metodo, per quel poco che possa dire, riguarda altri

Società Cooperativa Athena

problemi, riguarda problemi di Diritto dell'Ambiente, del tutto diversi. Trasformarli in criterio del pericolo concreto è un vistoso errore di Diritto, smentito dalla giurisprudenza, compresa quella Corte di Cassazione che è stata più volte richiamata, da ultimo dal collega Dinoia. La richiamo anch'io nella memoria scritta, per brevità non vi rientro. Mi limito a sottolineare, a ripetere il concetto: una cosa è quel metodo cosiddetto di "valutazione del rischio", altra e ben diversa cosa è valutare il pericolo concreto. Il che ci porta a un livello di pericolosità molto al di sopra del riferimento a valori soglia che possono valere eventualmente a livello di legislazione speciale.

Inserisco qui, brevemente, uno sguardo su un elemento nuovo del sistema. Novità dell'ordinamento penale, di per sé inapplicabili nel nostro processo, ma che oggi si inseriscono nel contesto che ci interessa, ai fini di una interpretazione sistematica, di uno sguardo all'ordinamento giuridico e alla sua coerenza.

Come i giuristi sanno, e forse sanno anche i non giuristi perché i giornali ne hanno tanto parlato, è stato introdotto nel Codice Penale un nuovo titolo di delitti contro l'ambiente. Legge 22 maggio 2015 numero 68. Ovviamente non applicabili queste norme. Concorrono a delineare il sistema, e può essere interessante, anche per l'interpretazione sistematica delle preesistenti, poche, dell'ordinamento, vedere che cosa ci dice questo elemento di novità. Ci interessano le due figure di delitto principali, caratterizzanti il nuovo sistema: inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Inquinamento ambientale. È incriminato il cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di matrici ambientali. Tra cui le acque. Pena prevista per il caso di dolo la reclusione da 2 a 6 anni. Viene qui apprestata una tutela automa dell'ambiente, non delimitata a stare

Società Cooperativa Athena

alla lettera della legge nell'ottica del pericolo per l'incolumità pubblica, che ci porta a un livello più elevato. I due piani di tutela dell'ambiente in quanto tale, e dell'ambiente in quanto collegato a un problema di incolumità pubblica, l'incrocio tra i due piani si colloca nella nuova figura di disastro ambientale, sanzionata, in caso di dolo, con la reclusione da 5 a 15 anni. Qui la tutela dell'ambiente è resa più severa. Il massimo di severità che la tutela dell'ambiente attinge, con riguardo ad alterazioni particolarmente gravi dell'equilibrio di un ecosistema. Alterazione irreversibile, oppure l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Nonché, in caso di offesa alla incolumità pubblica, in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. Quindi pericolo concreto, reale, per la incolumità pubblica. Appare chiaro qui il rischio dato dal nuovo Legislatore, la conferma sistematica a quel rapporto fra i due piani di tutela (ambiente e incolumità pubblica) che era già stato correttamente colto dalla Dottrina (Corbetta e tutti gli altri) e dalla sentenza di Chieti, che avevo prima citato. Vi è un livello di tutela dell'ambiente non delimitato in funzione del pericolo per l'incolumità pubblica, e vi è un livello di fattispecie più gravi, nelle quali il pericolo per l'incolumità pubblica è elemento di fattispecie.

Merita interesse come la nuova fattispecie di inquinamento ambientale viene ricollocata nel sistema in un bel documento di interpretazione a prima lettura delle nuove norme. Un documento dell'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione, di una settimana fa, reperibile sul sito Diritto Penale Contemporaneo, e probabilmente in altri luoghi più ufficiali.

Come l'Ufficio Massimario, l'ufficio studi della Corte di Cassazione, inserisce la

nuova norma? Ci dice che al confine inferiore, a un livello cioè di gravità meno elevato, sta la fattispecie dell'articolo 257 del Testo Unico dell'Ambiente, quella dell'omessa bonifica. Una fattispecie caratterizzata dal mero superamento di soglie di rischio. Interessa ritrovare qui, nell'ultima presa di posizione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, il riscontro a chiare lettere che un superamento di concentrazioni soglie di rischio, ma possiamo dire un qualsiasi superamento di valori soglia, costruiti in chiave precauzionale, quel superamento non è sufficiente nemmeno ad integrare l'evento di inquinamento ambientale. È una contravvenzione di pericolo astratto presunto; per usare le nostre categorie giuridiche. Mentre l'evento di inquinamento ambientale è un evento di pericolo, sia pure visto nella prospettiva dell'ambiente, e non del pericolo per l'incolumità pubblica. Il pericolo per l'incolumità pubblica sta molto più su, sta su un altro pianeta rispetto a tutto questo tipo di problemi specificamente collegati con la tutela dell'inquinamento.

È per questo riscontro sistematico che mi sono permesso di introdurre questa piccola divagazione sul significato sistematico della nuova normativa.

Da qui in avanti passiamo, per così dire, ad argomenti importanti, ma subordinati. Subordinati al discorso fin qui svolto, che è l'attacco frontale alla ipotesi enorme e mostruosa di avvelenamento di acque destinate all'alimentazione per questioni relative all'evento, al profilo oggettivo del reato, le questioni delle responsabilità personali e del dolo, che sono pure importanti, sono subordinate alla principale.

Sono importanti perché anche l'ipotesi del dolo concorre a costruire l'accusa mostruosa. Anche qui mi preme innanzitutto rilevare, nella replica del Pubblico Ministero, la fuga dal confronto con le critiche più radicali che dal banco della Difesa gli sono state mosse, che da me sono state sintetizzate nella formula, un pochino retorica, ma riempibile di contenuti chiarissimi: non c'è stato niente, un

processo De Laguiche non c'è stato, nessuna attività probatoria, nessun elemento di prova, né testimoniale né documentale, è stato introdotto con riguardo alla posizione personale del mio assistito.

Il Pubblico Ministero ha giocato esclusivamente sul riferimento alla carica di Amministratore Delegato, che non è un elemento di fatto relativo alla ricostruzione di una responsabilità. Appartiene alla fattispecie oggettiva, la posizione di garanzia che definisce la posizione di destinatario di doveri giuridici, ma nulla dice su ciò che l'Amministratore Delegato, Bernard De Laguiche, o qualunque altro soggetto, abbia in concreto fatto, o non fatto, saputo, o non saputo. Siamo su un altro piano rispetto a quello dell'accertamento di fatti. Sul piano dell'accertamento dei fatti non c'è stato nulla, e nulla con riguardo all'accertamento del dolo.

Rinvio, per la articolazione del discorso critico, alla difesa dell'autunno scorso, mi limito a qualche rilievo critico sul poco che il Pubblico Ministero ha detto, e che io sintetizzerei in questa formulazione che il Pubblico Ministero, laddove in replica ha detto qualcosa, ha detto parole vuote, nel tentativo di difendere una concezione del dolo, quella da lui sostenuta, ma non ulteriormente argomentata, depauperata dei contenuti essenziali, addirittura deprivata della rappresentazione di un evento di avvelenamento di acque destinate all'alimentazione.

Non si è confrontato con i principi introdotti dalla sentenza Thyssen. Non ripeterò quanto ha egregiamente detto il collega Dinoia. Mi si consenta un rapidissimo commento sullo slittamento verbale di piani del Pubblico Ministero dalla formula del dolo eventuale a quella del dolo diretto nel contesto aperto dalla sentenza Thyssen. È una mossa che è letteralmente priva di sensi. Se il Pubblico Ministero si trova in difficoltà di fronte alla sentenza Thyssen a difendere la sua impostazione originaria, che parla di dolo eventuale, cioè del contenuto minimo, e più

Società Cooperativa Athena

problematico, del quale si discute se rientri, oppure fuoriesca, dalla figura del dolo, il contenuto minimo e problematico è del tutto incongruo esporsi evocando una formula, quella del dolo diretto, che nelle classificazioni dottrinali e giurisprudenziali definisce comunque una forma di dolo più caratterizzata in termini di effettiva conoscenza e volontà di quanto non sia un dolo eventuale.

Di fronte a una difficoltà di sostenere una trincea la mossa difensiva è lo spostarsi verso una trincea più facile da difendere. La trincea del dolo diretto sarebbe, se presa sul serio, una trincea più difficile. Questo mutamento di formule è soltanto un gioco di parole, un gioco di etichette privo di senso. La discussione attorno al dolo, così come sostenuta a parole dal Pubblico Ministero, si gioca ai livelli minimi di confine tra ciò che dolo potrebbe essere e ciò che dolo non è. La problematica che sempre si è discussa sotto l'etichetta del dolo eventuale. Quel livello dei problemi del quale la sentenza Thyssen si è fatta carico e ha dato delle indicazioni che smentiscono completamente l'approccio in diritto del Pubblico Ministero. Ne avevo già parlato nella discussione del novembre scorso, il collega Di Noia ha ripreso quei temi, e su quello non ho altro da aggiungere. Solo un commento per così dire a margine, che si lega a quanto pure ha detto Di Noia laddove ha segnalato come il Pubblico Ministero invece di confrontarsi con i principi giuridici, enunciati da quella bella sentenza della Corte di Cassazione, ha perso tanto tempo ad andar dietro alle particolarità fattuali del caso Thyssen, che qui non ci interessano affatto. Altro caso. Ci interessano i principi.

Vorrei però soffermare un momento l'attenzione su una riflessione legata alla concreta vicenda Thyssen, una riflessione sulle responsabilità e sui rischi di chi si avventura, senza averne base, in costruzioni accusatorie in chiave di dolo eventuale, in terreni come quello dell'infortunistica del lavoro, o quello di cui qui noi

discutiamo. La riflessione che propongo è questa: quando nella costruzione del dolo, l'accusa così penetrante e grave si riveli infondata, il bilancio dei suoi effetti è un bilancio tutto in perdita, in qualsiasi direzione. Un bilancio in perdita, una sconfitta di valori e di giustizia, non solo per la sovraesposizione ingiustificata delle persone coinvolte nell'accusa gravissima, ma un esito in perdita anche se vediamo la situazione dal punto di vista di chi abbia maturato attese di giustizia destinate ad essere deluse. Come è avvenuto nel caso Thyssen.

Sui giornali abbiamo letto di persone, prossimi congiunti di vittime del sinistro, che di fronte alla derubricazione dell'accusa da dolo in colpa, avrebbe detto che suo padre è stato ucciso una seconda volta. Certo, un dolore comprensibile per la figlia di una vittima di un grave infortunio, grave ritenuto anche dalle sentenze. Ma è un dolore espresso in forma che l'esito del processo mostra obiettivamente ingiustificato. Riconoscere l'elemento soggettivo è una questione di giustizia nei confronti dell'imputato. Il dolore della vittima non c'entra assolutamente niente.

Cito questo episodio per sottolineare come anche conseguenze negative per il mondo delle vittime può essere un qualche cosa che va messo in conto a carico di chi, lanciando accuse gonfiate, prive di basi sufficienti, ha creato aspettative gonfiate. È un punto che sta sullo sfondo, non credo debba essere dimenticato.

Nella mia difesa dell'autunno scorso avevo evidenziato, avevo cercato di evidenziare, la insostenibilità morale e giuridica della costruzione d'accusa, della evaporazione del dolo nella costruzione d'accusa, traducendo il tecnicismo giuridico nel linguaggio della gente comune, e poi ritraducendolo nella conclusione secondo Diritto. Avevo detto che l'impostazione originaria del Pubblico Ministero conduce a bollare come avvelenatore doloso di acque destinate all'alimentazione, cioè come criminale attentatore della salute pubblica, anche chi sia consapevole

della inesistenza di un'attuale destinazione ad uso potabile. Il Pubblico Ministero prima maniera parlava di destinabilità potenziale. Quindi consapevole dell'inesistenza di un'attuale destinazione, e quindi della inesistenza di un reale pericolo per la salute, malgrado questo, criminale avvelenatore doloso.

Nella marcia indietro del Pubblico Ministero, laddove dal riferimento alla destinazione potenziale passa a ritenere elemento di fattispecie la destinazione attuale, che però a Spinetta non c'è, le acque oggetto di imputazione non solo avvelenate, vediamo come l'Accusa potrebbe cercare di formulare l'accusa di dolo, del *dolus malus* che caratterizza la volontà di un delitto gravissimo contro l'incolumità pubblica. Che cosa dovrebbe dire l'Accusa?

Voi imputati siete dei criminali, colpevoli di avere avvelenato dolosamente acque destinate all'alimentazione, e perciò meritevoli della pena severissima prevista dalla legge per i criminali autori di un grave delitto (quindici, sedici, diciotto anni di reclusione), perché sapevate e avete voluto... Che cosa? Ecco ciò che sostiene il Pubblico Ministero. Sapevate che dalla falda attingevano a monte l'acquedotto, il pozzo 8, che per un certo periodo era utilizzato anche ad uso potabile, e anche altri pozzi privati non autorizzati ad uso potabile. Sarebbe questo, nell'ottica del Pubblico Ministero, il dolo del gravissimo delitto contro l'incolumità pubblica, per il quale gli imputati sono ritenuti corresponsabili.

Sarebbe il *dolus malus*, la volontà criminale che giustifica quelle conseguenze? Già questa descrizione del dolo, coerente al modello, è del tutto incolore. Ma oltre a questo l'accusatore dovrebbe aggiungere, stando ai fatti, che egli stesso ricostruisce. Certo, voi imputati sapevate bene che non c'erano problemi relativi all'acquedotto, al pozzo 8. Sapevate che nessuna derivazione ad uso potabile attingeva le acque oggetto della procedura di bonifica, che erano contaminate da

tanto tempo, da ben prima che voi arrivaste a Spinetta, che non siete stati voi ad avere contaminato. Le avete lasciate in quello stabile, in corso di bonifica, e per questo siete dei criminali che meritate di finire in carcere per quindici o diciotto anni, come avvelenatori, con dolo diretto, di acque destinate all'alimentazione, anche se è certo, e voi lo sapevate bene, che non sono state mai utilizzate per l'alimentazione acque avvelenate. Neanche acque avvelenate da altri. Men che meno da voi che non avete avvelenato niente. E sapevate benissimo che un pericolo per la salute pubblica, derivante da avvelenamento di acque destinate all'alimentazione, non c'è mai stato in tutto il periodo in cui voi avete svolto le funzioni, evocate dall'Accusa, in relazione alle quali, quindi siete chiamati a rispondere.

Morale della favola. Anche nella nuova versione dell'Accusa abbiamo uno slabbramento della fattispecie obiettiva. La fattispecie è stata ristretta, ma i fatti non ci rientrano più. E a questo corrisponde la totale evaporazione del dolo inteso, come dovrebbe essere inteso in Diritto, come consapevolezza e volontà di mettere in pericolo la salute pubblica avvelenando, prima dell'attingimento o distribuzione, acque che si sanno attualmente destinate ad essere bevute. Sul piano obiettivo l'Accusa ha comunque ad oggetto un fatto non offensivo per la salute pubblica, e sul piano soggettivo l'Accusa imputa a dolo la rappresentazione di una situazione in cui non c'era, e perciò non era conosciuto, non poteva essere conosciuto perché non c'era, alcun avvelenamento pericoloso di acque destinate all'alimentazione.

Tutto il resto dei discorsi svolti dal Pubblico Ministero nella replica sul tema del dolo è un discorso di parole vuote, come dicevo prima, che gira intorno al problema dolo di avvelenamento e dolo di falsificazione, omissioni o alterazioni di dati. Il tema delle falsificazioni è stato proposto a suo tempo, e poi riproposto in replica dal

Società Cooperativa Athena

Pubblico Ministero, come strettamente legato al problema del dolo, perché le asserite falsificazioni sarebbero state – dice il Pubblico Ministero – funzionali a rappresentare una situazione di tranquillità e a coprire la volontà di non fare certe cose. Cominciamo con il chiarire i concetti.

Eventuali omissioni o alterazioni di dati sono un possibile oggetto di un dolo di falsificazione, ovviamente da provare. Non sono oggetto di un dolo di avvelenamento. Caso mai potrebbero entrare nell'argomentazione probatoria. In che senso? Che l'omessa comunicazione di una situazione di avvelenamento, che si sapesse, l'avvelenamento conseguente a una propria condotta, l'omessa comunicazione integrerebbe il dolo di falsificazione e segnalerebbe, implicherebbe anche un dolo di avvelenamento. Occorrerebbe allora provare la consapevolezza e volontà dell'avvelenamento di acque ad uso potabile, conseguente ad una propria condotta attiva, od omissiva, e di questo schema il problema delle falsificazioni non fa parte. Il Pubblico Ministero che cosa ci ha detto?

Lo cito testualmente dalla replica. Ci ha detto che "la falsificazione per sua natura è dolosa, io evidentemente nascondo, e intanto falsifico, quello che conosco. Quei dati che sono stati nascosti sono stati conosciuti". Qui il Pubblico Ministero aggira completamente il piano probatorio, o forse potremmo tentare di salvare queste frasette interpretandole come se il Pubblico Ministero parli del nascondimento doloso, del nascondere sapendo di nascondere una certa cosa. Se lo interpretiamo in questo modo le frasi del Pubblico Ministero non sono un argomento di prova del dolo, perché assumono, per premessa, proprio ciò che dovrebbe essere provato, se pensiamo alla prova del dolo per il tramite del riferimento alle falsificazioni. Il dolo di falsificazione dovrebbe essere provato.

Le frasette del Pubblico Ministero lo assumono a premessa. Così potrebbe essere. E

Società Cooperativa Athena

in questo caso sono delle pure tautologie, parole vuote che non dicono nulla di nuovo. È come se il Pubblico Ministero avesse detto che una falsificazione dolosa è dolosa per definizione. Il trucco nell'argomentazione, nella retorica del Pubblico Ministero è leggibile nel tentativo, maldestro, di contrabbandare, come argomentazione probatoria, una smaccata tautologia, una affermazione che contiene, come premessa, quanto asserisce di dimostrare. C'è un'alternativa a questa interpretazione, ed è che il Pubblico Ministero ci abbia detto che ogni falsificazione è dolosa. Il che è semplicemente e smaccatamente falso, perché sono tranquillamente concepibili dai nascondimenti di dati, diciamo pure falsificazioni, del tutto inconsapevoli del vero che si nasconda. La consapevolezza del falsificare, del nascondere, non è implicita nell'avere fatto una comunicazione falsa o omissiva di alcuni contenuti. Non tutti quelli che in un Consiglio di Amministrazione approvano un bilancio societario falso sono perciò solo da bollare come consapevoli della falsità di quanto hanno approvato. È una cosa ovvia questa distinzione. Il discorso del Pubblico Ministero ha nascosto questa realtà elementare.

Una volta chiarito questo punto, questo trucco che sta all'origine delle parole con cui il Pubblico Ministero ha costruito la sua replica, del discorso di replica sul dolo di falsificazione non resta assolutamente niente. O è uno sviluppo di una smaccata tautologia, oppure è uno sviluppo di una smaccata falsità della impostazione concettuale.

Completo questo discorso con una nota, che se non fossimo così stanchi potrebbe essere al limite dell'umorismo. Non riguarda il Pubblico Ministero, riguarda la memoria della Provincia depositata prima delle repliche. In quella memoria leggiamo a pagina 8 questa bella frase, la quale dice: "Numerosi documenti, sistemati in luoghi sotto chiave, ma accessibili al personale della società, relativi

Società Cooperativa Athena

all'ambiente e alla sicurezza, avrebbero dimostrato la perfetta consapevolezza, da parte dei vertici aziendali che si sono succeduti nel tempo, della reale contaminazione del sito e delle cause che l'avevano contaminata".

La mia reazione immediata di fronte a questa frase è stata di questo tipo: ma che bello, sarei molto contento se questo tipo di dimostrazione potesse stare in piedi, che documenti sistemati in un certo luogo danno la prova di consapevolezza, perché potrei dire che i tanti libri collocati nelle mie biblioteche, dimostrano la perfetta consapevolezza del loro contenuto, che i fascicoli conservati nel mio studio, o nel vostro, di Voi Giudici, dimostrano la mia, o la Vostra, perfetta conoscenza di tutte le pratiche, di tutto ciò che sta nelle carte.

Sarebbe bellissimo. Certo, qualcosa abbiamo letto, qualcosa ricordiamo, ma anche di fronte a scaffali pieni di libri, o di fascicoli, sentiamo il deficit e la malinconia del non sapere. La sentiamo anche quando abbiamo la prova che l'esistenza delle carte fa parte della nostra conoscenza certa. Sappiamo di avere quei libri, quelle pratiche, non sappiamo quale ne sia il contenuto. Abbiamo tanto ancora da leggere.

Nello scenario rappresentato dall'Accusa la situazione è diversa, perché l'Accusa desume la prova di conoscenza dei contenuti facendo riferimento a carte delle quali non ha nemmeno provato la materiale conoscenza dell'esistenza. Siamo su un altro pianeta. La formulazione della Provincia, facendo una icastica sintesi di un enfatizzato argomento accusatorio "ma c'erano quelle carte", lo ha puramente e semplicemente ridotto ad assurdo, in un modo platealmente assurdo.

Il dottor Ghio ha evitato di esporsi al ridicolo di una siffatta dimostrazione assurda. Ha però pagato il prezzo di una replica totalmente mancata, perché la sostanza delle critiche l'avevamo già svolta. Il risultato è che circa la posizione personale del dottor De Laguiche posso, con tutta tranquillità, riportarmi puramente e

Società Cooperativa Athena

semplicemente in quanto ho già detto e scritto a suo tempo. La replica non c'è stata. Le considerazioni che ho qui svolto, in minuti spero non troppi che ho dedicato a questo punto, erano volti esclusivamente a fare constare la totale mancanza di argomenti dietro le tautologie, le formule vuote in cui il discorso del Pubblico Ministero si è esaurito.

Chiudo questo capitolo del dolo rilevando il silenzio assoluto del Pubblico Ministero sul paragrafo conclusivo della mia memoria in punto di dolo, laddove avevo svolto un discorso riassumibile in questi concetti: l'Accusa ha ricostruito la sua ipotesi, ha creduto di ricostruire la sua infondata ipotesi di dolo di avvelenamento, in esito a un discorso che ha dato rilievo ad una serie di elementi di fatto, la cui conoscenza è stata acquisita attraverso indagini svolte nel corso di anni. Non le enumero: questione delle discariche, alto piezometrico e tutte le altre belle cose di cui qui si è parlato. Potere ricostruire, sostenere il dolo nei confronti di tizio o di caio dovrebbe passare attraverso l'attribuzione a Tizio o a Caio di quelle puntuali conoscenze, sulle quali l'Accusa ha costruito il suo schema. Ma tutto questo non è stato fatto, se non attraverso generiche formulette retoriche, esclamazioni retoriche, domande retoriche che coprono il vuoto assoluto di argomenti. Mi avvio alla conclusione.

Non parlerò della omessa bonifica, se non per rilevare come vi sia stato anche qui un vuoto assoluto di riferimenti da parte del Pubblico Ministero, salvo quello slittamento su cui già ha detto l'essenziale il collega Dinoia. Lo spostamento da una ad altra imputazione di cui all'articolo 257. Mi limito a sottolineare che questo slittamento verso una ipotesi accusatoria diversa da quella qui contestata, è di per sé rivelatoria, ancora una volta, della difficoltà, impossibilità del Pubblico Ministero, a reggere la trincea originaria d'accusa.

E vengo all'ultimo punto della mia replica, che non riguarda più il Pubblico Ministero. Riguarda il come hanno reagito le Parti Civili persone fisiche, o meglio i legali delle Parti Civili persone fisiche, di fronte alla sfida radicale che avevo lanciato nella discussione e nella memoria difensiva. I più, tranne una sola voce che ha parlato, hanno scelto di tacere. È la scelta che ritenevo la più probabile, ancorché perdente, perché la meno indecente di fronte ad una sfida che non poteva essere in nessun modo sostenuta, nemmeno tentando di costruire parole vuote. Perché avevo parlato delle Parti Civili persone fisiche, pur dentro un discorso di critica radicale dell'ipotesi d'accusa, e pur non avendo alcun interesse, come dire, concettuale o di principio, per la questione dei supposti danni, tagliata fuori in radice dalla inesistenza del Diritto contestato? Pur in quello scenario, avevo ritenuto non inutile dedicare un cenno alle Parti Civili perché hanno riversato nel processo dei racconti che fanno parte, sono entrati di fatto a far parte del contesto psicologico, ma non fanno parte dei contenuti ricollegabili a questo processo, secondo elementari criteri di fatto e di Diritto. Sul piano strettamente tecnico avrei potuto ignorare il tema. È più che sufficiente quanto ha detto il Difensore del Responsabile Civile Solvay nell'asettico linguaggio del civilista. Ma a me interessa altro. A me interessa richiamare l'attenzione e il giudizio critico, non solo dei Giudici, sul trucco sotteso all'entrata in scena delle Parti Civili persone fisiche. Il trucco è, direi con una voluta provocazione, ricatto psicologico. Ed è per evidenziare il trucco che ho posto in primo piano, nella difesa di qualche mese fa, l'aspetto più manifestamente infondato, e cioè l'avere introdotto, nel nostro processo, vicende del tutto anteriori all'epoca che interessa a questo processo. Vicende di anni lontani, degli Anni Settanta, se non ancora prima. Vicende fino agli Anni Novanta. Vicende che certo non interessano gli imputati Solvay, arrivati sulla scena dello stabilimento di

Spinetta dopo il 2000. Si parla di storia antica, della storica contaminazione del sito. E di questo avevo ironicamente ringraziato i colleghi Difensori di Parte Civile, hanno messo in scena la storica contaminazione del sito, l'antichità di lavorazioni imputabili. Ma questo non c'entra niente con il nostro processo. Ed avevo espresso, a chiare lettere, il disagio morale che avevo sentito nel vedere riversata in questo processo la messa in scena del dolore a supposto di richieste di risarcimento, che sono manifestamente scollegate dalle ipotesi di accusa qui contestate.

Uno scollegamento che è reso, di tutta evidenza, semplicemente dalle date dei fatti. Dalla freccia del tempo. Le Parti Civili, molte tra le Parti Civili persone fisiche, rappresentate dai vari Difensori (Avvocati Mara, Spallasso, Pianezza, Volante, Lanzavecchia) le Parti Civili hanno invertito la freccia del tempo, collegando richieste di risarcimento a fatti anteriori al tempo in cui si riferisce l'accusa. E mi è dispiaciuto dover dire, e oggi ripetere, alle persone che hanno qui riversato le loro sofferenze: siete state portate in un indirizzo sbagliato, in un processo che riguarda periodi e fatti successivi a quelli di vostro interesse. Un processo contro persone con le quali non siete mai stati in alcuna relazione, che non hanno minimamente contribuito a realizzare ciò di cui voi vi lamentate.

E al di là delle critiche di ordine tecnico sta qui la sostanza del discorso sull'altro processo surrettizziamente introdotto nel nostro. La critica qui, oltre che di ordine tecnico, è di ordine morale, volta a portare allo scoperto, a portare in primo piano, un vero e proprio capovolgimento nella rappresentazione pubblica degli aspetti morali del nostro processo. Questa era anche una sfida, agli interlocutori dentro il processo, che avevo lanciato sei mesi fa con la consapevolezza precisa della impossibilità di rispondere.

Da avversari prudenti che cosa mi attendevo? Mi attendevo il silenzio, come la

tattica meno rischiosa per chi non ha niente da dire contro un attacco così radicale. E così hanno fatto quasi tutti. Tacita conferma mediante acquiescenza alle critiche. Una mancata risposta che è rivelatrice di una incapacità di risposta. Risposta che non sarebbe potuta mancare se vi fosse stato un pizzico di argomento da spendere. Ma questo non c'è stato. Soltanto l'audacissima Avvocato Mara non ha capito che il tacere è meglio di un perseverare diabolico.

Nelle osservazioni finali della sua memoria (pagine 66 e 67) a me segnatamente dedicate (l'avverbio è suo, della collega) la collega parla di – cito testualmente – "strumentali eccezioni sul danno, sul rischio potenziale effettivo, e più in generale sulla stessa *legitimatio ad causam* delle Parti Civili".

La mia interlocutrice continua, ostinatamente, a parlare di *legitimatio ad causam*, cioè del problema che si pone nella fase preliminare, nella quale si discute di formale ammissibilità della costituzione di Parte Civile, restando impregiudicato il merito delle richieste risarcitorie. Ricordo queste cose ai Giudici Popolari, chiedo scusa ai Giudici Togati di dire cose che stanno all'ABC del Diritto processuale.

Le ordinanze richiamate dall'Avvocato Mara, quelle del Giudice dell'Udienza Preliminare, e quella in limine della Corte di Assise, udienza 19 dicembre 2012, due anni e mezzo fa, ma ce lo ricordiamo ancora. Quelle ordinanze ovviamente non si sono pronunciate su questioni di fatto, che non possono non essere riservate al merito, come detto *expressis verbis* nell'ordinanza della Corte.

Tralascio le altre critiche svolte a suo tempo e riprese nella memoria scritta, e concludo questa parte ripetendo che mi dispiace ritornare criticamente sulla entrata in scena, o meglio sulla messa in scena, perché altri hanno messo in scena i soggetti più deboli, le Parti Civili persone fisiche. Non è ai soggetti deboli che la loro critica è rivolta. Sul piano astrattamente tecnico avrei potuto stendere un velo pietoso. A

istruttoria dibattimentale terminata abbiamo potuto constatare che attese, destinate comunque a non trovare risposta, sono state imprudentemente messe in moto da una accusa enorme e infondata. C'è da dire, entrate in scena meno numerose di quanto il clamore mediatico e la enormità della imputazione avrebbero potuto sollecitare. Hanno avuto effetti modesti anche sollecitazioni dirette, come quella che avevamo a suo tempo trovato nel sito di Medicina Democratica. Sono poche le persone entrate nella scena del processo rispetto alla collettività di persone che la enormità dell'accusa avrebbe potuto sollecitare. Ma anche in questi limiti, e come è accaduto in altri casi, di cui ci ha parlato la cronaca recente (penso ancora ai processi Thyssen ed Eternit) anche in questo processo la delusione delle aspettative, sia pure non tantissime, qui incanalate, anche la delusione di queste aspettative andrà messa sul conto dell'accusa gonfiata che vi ha dato causa, ciascuno si assume le responsabilità per quello che fa.

Pochi minuti ancora per una replica un filino extraprocessuale, ma che trae spunto da un intervento, ai margini del processo, di uno dei protagonisti del teatro processuale, l'alfiere delle Parti Civili Lino Balza (qui presente) che ringrazio per avermi suggerito uno spunto retorico utile a chiudere la mia replica.

Nel suo blog qualche mese fa, dopo la mia difesa, in un pezzo a me dedicato, ha scritto che sarei stato – non è vero, è un'approssimazione alla larga – consigliere giuridico del vecchio PC così possiamo affibbiargli la qualifica di stalinista.

Tutti i discorsi da me qui svolti dimostrano quanto io sia stato poco stalinista e poco liberale. È vero il contrario, e mi è venuta spontanea l'idea di sfidare il discorso d'accusa con una domanda: c'è stato qualcosa di stalinismo in questo processo?

La domanda è un po' sopra le righe, fa parte forse della retorica, però è interessante. Certo, non c'è stato l'apparato di potere totalitario che unisce nella macchina

repressiva staliniana le polizie, gli inquisitori e i giudici. Nel nostro, pur imperfetto, Stato liberale e di Diritto, abbiamo vissuto un processo governato in modo esemplare da una Corte che, certo, non può essere derubricata ad amministrazione, come aveva invece suggerito il Pubblico Ministero al termine della sua requisitoria.

Qui c'è una Corte che noi sappiamo impegnata a studiare fino in fondo il processo, con piena partecipazione delle due componenti, Togata e Popolare, impegnata ad adempiere scrupolosamente il suo compito di controllo imparziale sulla fondatezza o infondatezza, in Diritto o in fatto, delle ipotesi d'accusa.

Possiamo, cioè, fare affidamento in un giudizio imparziale, garanzia che non avrà campo libero la paranoia accusatoria, che è il tratto caratterizzante dello stalinismo processuale, sia sul piano concettuale che sul piano probatorio. Sul piano concettuale delle accuse mostruose verso i nemici del popolo, e su quello della disinvoltura probatoria. Sono rischi per la verità costanti nel mondo penalistico, quando si maneggiano istituzioni così pericolose come la giustizia penale, ed è un rischio che nel nostro processo si è variamente manifestato. Si è manifestato nella paranoia di certi salti probatori, come il tentativo di sostenere una responsabilità di posizione senza avere nemmeno abbozzato un'indagine.

Possiamo cogliere il tratto autoritario del discorso del Pubblico Ministero, coperto da uno stile colloquiale, nella *nonchalance* del chiedere pene criminali (quindici, diciotto anni) nella manifesta assenza di crimini. Assenza di eventi lesivi, assenza di pericolo concreto, assenza di tutto ciò che fa un crimine.

Abbiamo colto i rischi di utilizzazione paranoica del processo nella introduzione di un altro processo, quello delle Parti Civili, che non ha niente a che fare con il nostro. L'assurdo di eziologie lesive che invertirebbero la freccia del tempo. E di altre fantasie epistemiche.

Società Cooperativa Athena

Vorrei però sdrammatizzare: senza l'apparato totalitario la paranoia d'accusa è solo una premessa di stalinismo, è la rana che si gonfia e che è destinata a sgonfiare.

Potrei inserire, a livello di aspetto ironico delle paranoie d'accusa, anche quella lettera aperta di Lino Balza, di cui mi è stata chiesta la produzione. La lettera aperta di Balza a De Laguiche che consegnerò insieme alla mia memoria adesso che finisco di parlare.

Ma vorrei chiudere, se mi consente ancora mezzo minuto, sostituendo la tragedia dello stalinismo con una metafora dei rischi processuali del tutto diversa, e forse istruttiva. Un esempio di paternalismo/autoritarismo non intelligente, rappresentato da un personaggio manzoniano che ci riporta ai tempi in cui andavamo a scuola.

Donna Prassede, la nobil donna che accoglie Lucia e vorrebbe staccarla da quella testa calda di Renzo, che era stato un rivoltoso nei moti milanesi. Ci può essere d'interesse il ritratto che Manzoni fa della pericolosa benefattrice, perché ci possiamo domandare quanto ci interessa.

Cito testualmente poche righe. "Per fare il bene, bisogna conoscerlo; e, al pari di ogni altra cosa, non possiamo conoscerlo che in mezzo alle nostre passioni, per mezzo de' nostri giudizi, con le nostre idee; le quali bene spesso vanno come possono". A Donna Prassede "accadeva quindi, o di proporsi per bene ciò che non lo fosse, o di prender per mezzi, cose che potessero piuttosto far riuscire dalla parte opposta, o di crederne leciti di quelli che non lo fossero punto, per una certa supposizione in confuso, che chi fa più del suo dovere possa far più di quel che avrebbe diritto; le accadeva di non vedere nel fatto ciò che c'era di reale, o di vederci ciò che non c'era; e molte altre cose simili, che possono accadere, e che accadono a tutti, senza eccettuarne i migliori".

Che cosa può accadere? Ci dice Manzoni. Può accadere una scarsa intelligenza dei

fini, dei mezzi, dei fatti, di ciò che sia o non sia lecito o doveroso. Sono cose che possono accadere e accadono, e sono rischi cui l'esercizio della potestà punitiva è esposto. È un rischio che abbiamo colto nelle mancate repliche di un Pubblico Ministero che ha esercitato un'iniziativa enorme, e che si è dichiarato in difficoltà ad argomentare quando è stato chiamato a rendere relazione.

Starà alla saggezza dei Giudici, Togati e Popolari, una intelligenza dei fatti, libera da passioni e da pregiudizi. Come Difensore del dottor Bernard De Laguiche attendo, con fiducia, la assoluzione con la formula più ampiamente liberatoria.

* * * * * *

Alle ore 14.00 viene disposta una breve sospensione dell'udienza.

* * * * * *

Alle ore 15.00 riprende l'udienza e si procede come di seguito.

Repliche della Difesa Avvocato BOLOGNESI

AVV. BOLOGNESI – Presidente, e Signori della Corte, mi ero proposto di trattare quattro temi, ovviamente tutti strettamente collegati, come doveroso, alle repliche del Pubblico Ministero. Vale a dire qualche considerazione sull'oggetto materiale del reato, sulle cause dell'avvelenamento, o meglio sull'evento di avvelenamento, sul pericolo e sul dolo. Per venire incontro alle esigenze, che condivido, della Corte, non parlerò del pericolo, perché altrimenti non riesco a stare sicuramente nei termini, che affiderò ad una memoria difensiva, che presenterò il giorno 29.

Il Pubblico Ministero, in sede di replica, ha sostanzialmente rinunciato a quello che era il nucleo essenziale della ipotesi accusatoria. Io richiamo l'attenzione, soprattutto dei Giudici Popolari, su questo tipo di situazione, cioè sui *revirement* del Pubblico Ministero, perché a mio avviso, se Voi riuscite a cogliere il fatto che l'accusa è incerta, che l'accusa è ondivaga, venite a comprendere meglio le nostre argomentazioni. E quindi mi permetto di ricordare che in requisitoria il Pubblico Ministero era stato assai chiaro, e anche nella sua memoria scritta, in ordine a quello che, a mio avviso, era l'oggetto materiale del reato, cioè quali acque possono essere oggetto di avvelenamento o di contaminazione.

E non mi sembra inutile ricordarvi quello che a pagina 10 della sua memoria aveva scritto: "Le acque prese in considerazione e tutelate dalla norma incriminatrice sono tutte quelle che sono potenzialmente destinabili al consumo umano, a prescindere dalla loro effettiva ed attuale destinazione". E ancora a pagina 49 della stessa memoria egli dice: "Non viene meno la destinazione attuale per il semplice fatto che i pozzi dell'acquedotto pescano a monte idrogeologico del sito, e che nelle loro

Società Cooperativa Athena

acque non c'è inquinamento".

Quindi una nozione di destinazione meramente potenziale e futuribile che tutti i Difensori hanno contestato perché disancorata, a nostro avviso, da un dato letterale del 439, il quale parla in modo chiaro, e la lettera della legge è assai importante, di acque destinate e non di acque meramente destinabili all'alimentazione umana.

Ora non so che cosa aveste pensato Voi in quel momento, cioè nel momento in cui si fronteggiavano queste due teorie, acque destinabili, quindi l'intero corpo idrico che costituisce in sé e per sé risorsa idrica, oppure le acque destinate effettivamente all'alimentazione umana. Se non che il deposito della sentenza della Corte di Assise di Chieti, in data 19 dicembre 2014, ha costretto il Pubblico Ministero, di fronte a tanta persuasiva chiarezza dei principi espressi, a un primo brusco *revirement*.

Tenete conto di questo, nel senso che ad esito di un processo delicato, discusso, difficile come questo, il Pubblico Ministero in requisitoria Vi presenta una tesi accusatoria che poi in sede di replica, perché viene depositata una nuova sentenza, che egli stesso tra l'altro produce, cambia la sua impostazione.

Sì, in replica il dottor Ghio ha debolmente sostenuto che, secondo lui, poi la sua teoria principale è ancora valida, che vi sono sentenze della Cassazione che lo confortano. Però di fatto ad un certo punto ha detto che condivide pienamente la impostazione della sentenza di Chieti. La quale, penso che Vi sia chiaro, ne hanno già parlato altri Difensori, e mi scuso, ma è un concetto che deve assolutamente esservi presente, in questo caso *repetita iuvant*. Secondo la Corte di Assise di Chieti le acque destinate al consumo umano sono quelle che riguardano una falda che è raggiunta da mezzi di captazione costruiti dall'uomo, e si deve considerare il punto di prelievo di quell'acqua. Quella è l'acqua destinata al consumo.

Ma il dottor Ghio, di fronte a questa indicazione così chiara, e nonostante la presa

Società Cooperativa Athena

di posizione è di condividerla, non si rassegna, e a pagina 2 delle sue note d'udienza sostiene di poter dimostrare che è vero che l'acqua, non dell'intera falda, ma solo quella che viene captata per il consumo umano, è l'oggetto materiale del reato; ma dice: io vi dimostro che in questo processo l'acqua di cui stiamo parlando è quella captata effettivamente per il consumo umano.

I pozzi dell'acquedotto di Alessandria – dice il Pubblico Ministero, e intende dire ovviamente i pozzi dell'acquedotto di Spinetta (diciamo è un *lapsus*) – pescano – egli dice – nella seconda falda, a poche centinaia di metri a sud dello stabilimento, e il pozzo Bolla addirittura è stato chiuso perché presentava tracce di inquinanti, anche se sotto i limiti della legge 31/2001. E ancora, egli dice, il pozzo 8 pesca nella zona a sud dello stabilimento. E non basta, perché esistono gli indizi, e poi numerosi pozzi privati, a nord dello stabilimento, e quindi a valle idrogeologica dello stabilimento stesso. E come concilia il fatto di condividere la sentenza di Chieti con la indicazione che Vi dà che su questi tre momenti (pozzi a valle, pozzi a monte e pozzo 8) si concreterebbe, a suo avviso, il reato di avvelenamento?

È costretto, signor Presidente, a formulare una teoria nuova, del tutto sprovvista di appoggio normativo e fattuale, confliggente con le lineari indicazioni della Corte di Assise di Chieti, che egli stesso dice di condividere. E la teoria è la seguente: le condizioni per cui l'acqua di falda è destinata a un consumo umano non sono solo quelle indicate dalla Corte di Assise, e cioè che la falda sia raggiunta da mezzi di captazione, e quindi da pozzi. Ma anche un'altra, che è diciamo originale di provenienza del dottor Ghio, che la falda sia inquinata non a monte o a valle dei pozzi, ma in prossimità di essi. Pagina 5 della sua memoria di repliche.

Ora occorre fare attenzione, perché nel momento in cui il Pubblico Ministero, con una sorta di bluff, così direi, se fosse seduto al tavole del poker, produce la sentenza

Società Cooperativa Athena

di Chieti e Vi dice che la condivide, allora vuol dire che nel momento in cui poi argomenta Vi propone delle considerazioni che Voi pensate siano contenute nella sentenza della Corte di Assise di Chieti. Ma non è così.

Sono stati falsificati, sotto questo profilo, i contenuti della sentenza dei Giudici abruzzesi. Perché i Giudici abruzzesi a pagina 83 dicono questo: "Un conto è verificare l'avvelenamento in falda in corrispondenza dei punti di massima contaminazione, ed altro è verificare la persistenza nel punto in cui l'acqua di falda viene materialmente prelevata". Non c'è nessuna prossimità nella sentenza di Chieti, dottor Ghio. "Nel punto in cui l'acqua di falda viene materialmente prelevata".

"Non è infatti consentito" dice la Corte di Assise "considerare unitariamente l'acqua di falda senza tenere conto del punto in cui viene materialmente attinta". Pagina 83 della sentenza. Questo dice la sentenza di Chieti, non quello che dice il dottor Ghio.

Quindi non si può sostenere, Signori della Corte, che il pericolo per la pubblica incolumità possa essere valutato in prossimità dei pozzi. Espressione e concetto generico, indeterminato, praticamente indeterminabile. Ma come dice chiaramente la Corte abruzzese: "Il pericolo va valutato al punto di attingimento". E l'accertamento dell'evento di avvelenamento deve avvenire rispetto alla specifica porzione di falda dalla quale il pozzo concretamente attinge.

Ma, inevitabilmente, se questa è la valutazione esatta, il pericolo non può che fondarsi materialmente sulle analisi proprio di quelle acque che il pozzo ha prelevato dalla porzione di falda che giace al di sotto di esso, dal punto di prelievo che, secondo la Corte di Assise di Chieti, e a parole anche secondo il dottor Ghio, è l'acqua l'oggetto materiale del reato di cui stiamo parlando.

Società Cooperativa Athena

Sul punto la Corte di Assise di Chieti non poteva essere più chiara, perché a pagina 92 della sentenza si legge: "L'acqua sotterranea che scorre dalla zona in cui si ravvisa l'inquinamento è qualitativamente diversa da quella che viene concretamente destinata al consumo umano, e pertanto, per stabilire l'effettiva offensività della condotta, deve farsi necessariamente riferimento ai dati chimici dell'acqua, che è stata effettivamente captata, e non da quella che in via meramente ipotetica poteva essere attinta". Perché altrimenti ritorniamo al problema della destinabilità, e non della destinazione effettiva.

Non solo, ma la Corte abruzzese ha chiarito un altro punto che costituisce un momento delicato della replica del dottor Ghio. E cioè ha stabilito che solo le acque dei pozzi destinati al consumo umano possono costituire oggetto materiale del reato. Cioè Corte di Assise di Chieti, dottor Ghio e Difesa, siamo d'accordo che si possa considerare oggetto materiale del reato quella porzione di falda che è servita dai pozzi. Ma non dei pozzi che siano destinati a qualsiasi uso, perché a pagina 85 della sentenza si legge che difetta l'attualità dell'uso alimentare, sia quando la falda non è attinta da mezzi di captazione, sia quando i pozzi siano destinati ad altri scopi, ad esempio industriale o agricolo. E questo è molto importante, per quello che sono i pozzi che andremo ad esaminare a valle idrogeologica del sito.

Il pericolo per la salute umana, dice la Corte di Assise di Chieti, è in tal caso meramente futuro e incerto, essendo dipendente da un fatto, cioè la successiva ed effettiva destinazione, che può o meno verificarsi in ragione di fattori che esulano dalla capacità di previsione dell'agente. Or bene, le acque effettivamente destinate al consumo umano, e cioè il pozzo 8, che insiste nella zona sud dello stabilimento, il pozzo Bolla e gli altri pozzi dell'acquedotto spinettese, non sono, come subito Vi dimostrerò, mai state avvelenate né contaminate. Mentre quella a valle

Società Cooperativa Athena

idrogeologica del sito sono state destinate, semplicemente ed unicamente all'uso irriguo da molti molti decenni.

Ho qui la cartina a cui mi ispiro per parlare, prima di tutto, delle acque di falda a monte idrogeologico. La deposito volentieri insieme poi alla mia memoria.

Le acque di falda a monte idrogeologico del sito, in corrispondenza dei punti di captazione dell'acquedotto di Spinetta Marengo, sono queste: il pozzo Bolla che, come vedremo, è a soli 110 metri dal confine del sito; il pozzo Molinetto e il pozzo Rana che, come vedremo, sostituiranno il pozzo Bolla nel 2013; il pozzo Ferraio e il pozzo Zona Industriale D5.

Nella memoria di replica, che è ambigua la memoria sotto questo profilo, perché da una parte il Pubblico Ministero afferma che i pozzi dell'acquedotto pescano nella seconda falda a poche centinaia di metri a sud dello stabilimento. E quindi, badate bene, secondo la mia teoria – dice il dottor Ghio – e cioè che oggetto materiale del reato è l'acqua in prossimità dei pozzi, secondo me anche se i pozzi dell'acquedotto di Spinetta sono perfettamente puliti, a mio avviso si concreta il fatto di reato. Il che è un'assurdità.

La destinazione alimentare di questi pozzi – egli dice – è certa, ma siccome si trovano in prossimità di una falda inquinata, le cui acque costituiscono dunque, per me, l'oggetto materiale del reato, allora io ne parlo. Poi in altre parti dice: sì, va bene, ma io non lo considero neppure questo tipo di situazione, perché questi pozzi... E c'è una pagina della memoria in cui lui indica quali sono i pozzi che, a suo avviso, diciamo fanno parte dell'oggetto materiale del reato, ed esclude quelli a monte. Addirittura sappiamo che, secondo una certa interpretazione dell'ordinanza 27 marzo 2013, di questa Corte, non farebbero neppure parte del capo d'imputazione.

Società Cooperativa Athena

Ed è il Pubblico Ministero stesso che ammette che questi pozzi sono assolutamente puliti, però insiste a proporvi delle considerazioni che sono, secondo me, confuse e suggestive. Perché in sede di replica orale all'udienza del 20 aprile 2015, pagina 30 delle trascrizioni, egli tenta di suggerire che la contaminazione avrebbe potuto raggiungere questi pozzi, a causa dell'azione dell'alto piezometrico che avrebbe potuto diffondere l'inquinamento fino a questi pozzi. Vedete com'è complicato il discorso? Perché si tratta di una affermazione meramente suggestiva, che tra l'altro è confutata da tutte le consulenze tecniche di questo processo, perché una caratteristica incredibile di questo momento accusatorio che stiamo contrastando in questo processo è che il Pubblico Ministero non risponde alle cose più importanti.

Io non so come farà la Corte (lo dico sinceramente) a risolvere questo processo, se non in senso assolutamente favorevole agli imputati, nel momento in cui il capo d'imputazione si fonda sull'alto piezometrico come causa principale dell'inquinamento, e, questa volta, caso strano, tutte le Difese sono d'accordo, tutti i consulenti tecnici sono d'accordo nel negare l'efficienza causale dell'alto piezometrico, sia all'esterno che all'interno del sito. Caso strano.

E, come Vi dicevo, lo stesso Pubblico Ministero a pagina 11 della memoria di replica non include queste acque tra quelle contaminate e destinate all'alimentazione. C'è una pagina, la pagina 11 "asserzioni relative alla destinazione in concreto delle acque all'alimentazione" nella quale egli afferma che vi sarebbe destinazione attuale per il pozzo 8 e per i pozzi privati a valle. E non include più i pozzi a monte. E quindi è molto confusa questa replica, è molto astuta, perché diciamo dalla confusione egli spera che possa nascere una condanna, che sarebbe profondamente ingiusta. Ma Voi, credo, dovete tenere conto di questo tipo di situazione, di questo tipo di indicazioni, perché se no come fate a giudicare

Società Cooperativa Athena

secondo la Vostra coscienza.

Non rinuncia, il Pubblico Ministero, a niente. Non rinuncia a ribadire che la falda sarebbe contaminata nei pressi di questi pozzi, e rileva, pensate, che a riprova del suo assunto generico, che il pozzo bolla sarebbe stato chiuso nel 2013, perché presentava tracce di inquinanti, benché, egli dice, sotto i limiti della legge 31/2001.

In realtà il pozza Bolla diciamo presenta i contaminanti che presentano tutti i pozzi di tutti gli acquedotti, e non solo i dati sono sotto la 31, ma sono sotto anche la 152.

Allora, i pozzi dell'acquedotto di Spinetta Marengo, non di Alessandria, tanto per chiarirci le idee, che sono, come Vi dicevo, il Molinetto, il Bolla, il Ferraio, il Rana e il Zona Industriale D5, sono pozzi che hanno una profondità che va dai 96 ai 195 metri. Si trovano a monte idrogeologico del sito e pescano tutti nelle falde profonde, e a livelli addirittura sottostanti il Villafranchiani. Questa è la situazione dei pozzi a valle idrogeologica del sito. E l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che le acque captate da questi pozzi sono state sempre conformi alla legge sulla possibilità. Il che è incontestabile. Ci sono 766 analisi eseguite da ARPA e AMAG, tra il 1999 e il 2008, che riguardano cromo ed altri metalli, cloroformio ed altri organoalogenati, fitofarmaci, che sono state sempre chimicamente conformi ai limiti indicati dalle norme sulla potabilità. Prima il D.P.R. 236/88, e poi la Legge 31/2001.

È evidente quindi che le acque emunte dai pozzi degli acquedotti spinettesi non sono state mai, non dico avvelenate, ma neanche contaminate. E il Pubblico Ministero – non saprei come esprimermi – pensando forse che noi non guardiamo le carte, adombra, forse per Voi, forse è un messaggio a Voi che io sono costretto quindi a cercare di annullare. Vi manda il messaggio che così non sia per la dismissione del pozzo Bolla nel gennaio 2013, pozzo che, come è noto, si trova

Società Cooperativa Athena

anch'esso a monte del sito, ad una distanza – badate bene, che è un dato importante – di circa 110 metri dal confine dello stabilimento. Questo è un dato importante, perché questa, come subito Vi dirò, è la vera causa della dismissione del pozzo Bolla, che avrebbe dovuto essere dismesso dall'88 e avrebbe dovuto neppure essere costruito per le distanze di salvaguardia previste dalla Legge. Il Pubblico Ministero adombra che il pozzo sia stato chiuso a causa della presenza di tracce di inquinanti, ammette che non vi sono stati superamenti della 31, non dice che addirittura non ci sono stati superamenti della 152. E, diciamo, non dice quali sono state le vere ragioni della chiusura del pozzo.

Mi dispiace di perdere tempo su una questione del genere, però francamente bisogna rispondere punto per punto al Pubblico Ministero, perché è insidioso, insidioso soprattutto per chi, diciamo, non conosca, o non possa conoscere tutti gli atti del processo. Io sono felice veramente, e mi complimento del fatto che questa Corte si riunisca spesso per studiare gli atti, e ringrazio i Giudici Togati che conducono i Giudici Popolari a questo studio, e credo di potere essere utile per i Vostri studi fino a settembre, nel darvi queste indicazioni, che saranno poi anche nella mia memoria, e che Voi andrete a verificare.

Le ragioni della chiusura del pozzo sono state altre, e le definirei di opportunità politica – tra virgolette – perché l'esigenza di disporre la dismissione del pozzo bolla era già nata nel 2008, nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 26 maggio 2008. E, come sapete, da un certo momento in poi, parallelamente alla Conferenza dei Servizi, che tratta la questione della bonifica, è stato istituito un tavolo tecnico sanitario, denominato "Piano organico di intervento nella Fiaschetta", ed è nell'ambito di questo tavolo tecnico, cui partecipano solo gli enti, non Solvay, che sono stati adottati tutti i provvedimenti importanti che fanno parte della procedura

Società Cooperativa Athena

di bonifica, e che fanno parte anche poi della notizia di reato; perché è questo complesso organo che ha ordinato la chiusura, che ha emesso l'ordinanza numero 147 del 7 luglio 2008, e da ultimo il provvedimento di chiusura del pozzo che ha eseguito in data 31 gennaio 2013.

E come si diceva, la dismissione del pozzo era già emersa nel novembre 2008, quando ARPA, in una relazione del 21 novembre 2008, aveva indicato la necessità di sostituire il pozzo bolla con altro punto di captazione a causa – si dice – della prossimità all'area di bonifica. Ma in realtà non si trattava di questo, si trattava di vicinanza allo stabilimento. Il pozzo Bolla dista 110 metri dal sito industriale, nettamente inferiore questa distanza a quella di sicurezza di 200 metri prevista dalla Legge. Oggi questa distanza è prevista dall'articolo 94 del Testo Unico Ambientale, ma era già prevista dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 152/99, e ancora prima dal D.P.R. 236/88, il primo D.P.R. sulla potabilità. Oltre che dal regolamento generale numero 15/2006 della Regione Piemonte. Tutti questi dati li troverete specificati nella mia memoria.

Il 20 novembre del 2008, Presidente, il nostro professor Francani va in Conferenza dei Servizi, partecipa a quella Conferenza dei Servizi, e si permette di dire che, vista anche la barriera idraulica, è opportuno che gli Enti sostituiscano il pozzo Bolla, perché troppo vicino allo stabilimento. Ma al tavolo tecnico sanitario del 6 marzo 2009, sia il dottor Maffiotti per ARPA, che il dottor Repetto, rilevano la continua e assoluta potabilità e pulizia delle acque in questione. Ed è solo per questo che dal 2009 il pozzo rimane in funzione fino al 2013, perché altrimenti ci sarebbero state delle responsabilità. Il fatto che non sia stato chiuso è forse una irregolarità, ma sostanzialmente, come dice Repetto, siamo tranquilli, perché siamo assolutamente sotto la 31. Il 19 dicembre 2012 ARPA invia agli enti i rapporti di

Società Cooperativa Athena

prova relativi alle analisi di routine che Solvay deve eseguire secondo il progetto. E le tracce di contaminanti di cui si parla non comportano superamenti né della 31 né della 152, e si tratta di contaminanti che ci sono sempre stati negli anni, è solo cambiato un metodo di verifica che è più approfondito.

Il Sindaco notifica ad ATO6 l'opportunità, sottolinea l'opportunità di sostituire il pozzo Bolla con il pozzo Molinetto e il pozzo Rana, che fanno parte diciamo di questa zona a valle idrogeologica, ma che sono più lontani dal confine dello stabilimento, e ATO provvede il 31 marzo 2013.

Ora il Pubblico Ministero ci deposita questi atti ai sensi del 430 per dimostrare cosa? Per dimostrare suggestivamente che c'è una contaminazione del pozzo Bolla. Ma quando mai! Non è vero. Le acque del Bolla e di tutti i pozzi a monte sono state sempre pulitissime, e il Bolla anzi dimostra il contrario di quello che sostiene il signor Pubblico Ministero. Non so se riuscite a seguirmi, ma se la sua tesi sulla destinabilità, perché egli non si rassegna alla destinazione effettiva, pensa sempre, perché è la sua impostazione accusatoria, ad acque destinabili, e quindi diciamo parte dal pozza Bolla, erroneamente, subdolamente, per poi arrivare ad un alto piezometrico, che secondo lui giungerebbe anche in questa zona, senza averne nessuna prova. Ma la prova che non è vero è il pozzo Bolla, perché il pozzo Bolla, che è a 110 metri dal confine, non è inquinato, mai stato. E gli enti lo hanno tenuto in piedi dal 2008 al 2013, seppure illegittimamente.

Questo per dirvi che dovete prendere le considerazioni del Pubblico Ministero con le pinze, perché egli è molto insidioso. E noi dobbiamo accertare la verità. Non dobbiamo e non possiamo decidere, in un processo in cui si gioca, come in qualsiasi processo penale, una grande partita collegata alla libertà individuale delle persone, non possiamo decidere secondo le suggestioni, secondo le illazioni. Dobbiamo

Società Cooperativa Athena

decidere secondo gli atti e secondo la verità processuale e sostanziale.

Le acque a valle idrogeologica del sito. Neppure queste il Pubblico Ministero lascia in pace. Neppure queste. Come emerge anche dalla sentenza della Corte di Assise di Chieti che Vi ho richiamato, non qualsiasi pozzo vale a destinare al consumo umano l'acqua di falda che si trovi al punto di captazione. Un simile vincolo di destinazione è determinato solo dai pozzi che sono funzionalmente volti alla destinazione umana. In mancanza non si può dire che l'acqua abbia quella concreta destinazione all'alimentazione, che costituisce il pericolo per la salute pubblica. Non vi è quella finalizzazione del bene, per effetto di una scelta dell'uomo, che imponga alla risorsa un uso determinato, in presenza della quale soltanto si può ritenere questa acqua come destinata al consumo umano. Quindi le acque, a valle dello stabilimento, dottor Ghio, al punto in cui aspirano pozzi destinati d'uso irriguo, non sono destinati al consumo umano da decenni. Ciò è tanto vero che nel corso del tavolo tecnico sanitario del 6 marzo 2009, gli enti affrontano anche questa problematica.

E dal verbale (lo allego alla memoria per Vostra completezza, ma non lo sto a leggere per brevità) emerge che alla richiesta di chiarimenti del dottor Robotti, su questi pozzi a valle idrogeologica, il dottor Maffiotti di ARPA afferma che tutti i pozzi privati in questione non sono autorizzati. Autorizzati, dottor Ghio, a scopo idropotabile. Viene inoltre confermato il fatto che tutte le abitazioni all'interno del perimetro del divieto sono allacciate all'acquedotto. Il Pubblico Ministero sostiene che non esiste un divieto diverso. Ma come? Le acque di cui stiamo parlando sono vietate per l'uso potabile, e utilizzate per il solo uso irriguo essendo tutte le abitazioni allacciate all'acquedotto. Questo dice il verbale.

Ora resta il pozzo 8, restano cioè le acque di falda sottostanti il sito. Il pozzo 8 non

Società Cooperativa Athena

lo abbiamo fatto noi, Signor Presidente, Signori della Corte. Il pozzo 8 ha servito per anni l'acquedotto per le abitazioni che non erano allacciate all'acquedotto, e l'ho fatto io il controesame – ricordo – dei responsabili, i quali non hanno saputo dare una spiegazione del perché non si sia provveduto prima all'allacciamento all'acquedotto. Quando siamo arrivati noi, dopo pochi mesi, le abitazioni sono state allacciate all'acquedotto. Comunque l'acqua di falda al punto di captazione del pozzo 8 non è stata mai né avvelenata, né contaminata.

Ciò che emerge dalla consulenza tecnica dello stesso Pubblico Ministero, che evidenzia come i valori rilevati non presentassero alcun rischio, e dai certificati delle analisi effettuate da A.S.L., ARPA, dal laboratorio interno di stabilimento, dalla ditta Cofild dal 1990 in poi, fino a poco prima della cosiddetta emergenza cromo, abbiamo una quantità enorme di dati tutti positivi. I risultati di queste analisi sono affidabili perché sono tra loro omogenei, rappresentativi della qualità dell'acqua emunta dal pozzo 8, e provengono non solo dal laboratorio interno di Solvay, ma anche dagli enti pubblici e dall'ARPA. Essi attestano il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di potabilità delle acque in modo incontrovertibile.

E allora adesso affrontiamo una questione che durante l'istruttoria dibattimentale è stata rovente, e che la sentenza di Bussi ci dà il destro di riguardare con un occhio nuovo e diverso. E cioè, in relazione alle acque destinate all'alimentazione umana il riferimento normativo cui ci dobbiamo collegare è quello della legge 31/2001, o è quello del Testo Unico Ambientale, la legge 152 del 2006? Perché appena avremo risolto questo ultimo problema il processo è finito, perché l'oggetto materiale del reato non esiste.

Anche su questo punto il Pubblico Ministero, che afferma di condividere gli assunti

Società Cooperativa Athena

della Corte abruzzese, tutti, quindi anche questo, si contraddice in modo plateale, perché egli sostiene che il Decreto Legislativo 152/2006 ha rilievo nella valutazione del pericolo per la salute pubblica, collegato alle acque destinate al consumo umano, mentre la sentenza di Chieti lo esclude. Quindi il Pubblico Ministero non può dire che è d'accordo su tutto, anche su questo, e poi dire il contrario, perché induce in Voi il pensiero che quello che egli dice lo dica anche la sentenza di Chieti; il che non è vero.

La Corte di Assise abruzzese ha chiaramente indicato *ratio* ed ambito delle due leggi, in modo lucido, in modo, secondo il mio modesto avviso, incontrovertibile.

A pagina 77 della sentenza è stato sottolineato con chiarezza che l'unica normativa che fornisce criteri per valutare un pericolo concreto per gli eventuali assuntori di acque destinate all'alimentazione, è il Decreto Legislativo numero 31/2001.

Alle pagine 94 e seguenti i Giudici scrivono che le disposizioni della 152/2006, del Testo Unico Ambientale, e in particolare quelle volte a fissare i limiti di concentrazione soglia della contaminazione, nella matrice acqua, hanno la finalità di apprestare – sono le parole testuali, quelle che Vi sto per leggere – "una tutela anticipata e volta a garantire esclusivamente uno standard di qualità ambientale il più possibile elevato, compatibilmente con l'attività antropica svolta in un determinato sito". E pertanto – prosegue la sentenza – i limiti normativi previsti, prima dalla 471 del 1999, e poi adesso dal Testo Unico Ambientale, non possono – non possono – assolutamente considerarsi di per sé quali limiti di contaminazione oltre i quali si ha un rischio per la popolazione, trattandosi di normativa volta a disciplinare essenzialmente la qualificazione di un sito come inquinato. Più chiaro di così, e quindi se il dottor Ghio è d'accordo, però è d'accordo, e poi non è d'accordo.

E non dice solo questo la sentenza di Chieti. Dice un'altra cosa di estrema importanza, e cioè, non so se Vi ricordate, io ho avuto degli scontri di un certo spessore, scontri naturalmente dialettici con il dottor Maffiotti, con la dottoressa Pavese su questo punto. Quanto alla non esaustività dell'elencazione del Decreto Legislativo 31/2001 dei contaminanti riscontrabili in acque destinate all'alimentazione, la sentenza alle pagine 94 e seguenti, risolve il problema con una indicazione chiara, normativa, con il riferimento all'articolo 11 della stessa legge.

E dice che l'articolo 11 prevede una specifica procedura volta alla fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato 1. Con la conseguenza che in presenza di sostanze chimiche rinvenute in acque destinate all'alimentazione, e tuttavia non rientranti era quelle espressamente parametrate dal Decreto Legislativo 31/2001, non si può fare riferimento, quale parametro sostitutivo alla 152 per la determinazione delle CSC, essendo prevista – dice la Corte – una diversa modalità di determinazione della soglia di ammissibilità, fornita dalle organizzazioni internazionali con competenze in materia di tutela della salute umana, e quindi l'OMS. E quindi, anche quell'argomento residuale che, diciamo, i testi dell'Accusa avevano portato nel dibattimento è smentito con chiarezza, con linearità, in modo convincente dalla sentenza della Corte di Assise di Chieti.

E quindi ai fini, Signori della Corte, dell'eventuale pericolo per la salute pubblica, la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 31/2001, perché, dice testualmente la sentenza chietina, "è l'unica disciplina che si fonde espressamente sulla prevenzione di rischi per la salute umana, derivante dall'uso di acque per l'alimentazione". E il dottor Ghio, contraddicendo l'assunto di adesione alla sentenza di Chieti, Vi porta un discorso confuso, continua a sostenere l'applicabilità congiunta della 31 perseverando – mi sia consentito dire *absit iniuria verbis* – in

Società Cooperativa Athena

una falsificazione del dato normativo, se si vuole un errore in cui era già incorso in sede di requisitoria. Egli ha sostenuto, Presidente, che in forza dell'articolo 5 della 31, che ho qui sott'occhio, e che ho riguardato con molta attenzione, dottor Ghio, perché Lei sa che nel 2002 la legge ha subìto una modifica. Forse Lei ha guardato il testo della legge precedente, se si tratta di un errore. Perché Lei ha sostenuto che in forza dell'articolo 5 della 31 i valori previsti dal Decreto devono essere rispettati nel punto in cui le acque fuoriescono dal rubinetto, e non invece al momento in cui l'acqua è attinta dal corpo idrico.

Allora, 31 rubinetto, e allora – dice il dottor Ghio – nel momento del prelievo si deve fare riferimento alla 152, perché se nel momento nella captazione da un corpo idrico sono superati i limiti della 152, quell'acqua non può essere utilizzata. Assoluta invenzione. Assoluta invenzione. L'articolo 5 stabilisce che per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione i valori devono essere rispettati, non al rubinetto, ma al punto di consegna, che è il punto di delimitazione tra la rete di distribuzione pubblica e l'impianto di distribuzione privata.

Il terzo comma fa un riferimento al rubinetto del tutto sussidiario. Nel caso che vi siano dei dubbi si deve fare un'analisi anche al rubinetto. Quindi l'articolo 5 non distingue, come vorrebbe il dottor Ghio, tra un punto in cui le acque fuoriescono dal rubinetto, e un punto di attingimento dal corpo idrico. Assolutamente. Si limita a dire che il punto di rispetto è quello della consegna. E invece di leggere l'articolo 5, che per altro ha questo contenuto, bisognava leggere l'articolo 6, che riguarda i controlli interni ed esterni. Controlli intesi a garantire il rispetto della conformità.

E allora leggiamo l'articolo 6. Ve lo riassumo: i controlli vanno fatti ai punti di prelievo, alle reti di distribuzione. E allora, diciamo, è chiaro che la suggestione erronea che Vi propone il dottor Ghio è assolutamente infondata, sia nel punto di

Società Cooperativa Athena

prelievo dal corpo idrico, sia al punto di prelievo, quindi sia al punto di consegna, o al rubinetto se si vuole, la valutazione è sempre quella della 31, e solo della 31.

L'articolo 6 parla di punti di prelievo, di rete di distribuzione, per cui i controlli che sono poi effettuati ai sensi dell'articolo 7 e 8 della 31 avvengono in entrambi i punti indicati dal dottor Ghio, comunque li si voglia considerare.

Quindi la 152 non c'entra nulla con il nostro processo. Il nostro processo fa riferimento alla Legge 31/2001. E siccome Vi ho dimostrato che tutte le acque di cui abbiamo parlato sono tutte rispettose, sono state sempre rispettose dei limiti della 831, Signori, nessuno a Spinetta, ad Alessandria, e nei dintorni, ha bevuto acqua avvelenata, e neppure contaminata. E, come dico, il processo potrebbe finire qui.

Ma io ho un altro messaggio di estrema importanza che Vi devo dare, e rispetto al quale io lo so che siete stanchi, sono stanco anch'io, ma rispettosamente parlo in questo stralcio di giornata, e spero che comunque l'importanza degli argomenti che vi propongo comunque non sfugga, anche sul piano non solo di ciò che sarà scritto, ma sul piano *vis-à-vis* a tra noi, perché ci dobbiamo un po' capire.

Il messaggio molto importante che voglio inviare alla Corte riguarda l'evento di avvelenamento. Per sostenere l'accusa in relazione ai reati contro l'incolumità pubblica, che sia il reato di avvelenamento, che sia il reato di adulterazione di cui al 440, che sia il reato di disastro innominato, occorre individuare e provare uno specifico evento di avvelenamento o disastro. Dico anche disastro perché poi del disastro, non ho remore, ne parlerò *funditus*. Non ho paura della imputazione sussidiaria di disastro.

Il Pubblico Ministero non lo ha individuato questo evento, per cui l'accusa non è sostenibile non solo in relazione all'oggetto materiale del reato, ma anche in

Società Cooperativa Athena

relazione all'esistenza di un evento che possa essere qualificato per uno dei reati contro l'incolumità pubblica. Ovviamente la premessa di queste conclusioni, di questo ragionamento, parte dal presupposto che i reati di cui stiamo parlando non sono reati permanenti, ma sono reati istantanei con effetti permanenti. Ne ho parlato a lungo durante la mia discussione, e soprattutto ho sottolineato, nella memoria depositata allora come stanno le cose. Quindi, benché il concetto possa essere ostico, per i Giudici popolari, cos'è un reato permanente, che cos'è invece un reato istantaneo con effetti permanenti, non lo ripeto per non essere ridondante.

Ma, insomma, reato istantaneo significa che l'aggressione alla matrice ambientale consuma il reato nel momento in cui provoca il concreto pericolo per la salute pubblica prevista dalla norma. Questo è l'evento, elemento costitutivo imprescindibile di tutti i reati contro la pubblica incolumità.

E allora di fronte, Signori della Corte, ad una contaminazione storica, e su questo non ci piove, lo sappiamo tutti che questo sito è inquinato dal 1940, quando lì sono state versate tonnellate e tonnellate di inquinanti, deve emergere, perché si possa parlare di un reato nuovo di avvelenamento in epoca Solvay, deve emergere che siano state avvelenate a causa delle condotte di Solvay delle acque che prima non erano avvelenate. Se l'avvelenamento – se vogliamo parlare di avvelenamento – si consuma quando nell'acqua destinata all'alimentazione si realizza la presenza di sostanze qualitativamente e quantitativamente qualificabili come veleno, in misura tale da determinare il pericolo per la vita di una pluralità indeterminata di persone, dobbiamo sapere dove, quando, in che modo, per quali cause questo evento si è verificato. Perché una volta che l'acqua è stata avvelenata tale evento ovviamente può protrarre i suoi effetti anche per decenni, come è avvenuto a Spinetta. Ma si tratta dell'effetto di un reato già consumato, non di un reato ancora in essere.

Società Cooperativa Athena

Perché il reato non è permanente. E lo dice tutta la Dottrina e tutta la giurisprudenza.

Con la conseguenza che le condotte successive all'evento di avvelenamento non rilevano ai sensi dell'articolo 439, e degli altri reati contro l'incolumità pubblica, perché costituiscono un *post factum*, che potrà dare luogo ad altri reati, all'omessa bonifica, che so io.

Allora, su questo punto la Giurisprudenza è copiosa, recente e qualificata, perché abbiamo il Tribunale di Venezia, processo del Petrolchimico di Marghera, che osserva che la condotta passiva di conservazione, che per altro Solvay nega. Noi neghiamo che nel nostro periodo ci sia stata passività. Poi ne parleremo, ma comunque sia Venezia dice che la condotta passiva di conservazione di uno stato di contaminazione, che trova origine in un momento precedente al subentro nella gestione del sito da parte dell'imputato, non è idonea ad integrare la fattispecie del 439 o del 434. In materia di 440, reato finissimo, il Giudice dell'Udienza Preliminare di Milano, caso Santa Giulia, con sentenza del 29 maggio del 2014, afferma quanto segue: "L'articolo 440 non è un reato permanente, ma è un reato che si consuma con il verificarsi della situazione di pericolo per la salute pubblica. È indubbio – dice quel Giudice – che a fronte di condotte cagionanti pericolo per la salute pubblica, il pericolo una volta realizzatosi può protrarsi. E tutta via tale protrazione lungi dal registrare condotte omissive utilmente imputabili. Si traduce nella registrazione di una situazione di fatto".

E da ultimo il concetto è stato ribadito dalla Corte di Assise di Chieti in materia di 434. Dice la Corte di Assise di Chiesti, cui il dottor Ghio dice di acconsentire: "Vertendosi in materia di reato con evento di pericolo la consumazione si realizza nel momento in cui la condotta assurge al livello casualmente in grado di fare

insorgere il pericolo. Mentre il fatto che il pericolo si protragga nel tempo costituisce una mera conseguenza del reato, di per sé già ampiamente consumato".

La Corte di Assise di Chieti, a pagina 186, nel trattare la questione di Diritto dice che "poiché tutte le ipotesi di disastro nel capo 1 e del Titolo IV del Codice descrivono fattispecie di reato a consumazione istantanea, e con effetti permanenti, analoga struttura è attribuibile al cosiddetto disastro innominato di cui al 434. Ne consegue – dice la Corte – che il momento consumativo del disastro non va certamente individuato con riferimento alla cessazione degli effetti dell'inquinamento, bensì ancorato al momento in cui la condotta di inquinamento è assunta a livello di gravità e pericolosità per la salute, tale da portare alla nozione di disastro. Ne consegue la sostanziale irrilevanza dell'eventuale perdurare nel tempo degli effetti nocivi della condotta, proprio perché si tratta di mere conseguenze del reato, e non già della condotta di consumazione dello stesso". Quindi per il disastro, come per l'avvelenamento, conta solo il momento in cui si è creato il pericolo per la salute pubblica.

Non è finita, perché la Corte di Cassazione nella sentenza Eternit, Sezione Prima, 19 novembre 2014, dice la stessa cosa. La Prima Sezione della Corte sottolinea che "le norme penali non possono subire delle forzature. Ritenere incriminabile la successiva omissione di una controcondotta, rispetto all'inquinamento, costituirebbe violazione del principio di tipicità e tassatività che governa la materia prima".

Quindi potrà discutersi, per esempio, nel caso Eternit, del momento in cui si verifica l'evento, cioè il momento di massimo pericolo per l'incolumità pubblica. Questo si può discutere anche rispetto alla sentenza della Cassazione. Ma è pacifico ed incontrovertibile che dopo il picco, quale che sia il momento in cui questo picco

Società Cooperativa Athena

si verifica, l'ulteriore protrarsi degli effetti di tale evento, è irrilevante per il concretarsi delle fattispecie di Spinetta.

Se è così, e non ho finito di discutere del fatto che sia così, perché guarderò anche una voce contraria, perché Voi abbiate diciamo una visione assolutamente completa dello stato degli assesti giurisprudenziali, il Pubblico Ministero qui non ha dimostrato la sussistenza di un evento di avvelenamento o disastro nel periodo Solvay. E lo vedremo tra breve.

Allora il Pubblico Ministero, che non può perdere tutto, che non è disposto a perdere tutto, è invece disposto a suggerire alla Corte la derubricazione dell'accusa nel reato di disastro, e deposita la sentenza Tamoil. Ve lo dico io perché il Pubblico Ministero ha depositato la sentenza Tamoil, Signori della Corte? Perché Voi l'avete letta la sentenza, i Giudici Togati sanno bene di che cosa sto parlando. E io gioco a carte completamente scoperte, completamente aperte, con la massima serenità e apertura intellettuale. La sentenza Tamoil, seppure incidentalmente, mentre derubrica dal 439 al 434, è di segno contrario agli arresti giurisprudenziali che ho citato fino ad ora, perché il Giudice cremonese esprime un concetto secondo il quale mantenere la contaminazione esistente potrebbe voler dire aggravare.

Intanto Vi ricordo che il Giudice di Cremona dice questo *incidenter tantum* perché subito dopo sottolinea che nel caso che egli sta trattando non c'è stato un mantenimento della continuazione, ma c'è stato un aggravamento, e quindi la sentenza... diciamo c'è un *obiter dictum*. Comunque prendiamolo per quello che è.

E allora chiediamoci: la Corte di Assise di Alessandria che cosa vuole fare? Vuole attenersi alle indicazioni del Tribunale di Venezia, del G.U.P. di Milano, della Corte di Assise di Chieti, della Cassazione Eternit, o vuole attenersi alla sentenza Tamoil?

Società Cooperativa Athena

Il disperato tentativo del Pubblico Ministero può avere, presso di Voi, qualche successo? Io francamente penso di no. Decisivo, secondo il mio modesto avviso, è che l'assunto del Giudice cremonese, oltre ad essere *rara avis*, e – consentitemi – più incolto rispetto alle sentenze che Vi ho indicato, non è compatibile con i tratti qualificanti il disastro delineati dalla Corte Costituzionale.

Perché deposita la sentenza Tamoil? La deposita il Pubblico Ministero perché ha perso sul 439, sa di avere perso e ha una sentenza che derubrica dal 439 al 434, e che dice alcune cose che sono in controtendenza con tutta la giurisprudenza.

Va bene, può farlo, bisogna vedere se la Corte è disposta a questa situazione, e cioè a dare ragione al Giudice cremonese contro la Cassazione, e contro tutte le altre sentenze colte e molto più in linea di quella di Tamoil, che, ripeto, decide questa questione non *funditus*, ma incidentalmente.

Ma, dico, è in contrasto con la Corte Costituzionale, con la nota sentenza 1 agosto 2008, numero 327, che Voi conoscete benissimo, ma che Vi do oggi, che allegherò alla memoria, che è una sentenza importante, perché la Corte Costituzionale è il faro della verità processuale a cui noi dobbiamo attenerci.

Secondo la Corte Costituzionale il concetto di disastro fa perno su due tratti distintivi, uno di natura dimensionale, perché dice: è necessario un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, seppure non inumane. Distruttivo, di proporzioni straordinarie. E poi, un secondo elemento di natura offensiva, in quanto l'evento deve provocare un pericolo per la vita, per la integrità fisica di un numero indeterminato di persone. E allora ragionate. E qui mi rivolgo soprattutto ai Giudici Togati naturalmente, anche se mi rivolgo a tutti Voi, ma il ragionamento potrebbe essere diciamo difficile da comprendere a quest'ora del pomeriggio tardo.

Ma nel mantenimento di una situazione di contaminazione – e penso che con il

Società Cooperativa Athena

buon senso ci arriviamo, perché poi la Corte Costituzionale è sempre molto semplice nelle sue indicazioni – davvero possiamo dire che nell'eventuale mantenimento che noi neghiamo recisamente (e poi lo vedremo) di una situazione di contaminazione preesistente, si rinviene il protrarsi di un pericolo, forse, ma non certo non si può rinvenire quell'evento distruttivo di proporzioni straordinarie, che costituisce, giusta indicazione della Corte Costituzionale, un elemento caratterizzante la fattispecie.

Il pericolo è causato da un evento precedente, il suo perdurare non implica un nuovo e diverso evento disastroso, ma in termini di dati non da Giudice (inc.) o da Giudice (inc.), ma dalla Corte Costituzionale.

Quindi, in definitiva (chiedo ai Giudici Togati di seguirmi su questo), l'applicazione dell'articolo 434, secondo comma, a condotte di mancata rimozione, di una precedente contaminazione, in mancanza di un evento straordinario nuovo, che determini un diverso pericolo per l'incolumità pubblica, rispetto a quello originario, si tradurrebbe nella illegittima individuazione, da parte del Giudice in luogo del Legislatore, dell'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice, e quindi del confine tra lecito e illecito, sacrificando gli obiettivi che la Corte Costituzionale ha indicato in questa sentenza. Perché la Corte Costituzionale dice: gli obiettivi fondamentali sottesi a questi principi sono quelli del principio di determinatezza, e consistono, per un verso, nell'evitare che il Giudice assuma un ruolo creativo in luogo del Legislatore; e per un altro verso di permettere al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridiche e penali della propria condotta. E allora il Giudice di Tamoil è stato condizionato dal suo processo, un processo di modeste proporzioni, in cui non si sentiva di condannare per il 439, non si sentiva di assolvere; è venuto a questo compromesso

Società Cooperativa Athena

dicendo delle cose strane. Ha detto anche che il 439 vuole il dolo intenzionale, che non lo diciamo neanche noi.

La sentenza Tamoil ha un valore molto relativo se confrontata con gli importanti arresti giurisprudenziali e le motivazioni di quegli arresti giurisprudenziali, e con la sentenza della Corte Costituzionale.

Noi non ci stiamo, Signor Presidente, alla derubricazione. Non ci stiamo perché vogliamo essere assolti, perché questo processo nei nostri confronti è un processo ingiusto, e quindi noi diciamo tutto, e spieghiamo ai Giudici Togati e ai Giudici Popolari tutto quello che c'è da spiegare, non nascondiamo niente. Non facciamo come il Pubblico Ministero che ciò che secondo lui è importante non lo dice.

E ora Vi dimostro che manca la contestazione e la dimostrazione di un evento vero di avvelenamento nel periodo Solvay. Cioè se la premessa in Diritto (sostenute nelle sentenze di Milano, di Chieti, della Cassazione Eternit, e della Corte Costituzionale) è esatta, e da Voi condivisa, allora ne deriva la assoluta insostenibilità dell'accusa sotto il profilo dell'evento. A fronte di una contaminazione storica di acque di falda, è configurabile un nuovo reato solo dove emerga che sono state contaminate acque che prima non lo erano. Ma il Pubblico Ministero non ha mai precisato e dimostrato quando e dove si sarebbe verificato un nuovo evento, degno di questo nome, in epoca Solvay. Il Pubblico Ministero, Signori della Corte, non contesta un evento per una ragione molto semplice, e cioè che non c'è nessun evento.

Parla di contaminazione giorno per giorno, e così contrabbanda una ipotesi di reato permanente come reato istantaneo, che si consuma in ogni istante, giorno per giorno. In realtà è evidente che egli sta parlando degli effetti permanenti di un precedente evento. Solo che la sua impostazione originaria, che si nota anche dal

Società Cooperativa Athena

capo d'imputazione, è un errore di Diritto, perché è basata su una ipotesi di reato permanente che viene smentita già in udienza preliminare. Perché noi queste questioni le abbiamo fatte in udienza preliminare. Andate a leggere l'ordinanza del Giudice Moltrasio, dice: eh, va be', avete ragione, però è un reato istantaneo con effetti permanenti, resta l'onere al Pubblico Ministero nel processo di dimostrare l'evento. Non c'è la prova. Non lo ha dimostrato.

La deriva del ragionamento giorno per giorno è che il Pubblico Ministero pretende di sussumere, nella fattispecie di un reato contro la Pubblica incolumità, non un evento, ma una presunta messa in pericolo del bene giuridico della salute pubblica, senza evento. Per cui la contestazione diventa evanescente, a causa della sostituzione di un evento inesistente, con una impalpabile messa in pericolo del bene giuridico giorno per giorno, inafferrabile. E poi con una un sorta di truffa delle etichette, perché non si può dire diversamente, con un gioco di prestigio, il Pubblico Ministero sostituisce il bene giuridico della salute pubblica con quello dell'ambiente, attraverso una occulta sostituzione dell'effettiva destinazione al consumo umano, con una falsa destinabilità. Ed è quello che fa evocando il riferimento all'ipotetico uso potabile dell'acqua assunta dai pozzi irrigui di cui parliamo. Lui torna continuamente e al reato permanente e alla destinabilità. Non può fare diversamente, perché la sua impostazione è questa. Non si è messo in prova sulla realtà di un evento di avvelenamento o di disastro nell'epoca Solvay. Non è andato in prova.

E quindi in mancanza di un evento, e di un pericolo attuale, e concreto, per la salute pubblica, rimane un pericolo astratto, che viene arbitrariamente individuato dal Pubblico Ministero nella mancata eliminazione della residua permanenza di una lesione del bene. Per quello lui deposita la sentenza Tamoil. Perché la sentenza

Società Cooperativa Athena

Tamoil erroneamente dice questo. Io non credo che la Corte di Cassazione di Alessandria commetterà questo errore. E la inesistenza di un evento di avvelenamento è sottolineato dalla genericità della tesi della consumazione giorno per giorno. È una *boutade* che è infondata in Diritto e anche in fatto.

Parliamo un po' del fatto, dei fatti veri. Il Pubblico Ministero ha voluto ignorare sempre che da un subentro di Solvay nella gestione del sito lo stato di contaminazione, sia all'interno, che all'esterno della proprietà, ha seguito una parabola sempre decrescente, risultando quale mero residuo di una contaminazione preesistente. Questo non è vero solo in Diritto, è vero anche in fatto.

Nella zona zuccherificio negli Anni Ottanta il cromo VI era 600 milligrammi/litro, nel 2006 era 200 milligrammi/litro, dopo il nostro subentro. Alla Cavallarotta il cromo VI nell'80 era 500 milligrammi/litro, nel 2008 è 100 milligrammi/litro. E così per il tetracloruro di carbonio, così per il cloroformio. Questa è la verità, questo è il fatto nel processo.

Le acque destinate al consumo umano non sono mai state avvelenate o contaminate, quindi non c'è l'evento. Non lo sono, abbiamo visto, le acque a monte idrogeologico del sito in corrispondenza dei punti di captazione dell'acquedotto di Spinetta. Non lo sono le acque del pozzo 8 sottostante il sito, e le acque a valle del sito non sono destinate al consumo umano. E quindi non c'è l'evento.

Ed è interessante il fatto che nella memoria del Pubblico Ministero infatti non c'è un capitolo sull'evento. C'è un capitolo sulle cause dell'avvelenamento. E Voi capite l'assurdità di tutto questo. Poiché il Pubblico Ministero non può collocare un evento nel periodo di gestione Solvay indica le cause di un evento che non ha indicato.

Siamo a pagina 12 della sua memoria. Ma il suo ragionamento è inaccettabile,

Società Cooperativa Athena

signor Presidente, perché il Pubblico Ministero doveva dimostrare prima l'evento, e, se ne aveva la prova, disquisire sulle cause. Non si può parlare delle cause senza che ci sia l'evento.

Il Pubblico Ministero gioca sull'equivoco e sulla inammissibile confusione tra l'evento e le cause. E poi in replica non tenta neppure di confutare gli assunti dei consulenti Solvay, che escludono, ad esempio, il nesso causale tra l'alto piezometrico e la contaminazione. I consulenti, questa volta i consulenti di tutte le Difese, dicono che l'alto non può avere lambito le discariche, né lasciviato i terreni contaminati, che l'alto non ha espanso la contaminazione all'esterno, che l'alto non può avere sospinto una contaminazione nella falda profonda. Il Pubblico Ministero a tutto ciò non replica, e non può replicare perché non ha un consulente, non ha fatto una consulenza sul punto basilare della causa. E questo, diciamo, ha un prezzo, che è quello dell'assoluta insostenibilità della sua accusa.

Su questo voglio dire un'altra cosa, una cosa che io ritengo grave. La verità è che il processo risente chiamiamolo di un errore di fondo che noi abbiamo sempre denunciato, e rispetto al quale il Pubblico Ministero è rimasto sempre assolutamente sordo, cioè la scelta arbitraria della Procura della Repubblica di Alessandria di individuare il *dies a quo* delle condotte nel 1995 è un fatto gravissimo, che ha impedito di fotografare e di trasmettere a voi il vero quadro degli eventi, comunque gli stessi siano qualificabili. Ve lo abbiamo trasmesso noi, perché se fosse stato per il Pubblico Ministero non avreste saputo cosa era accaduto prima del 1995.

Ma la Procura sapeva che lo studio del professor Conti indicava, già dal 1946, che erano stati passate in falda oltre 76 tonnellate di cromati, a causa del posizionamento allo scoperto sul terreno di 7.000 tonnellate di pannelli di cromo,

Società Cooperativa Athena

oltre a 131 tonnellate di cromato alcaline e 123 tonnellate di cromato di calcio, lentamente solubili. Lentamente solubili. Ci vuole un secolo perché quelle sostanze non esistano più nella vostra terra.

Conosceva la Procura della Repubblica il contenuto, perché glielo abbiamo dato noi, del cosiddetto libretto nero, che raccoglie i risultati di analisi chimiche, tra il 1955 e il 1965 su 44 pozzi, di cui 31 esterni allo stabilimento, che documenta massicce concentrazioni di cromo nelle acque di falda. Conosceva la comunicazione interna Montedison del 1972, relativa al grave inquinamento del fiume Bormida. Sapeva che l'alto piezometrico esisteva almeno dal 1986. Sapeva che la società Galson, incaricata nel 1990 di una verificata ambientale, rispondeva direttamente a Montedison, come Praoil rispondeva a Montedison a Busto. Sapeva che nel 1977 la grave situazione di contaminazione era stata coperta dallo studio di Bertolami e Di Molfetta, e che sulla base di questo studio era stato falsificato il piano di caratterizzazione del 2001.

Oggi, adesso, il Pubblico Ministero parla di una falsificazione del piano di caratterizzazione del 2001, ma nel capo d'imputazione non c'è mica. Lo dice adesso, perché lo abbiamo costretto a prendere atto di queste situazioni. Sapeva che la strategia di impresa di Montedison risultava speculare a Bussi e a Spinetta. Sapeva che erano ancora in vita i dirigenti Montedison, che infatti sono indagati in un altro processo che pende, forse penderà per sempre, davanti alla Procura della Repubblica di Alessandria per decessi per malattie professionali di lavoratori.

Eppure non indaga, per esempio, Capogrosso. Mi dispiace, non ho nulla contro Capogrosso, però è una cosa enorme, perché Capogrosso è direttore dello stabilimento dall'83 in poi, e poi dal 1990 fino agli anni del capo d'imputazione è il direttore Operation, quindi sovraordinato a Butteri e a Guarracino, quindi è al

Società Cooperativa Athena

centro del capo d'imputazione. Ma la Procura della Repubblica taglia fuori tutto questo.

E non ci sono certo problemi di prescrizione, dottor Ghio, perché guardiamo la vecchia legge e guardiamo la nuova, il reato di cui all'articolo 439, in cui Lei crede, è un reato che si prescrive sempre in trent'anni. Perché con la vecchia legge venti più dieci, fa trenta; con la nuova legge ventiquattro più un sesto, fa sempre trenta.

E quindi si poteva indagare dall'86, dall'88 in poi, quando c'è l'alto piezometrico e quando ci sono tutti questi tipi di situazioni. Così facendo si è persa la prospettiva della verità, e il processo zoppica da ogni parte. E questo, secondo me, è un fatto molto grave. Ed è un fatto che è sostanzialmente collegato all'aspetto fattuale e giuridico che non c'è un evento in epoca solvente, perché si è partiti da un presupposto, probabilmente... Non lo so quale sia stato il presupposto. Comunque il presupposto chiaro è stato quello di concentrarsi sul periodo della nostra gestione, senza preoccuparsi di capire veramente fino in fondo quello che era accaduto.

E credo che noi abbiamo dato un contributo, e che la Corte oggi, invece, possa capire, e diciamo prendere atto di come la situazione attuale induce alla assoluzione degli imputati, perché non esiste l'oggetto materiale del reato, e non esiste un evento.

Il dolo, che, diciamo così, mi prende un po' di tempo, è una questione del tutto subordinata. Io provo a trattarlo velocemente, anche se mi ero molto preparato su questo punto. Anche qui c'è un *revirement* del Pubblico Ministero che fa sorridere. E qui cerco di parlare in due battute. Prendere atto, dopo la sentenza ThyssenKrupp, che non si può parlare di dolo eventuale, e parlare di dolo diretto è assurdo, perché se non c'è il dolo eventuale non c'è neanche il dolo diretto. Volevo dire tante altre cose, ma questo è il punto della premessa.

Società Cooperativa Athena

Adesso io ho il dovere di prendere in considerazione tutti gli elementi che il Pubblico Ministero ha indicato per il dolo sotto il profilo della rappresentazione e della volizione. Non è colpa mia se il Pubblico Ministero fa una memoria in replica e indica diverse situazioni, senza motivare. Io devo motivare. Devo motivare e devo dare la prova contraria, anche se non mi competerebbe, perché lo sento come mio dovere. Dice il Pubblico Ministero, il primo elemento che Carimati doveva rappresentarsi era la presenza di un enorme massa di rifiuti all'interno dello stabilimento nell'area diciamo dei confini.

Su questo punto, a parte enunciarlo, il Pubblico Ministero non ha detto neanche una parola. E neppure, a ben vedere, in sede di requisitoria aveva indicato alcun elemento concreto dal quale potesse trarsi la consapevolezza, in capo a Carimati, del reale contenuto della discarica di rifiuti tossico-nocivi.

Come vedete io non ripeto ciò che hanno detto gli illustri colleghi che mi hanno preceduto, vado dritto dentro il fatto. Vi parlo di fatti. Vi parlo del dolo sotto un profilo fattuale. Vado a verificare tutte le indicazioni che il Pubblico Ministero ha dato, e se è vero, perché non è vero, che Carimati poteva avere la rappresentazione di ciò che il Pubblico Ministero Vi ha indicato. Ed è mio dovere farlo, non posso non farlo. Il Pubblico Ministero in replica non dice nulla, in requisitoria si era limitato ad insinuare che tale consapevolezza di Carimati derivasse dal presunto uso di sotterrare i rifiuti all'interno delle aree di stabilimento. È incredibile.

Presidente, io è dal 1988 che sono Difensore di Solvay, e non voglio fare discorsi iperbolici sulla serietà di questa multinazionale, ma insomma dei rifiuti dentro i nostri stabilimenti noi non li abbiamo mai interrati. Ne sono sicuro. Come si fa a sostenere un'accusa su delle illazioni e presunzioni di questo tipo e di questo genere suggerite dall'ineffabile Pietro Alemanni, che doveva essere lì come imputato, e il

Società Cooperativa Athena

processo avrebbe cambiato volto. E ora Vi spiegherò perché. Solvay non era stata informata della presenza di rifiuti tossico nocivi nelle discariche autorizzate per rifiuti speciali, perché tutto ciò era stato attentamente taciuto dal piano di caratterizzazione del 2001, che solo adesso il Pubblico Ministero sottolinea come assolutamente falso.

A pagina 38 della memoria depositata da questa Difesa ad esito della discussione vi sono delle considerazioni degne di nota su questo punto, alle quali il Pubblico Ministero, se avesse accettato il contraddittorio, avrebbe dovuto rispondere.

Noi abbiamo sostenuto a gran voce che Ensr non informò Solvay della presenza di rifiuti tossico-nocivi nelle discariche, perché Solvay non ricevette informazioni di alcun tipo dai protagonisti della falsificazione del PVC del 2001, né da Montedison né da Ensr. E quando abbiamo sentito queste persone Alemanni addirittura ha negato di essere stato a conoscenza dell'esistenza di rifiuti tossico-nocivi, venendo smentito dalla Cattaruzza, e poi smentito anche dal controesame del Pubblico Ministero, come subito vedremo. Ma la stessa Cattaruzza nega di avere informato Solvay.

Qui, voglio dire, io mi metto nei Vostri panni (parlo un attimo ai Giudici Popolari), questa è la vostra terra, io mi rendo conto benissimo che Voi sentiate il dovere di fare qualche cosa, perché chi l'ha inquinata e maltrattata venga punito. Però, al di là di questo sentimento assolutamente comprensibile, assolutamente umano, al di sopra di questo sentimento, c'è la Vostra funzione di Giudici in questo momento, non potete decidere in base a suggestioni, illazioni e ipotesi. Dovete stare agli atti del processo, e state nel giusto con quello che Solvay vi dice, state nel giusto.

Il Pubblico Ministero non replica su questo punto, e fa bene, perché – scusate, ho saltato un passaggio – il Presidente ricorderà che la Cattaruzza davanti a Lei è stata

Società Cooperativa Athena

sentita e il Presidente le ha chiesto: "Ma Lei ha informato Solvay?" "No" ha detto la Cattaruzza "io ho informato soltanto i miei superiori Piazzardi e Alemanni".

Questa è la verità, Presidente, la verità processuale, dalla quale non riusciamo a uscire comunque.

Però voglio dire di più, voglio dire che il Pubblico Ministero non replica su questo punto, e fa bene, perché l'audizione della Cattaruzza e di Alemanni a sommarie informazioni testimoniali durante le indagini preliminari è una pagina buia in questo processo. È una pagina in cui la verità è stata forzata, e per sempre inquinata, perché se questi signori fossero stati imputati in questo processo alla fine avrebbero detto la verità. E qual è la verità, signor Pubblico Ministero? Lei che devo riconoscere che poi nel controesame, rendendosi conto di questa situazione, ha contestato ad Alemanni quello che Alemanni aveva detto durante le indagini preliminari, magari così, anche illegittimamente ma ha fatto bene. Lei ha detto: "Ma guardi che lei mi ha detto che i documenti lei li ha avuti, e da chi li ha avuti? Da Capogrosso, da Cogliati? *(fuori microfono)*

Se fossero venuti qui come imputati alla fine avrebbero detto la verità, e la verità è che noi non sapevamo. La verità è che Montedison ha dato l'ordine di un piano di caratterizzazione del 2001 falsificato, per loro ragioni, che poi ha inciso sulla nostra storia, sui nostri problemi, sulla nostra fatica ad arrivare al dunque. Ma noi poi abbiamo fatto quello che si doveva, come tra poco vedremo.

Oggi è una verità formale il fatto che Solvay non sappia da Cattaruzza e da Alemanni. Se il processo fosse stato regolare sarebbe una verità sostanziale, perché alla fine questi avrebbero detto la verità, perché di fronte ad una contestazione del 439 avrebbero detto chi erano i loro mandanti per la falsificazione del piano di caratterizzazione del 2001. E alla fine lo hanno detto poi, perché nel controesame

Società Cooperativa Athena

del Pubblico Ministero Alemanni ha detto: "È stato Capogrosso a dirmi di non parlare nel piano di caratterizzazione del 2001 delle discariche".

E allora, Signori, perché dovremmo saperlo noi? Perché lo dovremmo sapere? Io posso capire che all'inizio di questo processo, nell'animo di ciascuno di Voi, vi sia stato questo problema. Forse anche nell'animo dei Giudici Togati. Forse c'è ancora questo dubbio, c'è questa banalità che Solvay non poteva non sapere.

Questo "non poteva non sapere" che ha caratterizzato tutte le decisioni peggiori della nostra Repubblica. Ma se si va a fondo si scopre che la realtà invece è questa, perché Solvay non ha avuto l'atteggiamento doloso di chi non fa, come vorrebbe il Pubblico Ministero. Ma come vedremo subito, l'atteggiamento propositivo di chi non è in dolo.

Dice il Pubblico Ministero: un secondo elemento di rappresentazione che doveva avere Carimati era la solubilizzazione dei rifiuti chimici e il loro passaggio in falda giorno per giorno – il solito discorso – per cui c'era un processo di quotidiana solubilizzazione che doveva far parte della rappresentazione di Carimati sotto tre profili. Sotto il profilo di grandi perdite della rete idrica, quindi alto piezometrico; sotto il profilo (e diciamo questa è una novità che il Pubblico Ministero ha estratto dal suo cappello di prestigiatore) di trasporto di prodotti di base, perdita di prodotti di base. Ma non c'è nel capo d'imputazione, ma non c'è in tutto il processo, ma di che cosa stiamo parlando? Queste frasi messe lì eccetera, senza spiegazione, senza prova, sono solo suggestioni. Non ci sono mai state perdite dalle reti di trasporto dei prodotti di base. Ci sarà potuta essere una perdita di cloroformio nel 2009, fuori dal capo d'imputazione, un episodio. Ma andare a scrivere che c'erano perdite dalle reti di distribuzione di prodotto di base, che non è vero, che non c'è la minima prova nel processo, ma poi che non è vero, Solvay non lavora in questi modi e in questi

Società Cooperativa Athena

termini. E poi l'inutilità della barriera.

Quindi secondo il Pubblico Ministero, prima di tutto, Carimati doveva rendersi conto non dell'alto piezometrico, perché è chiaro che qui non assume rilievo la conoscenza del fenomeno in se stesso, che è pacifica. Ma, secondo il Pubblico Ministero, il punto è se si possa affermare che in capo a Carimati c'era la rappresentazione chiara della rilevanza causale dell'alto piezometrico, rispetto ad un evento di pericolo per la salute pubblica. Questo è il punto. Ma allora, voglio dire, se Solvay non aveva la conoscenza della presenza di rifiuti tossico-nocivi delle discariche, non poteva neanche rappresentarsi l'interazione tra alto piezometrico e rifiuti. Interazione, per altro, mai avvenuta, come ha bene illustrato il professor Francani all'udienza del 10 febbraio 2014. Ma come mai il Pubblico Ministero non replica? Cioè, voglio dire, come si fa a fare il processo in questo modo?

Noi portiamo una prova, altamente scientifica, e non c'è neppure una replica su questo? Non c'è una considerazione di nessun tipo? C'è il silenzio.

È anche umiliante, nel senso che noi portiamo nel processo delle cose, importanti, e non abbiamo una risposta, non abbiamo un contraddittorio. Oppure non ci sono argomenti.

Solvay dopo avere scoperto, nel 2004, l'esistenza dell'alto, mai comunicato dai precedenti proprietari, perché nel PVC del 2001 nulla si dice in ordine all'esistenza di un alto piezometrico, che invece esisteva fin dall'86 almeno. Lo comunica agli enti ed incarica i propri consulenti di indagare gli effetti.

Nel 2005 sono stati svolti accertamenti dai quali è risultato che il fenomeno esauriva i suoi effetti all'interno del sito. Siamo a pagina 171 della memoria che io ho depositato ad esito della discussione, in cui ho dato tutti gli elementi di riferimento alle consulenze, che arrivano a questa conclusione, con l'illustrazione

dei dati, Presidente, perché la indicazione è stata fornita da tre nuovi piezometri installati da Solvay (il PD1, il PD2 e il PD3) che ricorderete, che con i piezometri preesistenti (B, C, D, F e Valle 2) hanno dato questo tipo di indicazioni.

Quindi la rappresentazione che arriva a Carimati, per altro esatta, fino a prova contraria, era che gli effetti dell'alto non si risentivano all'interno dello stabilimento. Questa era la rappresentazione. Gli ulteriori accertamenti svolti nel 2008 (vedasi la slide numero 77 della presentazione del professor Francani all'udienza del 10 febbraio) confermano la circostanza. E quindi tutti i consulenti che sono intervenuti su questa materia dicono una certa cosa, e invece Carimati avrebbe dovuto avere una rappresentazione diversa? Ma quando mai?

Eppure non è che Solvay non si sia attivata per risolvere i problemi. Adesso il Pubblico Ministero dice che c'abbiamo messo troppo tempo a risolvere l'alto piezometrico, che oggi è risolto, e che ci sono certe situazioni di fatto che non so se nel vostro animo abbiano un qualche valore. Forse non lo avranno dal punto di vista strettamente giuridico per il perimetro dell'imputazione, però secondo me il comportamento generale di questa multinazionale, che oggi diciamo ha eliminato, per esempio, questo tipo di problema, che non è stato eliminato mai prima, non ha nessun rilievo per Voi? Troppo tempo, ma sono questioni complicate, sono questioni tecniche, scientifiche e complicate, e come si può ignorare il fatto che noi siamo stati fuorviati dal piano di caratterizzazione nel 2001, e dal modello idrogeologico del professor Di Molfetta e Bortolami, illustri cattedratici che non hanno fatto, secondo me, una grande figura in questo processo, lasciatemelo dire.

E dice il Pubblico Ministero: non avete fatto neanche nessuna attività di manutenzione, non avete fatto niente. Ed evoca, per dire che non abbiamo fatto niente rispetto all'alto piezometrico, signor Presidente, tre testimoni che sono tre

Società Cooperativa Athena

testimoni che hanno parlato del periodo Montedison, in cui certamente non è stato fatto niente. Montedison stava per vendere.

Non lo so, io non capisco, sinceramente non riesco a capire il silenzio su certe cose. Il Pubblico Ministero ignora, ostinatamente, il testimone Alessandro Cedrero, che è un risultato della causa, che è uno che è venuto qua a fare una testimonianza giurata, che è uno competente, perché è stato responsabile della manutenzione fino al 2008, e Cedrero ha riferito che furono effettuati interventi di manutenzione straordinaria della rete idrica dal 2003 in avanti. Dal 2003, in particolare a partire dal 2004, dice Cedrero. E infatti è nel 2004 che il discorso non diventa solo più quello della manutenzione di una rete idrica, ma diventa un problema di verifica delle ragioni della esistenza dell'alto piezometrico. E che allo scopo sono state incaricate ditte esterne specializzate. Acquaservice, Aquale, Lumagas, Gemcantieri.

E in particolare il testimone ha ricordato la sostituzione di tutto il collettore dell'acqua industriale che – egli dice testualmente – "passa in quello che noi chiamiamo il viale principale dello stabilimento, un lavoro enorme". Ha anche affermato che già allora Solvay aveva deciso di effettuare la sostituzione dell'intera linea, anziché intervenire a spot. Quindi come si fa a dire che Solvay non ha fatto niente? Se non avesse fatto niente l'alto piezometrico ci sarebbe ancora.

La verità è che Solvay ha svolto complesse e onerose attività volte all'individuazione delle cause e all'individuazione dell'alto. Come dice l'ingegner Messineo a pagina 75 e seguenti della sua consulenza.

Se fare niente vuol dire, tra il 2004 e il 2009, realizzare 105 piezometri superficiali, 35 piezometri profondi, fare 338 carotaggi, 160 microsondaggi, 1.757 campionamenti di terreno, 3.541 campioni di acqua di falda, 100 campagne di monitoraggio del livello piezometrico, e circa 50 prove di pompaggio; se questo è

Società Cooperativa Athena

fare niente, d'accordo, allora che ci suggerisca il Pubblico Ministero cosa potevamo fare. Lo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto con fatica, lo abbiamo fatto superando le difficoltà derivanti da un'impostazione sbagliata per un modello idrogeologico e un PVC 2001 sbagliati, e abbiamo ottenuto poi il risultato. E tutto ciò già a partire dal 2004, quattro anni prima che iniziasse l'emergenza cromo.

L'emergenza cromo, Presidente, queste due parole "emergenza prova", sono la prova di quello che Vi ho detto poc'anzi, che non c'è un evento, perché nel 2008 non è successo proprio niente. Quale emergenza cromo?

Ma già dal 2004 noi avevamo fatto un grosso lavoro. E vedete, il professor Celico, e tratto la questione con... perché sappiamo che il professor Celico è mancato, e siamo addolorati. Ma dal punto di vista della sua consulenza siamo molto critici. Quando il professor Celico ha proposto quelle che mi permetto di definire le sue strumentali teorie a favore di Montedison, intese a sostenere l'aumento dell'alto piezometrico nel periodo Solvay, è stato messo in ginocchio, perché è stato messo di fronte al fatto che non era l'alto piezometrico ad essere aumentato, ma i piezometri installati che lo andavano a verificare. I periodi di riferimento sono questi.

Nel periodo Ausimont c'erano 13 piezometri, di cui nessuno all'esterno. Solvay ha fatto 133 piezometri, installati all'interno e all'esterno. Se questo non è fare niente...

E poi che non ci sia stata manutenzione o impegno nel periodo Ausimont mi sembra anche verosimile e comprensibile. Non si può fare di ogni erba un fascio, non si può confondere Ausimont con Solvay; perché Ausimont era nelle condizioni di fare, nel 1992 e nel 1994, le analisi che hanno portato alla verifica del sito e alla negazione di quella verifica con una strategia di impresa che ha portato al PVC

falso del 2001, per poi vendere. Quindi che manutenzioni dovevano fare? Ma Solvay lì voleva, e vuole ancora lavorare. Lì voleva avere centinaia di dipendenti, e ancora li ha. E vuole che i suoi dipendenti lavorino in una condizione ottimale, seppure con rispetto della salute e sicurezza, perché l'imprenditoria vuole una situazione corretta per una produzione corretta.

Ma il Pubblico Ministero non vuole vedere tutto ciò, non vuole ammettere che la percezione di Carimati, anche sotto questo profilo, non poteva essere quella che lui vorrebbe, e cioè la omissione di efficaci interventi volti all'eliminazione dell'alto piezometrico, e tanto meno quella che l'alto piezometrico costituisse un pericolo per la salute pubblica. La rappresentazione che aveva Carimati era che la società stava operando, e che la sua società interveniva con mille difficoltà per un problema tecnico difficilissimo, perché ci sono centinaia di chilometri di rete di distribuzione, e si tratta di individuare le perdite, avendo però il modello idrogeologico esatto, che ti consenta di fare una valutazione oggettiva.

Poi – dice il Pubblico Ministero – che la barriera idraulica è stata inutile. Ed è un argomento che è collegato alla mancanza di separazione tra la falda superficiale e la falda profonda. Quanto al tema della inutilità della barriera il Pubblico Ministero si è limitato a denunciare questo assunto, richiamando i risultati dei primi mesi di monitoraggio. Noi invece, durante l'istruttoria dibattimentale, e non lo ripeto, perché Voi avete le idee molto chiare, siamo stati molto propositivi per dimostrarvi tutti i tentativi di Solvay e di Carimati dal 2004 al 2007 per operare questa barriera idraulica, che è stata poi riconosciuta utile dagli enti, come il MIPRE, nel momento in cui è entrato in vigore il Testo Unico Ambientale. Rifare questa storia farebbe perdere troppo tempo, ma Voi la conoscete.

Il Pubblico Ministero vuole ignorare tutto questo, e strumentalizza il commento di

Società Cooperativa Athena

Ensr a margine del primo rapporto tecnico quando Ensr scrive "equivale a dire che la barriera non funziona. Dubito che questo piaccia a Solvay, o la togliamo o cerchiamo di ammorbidire il discorso". Questo appunto, Presidente, non è mica un appunto contro Solvay? Questa è la prova di quello che noi abbiamo sempre sostenuto. Questo mostra soltanto la vera faccia di Ensr. Qui è Ensr che parla, e parla a se stessa, e valuta la reazione della cliente a propri fini. E sappiamo bene quali erano i fini di Ensr. I fini di Ensr erano di non comunicare a Solvay ciò che sapeva, a seguito della falsificazione del principio del 2001, e continuare a lavorare a piccoli passi. Non poteva Ensr, dire a Solvay, senza perdere il cliente, che il piano di caratterizzazione era falso, e quindi dava delle indicazioni passo a passo. Voleva che Solvay arrivasse alla verità che essi già sapevano, e intanto non perdevano l'incarico. E infatti cosa dice Ensr in quell'appunto? Dice: che facciamo? Solvay non sarà certo contenta di sapere che la barriera idraulica non funziona.

Noi sappiamo bene il perché, perché noi il modello idrogeologico vero lo conosciamo, la separazione delle falde è una balla, e noi lo sappiamo bene. Quindi quei quattro pozzi barriera non possono contenere tutta l'acqua che noi sappiamo passa di lì. Ma mica possiamo dirglielo? Cosa facciamo? Togliamo l'annotazione dalla relazione? Ma Solvay per parte sua, a fronte di questa emergenza, cosa fa?

Secondo il Pubblico Ministero, se Solvay fosse quella che il Pubblico Ministero vuole, rimarrebbe inerte. Invece Solvay non ammorbidisce per niente questi risultati, li comunica agli enti, indica la necessità di implementare la barriera.

La barriera proposta come messa in sicurezza di emergenza nel 2004, e poi realizzata e affidata solo nel 2007 come MIPRE con il consenso degli enti, era dimensionata. Questo il Pubblico Ministero non so se... Non ha replicato su questo punto, quindi non so il suo pensiero. Conosce bene il nostro, se ci fosse stata una

Società Cooperativa Athena

replica, penso che l'avrebbe fatta. Cioè noi abbiamo sempre sostenuto che quei quattro pozzi barriera erano dimensionati in modo adeguato alla luce delle conoscenze che avevamo in quel momento, in ordine ad una separazione netta tra le falde, che era certificata dal modello idrogeologico di due illustri cattedratici, e dal PVC 2001, che è un documento ufficiale. Era un modello che implicava una falda superficiale di spessore limitatissimo, separato da quella profonda. Per cui i quattro pozzi barriera posti nella giusta posizione avrebbero potuto, se quella era la situazione, ottenere lo scopo. Per altro, come si legge in tutti i documenti Solvay, si trattava di un intervento non definitivo, nel senso che il metodo tecnico-scientifico per sfrondare una situazione di questo genere è di posizionare i pozzi barriera secondo il modello idrogeologico, e poi portare degli aggiustamenti se questo non risulta efficacie. E infatti Solvay fa esattamente questo.

Vedete che il Pubblico Ministero, in tutto quell'elenco così bello della sua memoria di repliche, in cui dice tutte le cose che Carimati si sarebbe dovuto rappresentare, non ha però il coraggio di includervi la mancanza di separazione delle falde. Ma perché la mancanza di separazione delle falde Carimati non se la poteva rappresentare. Non se la poteva rappresentare perché non aveva degli elementi prima della barriera e degli studi, che poi verranno demandati ad Aquale e ad Environ, di mettere in dubbio un modello idrogeologico, come quello esistente.

Fatto di fondamentale importanza questo del modello idrogeologico errato, perché ha causato errori di valutazione e ritardi, sia per l'eliminazione dell'alto piezometrico, sia per la progettazione e il dimensionamento della barriera idraulica. Sul punto, ripeto, il Pubblico Ministero non ha replicato, perché sa bene che Ensr non ha informato Solvay della falsità del PVC 2001, che taceva della contiguità delle falde dell'alto piezometrico. Lo sa bene.

Società Cooperativa Athena

L'erronea rappresentazione di Solvay in ordine alla separazione delle falde è stata rafforzata – Signori, mi dispiace di insistere su questo argomento, ma è importante – dall'atteggiamento degli Enti che non hanno condiviso con lei le proprie conoscenze.

Questo è un altro capitolo del processo su cui vado velocissimo, ma è importante. ARPA e Provincia erano a conoscenza della mancanza di separazione delle falde, come risulta dalla comunicazione di reato del 7 agosto 2002, quindi almeno dal 2002. Alla comunicazione di reato del 2002 era allegata la relazione Molinari del 1990, che ne dava atto. Il Pubblico Ministero sa bene che quindi né Ensr, né gli enti (per ragioni che sono chiare per Ensr, meno chiare per gli enti), hanno condiviso con Solvay le loro conoscenze sulla mancata separazione delle falde.

Si limita a ribadire che la società avrebbe tratto tale conoscenze in modo autonomo da due documenti storici che per altro non indica.

Qui occorre un attimo di attenzione, per favore, anche se siamo tutti stanchissimi, volendo interpretare il suo pensiero (e penso di interpretarlo bene) penso che si tratti dell'articolo del professor Conti del 1946, e della relazione Molinari del 1994, perché in requisitoria il Pubblico Ministero osserva che questi documenti sono stati rinvenuti presso Ensr, in formati Pdf creati nel 2007. E quindi dice – ne trae questa considerazione errata –: e quindi sono stati consegnati ad Ensr proprio da Solvay.

Illazione che dimostra di potere ignorare la storia dei rapporti tra Ensr e Montedison, e Ensr e Solvay, perché a pagina 30 della memoria depositata da questa Difesa noi abbiamo spiegato e confutato la tesi del Pubblico Ministero, perché è provato dalla dichiarazione di Alemanni, il quale ha dichiarato di avere avuto conoscenza da Montedison delle quattro relazioni di Molinari, che la documentazione storica fu consegnata ad Ensr dai committenti del PVC del 2001. E

lo dice la Cattaruzza, e lo dice Alemanni. E quindi Ensr ha avuto i documenti da Montedison, non da Solvay, come è dimostrato anche dal fatto che questi documenti non ci sono nel computer di Environ. Perché quando il Pubblico Ministero ha fatto il sequestro di Environ questi documenti non ci sono. E se questi documenti fossero andati da Solvay a Ensr sarebbero andati anche da Solvay a Environ. E invece i documenti vengono da Montedison ad Ensr, ed Ensr li nasconde.

Siccome Ensr è una multinazionale in cui c'è molta gente che lavora, quando si fa una relazione, è chiaro perché c'è una copia nel 2007, perché nella relazione chi l'ha fatta l'ha allegata, o la voleva allegare perché era evidentemente diciamo rilevante. Poi intervengono Alemanni e la Cattaruzza a dire: no, questo non ve lo possiamo mandare.

Allora, bisogna rispondere. Ecco, su questo mi fermo un attimo per dirvi una cosa, per la quale Vi potete confrontare con i Giudici Togati. Qual è il criterio di valutazione della prova nel processo penale? Se io dico bianco, e il Pubblico Ministero dice nero, come fate Voi a scegliere tra il bianco e il nero? Non certo in base ai Vostri sentimenti personali, non certo in base alle suggestioni che il più bravo Pubblico Ministero, o il più bravo Difensore Vi indicano.

Il concetto è un altro, e cioè che rispetto a qualsiasi questione rilevante Voi dovete valutare se rispetto ad una tesi accusatoria c'è un'alternativa indicata dalla Difesa. E la regola nel processo penale non è neppure quella del processo civile, in cui si giudica, trattandosi semplicemente di soldi, del più probabile che no.

Qui si tratta della libertà personale degli individui, si giudica in relazione al concetto dell'oltre ragionevole dubbio. Vale a dire che secondo una teoria accusatoria ce n'è una difensiva che potrebbe anche essere meno probabile, ma che

Società Cooperativa Athena

comunque non si può escludere, Voi dovete cancellare quel punto nella ricostruzione dell'eventuale teorema accusatorio che state pensando. Non so se stato chiaro. Cioè se il Pubblico Ministero dice che Ensr ha quei documenti perché glieli ha dati Solvay, e io dico che glieli ha dati Montedison, Voi dovete valutare bene queste due indicazioni, e se l'indicazione che io Vi do è ragionevole, magari anche meno probabile (io non dico che è più probabile) per le ragioni che Vi ho detto, ma non potete considerare questo punto come nessun altro dei punti come un punto fermo per la Vostra decisione.

Dice l'Avvocato Mara: io non ci credo a tutte queste cose che dice l'Avvocato Bolognesi. Bontà sua. L'Avvocato Mara sarà più vicina a Voi perché difende gli interessi di questa terra, io non è che non difendo gli interessi di questa terra, io spero che Voi accertiate qual è la verità, rispetto ai problemi che sono nati in questa terra. Se l'Avvocato Mara ha delle sue opinioni personali, e lo scrive nella sua memoria e lo dice, questo voglio sottolineare che è assolutamente onorabile. Perché ci mancherebbe che il processo si facesse sulla base di opinioni personali mie, o dell'Avvocato Mara, o anche del dottor Ghio. Il processo si fa sulle prove, e anche Voi, come ripeto, dovete collegarvi a determinati canoni di valutazione della prova, che sono proprie del processo penale.

L'Avvocato Mara interviene anche sulle stratigrafie. Era intervenuta sulla questione dei costi. Ne parleremo più avanti, se è possibile. Dice: c'erano le stratigrafie dei pozzi. Ma noi non abbiamo le stratigrafie dei pozzi. Le stratigrafie dei pozzi non erano nel piano di caratterizzazione, non erano in *data room*, non avevamo questo tipo di intervento. Ed è la riprova di quello che dicevo, e cioè che il riferimento alle stratigrafie era originariamente inserito nel documento Ensr del maggio 2007, ma è rimasto all'interno di Ensr. Non è mai stato trasmesso a Solvay.

Società Cooperativa Athena

Io non so con quale criterio il signor Pubblico Ministero – e me lo chiedo, forse dirò una parola o una battuta su questo fatto – ha deciso di fare il sequestro presso Environ. Ma perché Lei non ha fatto il sequestro presso di noi, che noi abbiamo tutto, e si vedeva tutto? E si sarebbe visto che noi le stratigrafie non le avevamo.

Bene, tornando a bomba, e finisco questo argomento della barriera idraulica, quando Solvay viene a conoscenza dell'inefficacia della barriera idraulica, rimane inerte? No, molto prima dell'emergenza cromo commissiona studi approfonditi per verificare la credibilità del modello idrogeologico di Bortolami e Di Molfetta, e scopre che le falde non erano separate tramite la posizione di speciali piezometri, e progetta l'implementazione della barriera.

Ora c'è un argomento, che siccome non so quanto tempo ho...

PRESIDENTE – Avvocato, dovrebbe concludere, sono due ore passate ormai.

AVV. BOLOGNESI – Ho detto delle stupidaggini? Ho detto delle cose che non sono esatte?

PRESIDENTE – Avvocato, no, però Lei è in replica. Siete tutti in replica non potete rifarmi una nuova arringa.

AVV. BOLOGNESI – Mi faccia dire questo.

PRESIDENTE – Per carità, io non voglio assolutamente che alla fine di questo lungo processo ci sia anche solo il sospetto che io abbia tolto la parola ad un Avvocato. Però, insomma, tra una replica e una arringa c'è una bella differenza; Lei sta facendo una seconda arringa. Veda Lei, concluda se può concludere, se non può concludere rimanderemo. Abbiamo aspettato tanto, non sarà questo un dramma. Io dico che fino alle 17.20 possiamo andare avanti, dopo no. Se Lei riesce a concludere entro le 17.20 bene, se no concluderà la prossima volta.

AVV. BOLOGNESI – Faccio l'Avvocato dal 1972, e nella mia esperienza, spero di non

Società Cooperativa Athena

sbagliarmi, quando il Presidente ti maltratta è un buon segno.

PRESIDENTE – Io non l'ho maltrattata, quindi non lo prenda in nessun senso, perché se questo è maltrattamento non ci siamo proprio.

AVV. BOLOGNESI – Perché se il Presidente ti vuole condannare ti lascia parlare credo tre giorni. Dico due cose e finisco.

PRESIDENTE – No, no, Lei si prenda tutto il suo tempo. Mi dica solo se ha bisogno ancora della prossima udienza. Noi le diamo anche la prossima udienza. Cosa vuole di più?

AVV. BOLOGNESI – No, no, perché voglio preservare anche il lavoro importante.

PRESIDENTE – Anche perché non dovete ripetermi sempre le stesse cose. Alcuni argomenti sono stati ripetuti, non tutti.

AVV. BOLOGNESI – Scusi, posso fare una piccola parentesi? Io non sono d'accordo, se mi permette, perché è chiaro che per arrivare all'argomento nuovo bisogna inquadrarlo. Quindi mentre lo inquadro dico cose che sono già state dette. Ma rispetto ad oggi inquadramento dico delle cose nuove e importanti per il processo, secondo me. Comunque le dico l'ultima, e poi mi ritiro. Io dovrei parlare della profonda contaminazione della falda, dell'area a nord... cioè mi mancano questi numeri della rappresentazione del dottor Ghio, e poi ho la volizione, perché il dottor Ghio ha parlato per il dolo di rappresentazione e volizione. Io non so come fare. Comunque provo a dire... Presidente, scriverò tutto questo nella memoria.

PRESIDENTE – No, no, io non ci sto. Mi dispiace, smettiamo qua e Lei la prossima volta riprende dal punto. Chiuda l'argomento di cui stava parlando, perché non va bene così, discutete finché volete, noi siamo qua apposta.

AVV. BOLOGNESI – Volevo dire questo, per fare una considerazione importante sul dolo, prima che Voi vi ritiriate e poi ci vediamo il 29.

In tutti i processi la cronologia è di grande importanza, secondo il mio modesto avviso. Io lo dico sempre ai miei colleghi e collaboratori: quando fate un processo fate il cronologico, perché dal cronologico si capiscono molte cose.

Quando inizia l'emergenza cromo? Adesso non ho il dato sott'occhio perché era più avanti, comunque siamo nel maggio, penso il 22 maggio, e poi il signor Pubblico Ministero fa il sequestro presso Environ del famoso doppio documento (di cui parlerò il 29 ovviamente) il 26.

Allora quando Solvay – seguitemi per favore su questo – dà l'incarico prima ad Aquale, e poi soprattutto ad Environ, di mettere i piezometri profondi speciali che vadano a verificare la separazione o meno delle falde? Perché Voi sapete che il problema di separazione delle falde – ne parleremo il 29 – è quello dell'ammaloramento dei pozzi, oppure dell'inquinamento della falda.

Allora, ad un certo punto, per essere sicuri, visto che Aquale dà un'indicazione di dubbio sul modello idrogeologico di Di Molfetta e di Bortolami, ecco che Carimati, o Solvay per meglio dire, dà incarico ad Environ di andare a vedere in campo con dei piezometri speciali, rinforzati, che non possano vedere una contaminazione delle acque delle diverse falde. Questo quando?

Signori della Corte, questo in aprile. Quindi se io avessi fatto tutto questo dopo l'inizio dell'emergenza cromo, allora potrei pensare che ho agito prima con dolo, nel senso che ho aspettato di essere costretto per fare le cose. Ma l'ho fatto prima, e anzi – l'ho detto anche in discussione, e lo ripeto, e ho chiuso, e Vi chiedo scusa – proprio il fatto che Solvay abbia comunicato agli enti la circostanza che stava mettendo i piezometri profondi per fare questa verifica, secondo me è stata la causa dell'emergenza cromo di maggio. Grazie.

* * * * * *

Società Cooperativa Athena

La Corte, rinvia all'udienza del 29 giugno 2015, alle ore 9.30.

* * * * * *

Società Cooperativa Athena